









NUOVA RACCOLTA
DI TUTTE
LE CARTE PUBBLICHE;
LEGGI, E PROCLAMI
STAMPATE, ED ESPOSTE
NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI
DI VENEZIA
E SUOI DIPARTIMENTI
DOPO IL FELICE INGRESSO DELL' ARMI
AUSTRIACHE
DI S. M. IMPERATORE, E RE
NEL VENETO STATO.
VOLUME SECONDO.



VENEZIA 1798.
PRESSO FRANCESCO ANDREOLA
Con Permissione, e Privilegio.

NUOVA RACCOLTA

DEI TUTTI

DEI CARTE PUBLICHE

DEI LIBRI PROGRAMMI

DEI LIBRI, EDIZIONI

T. Livius. præf.

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA
MONUMENTO INTVERI: INDE TIBI
TVAEQVE REIPUBLICAE, QVOD
IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM
INCOEPTV, FOEDVM EXITV.
QVOD VITES.

VENETIA

FRANCESCO ANTONI

1848

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

ESSendo necessario d'introdurre, tuttocchè provvisoriamente, un preciso Regolamento nella spedizione degli affari, i quali hanno un immediato rapporto non solo con l'Amministrazione delle Regie, e Pubbliche Rendite, quanto altresì della Giustizia Civile e Criminale combinando contemporaneamente l'Oggetto d'una Rappresentanza Pubblica in ciascuna Città, Castello, e Comunità, manifestiamo per SOVRANO COMANDO col presente Nostro Proclama per il di lui puntuale adempimento le seguenti Determinazioni.

Art. I. Riservandoci di render pubblico quanto prima il provvisorio particolare Regolamento della Città di Venezia, sopprimiamo ed aboliamo tutti i Governi attuali Provvisorj Centrali, Municipalità, Comitati, Dipartimenti, Commissioni, e qua-

inunque altro Corpo, o Collegio in qualunque Luogo, e sotto qualunque denominazione si sia, ed altresì qualunque separata Amministrazione stabilita, e dipendente dalli prelodati Corpi.

II. In conseguenza di questa generale assoluta Soppressione, ed Abolizione cessando contemporaneamente la loro Giurisdizione, ed Autorità dovrà da questo momento cessare eziandio qualunque facoltà personale de' rispettivi Individui, de' quali ciaschedun Corpo era composto, come ancora di quelli i quali costituivano con la propria sola Persona un particolare Ufficio, o Commissione, e così pure dovrà cessare qualunque attività degli Individui Subalterni rispettivamente dipendenti.

III. Ripristiniamo in tutte le Città i Consigli Generali, Corpi, Collegi, e Capitoli Secolari per l'Amministrazione delle Pie Fondazioni sotto qualunque nome essi fossero all'Epoca del giorno primo Gennajo 1796. Riprenderanno Essi per conseguenza la loro attività, ed il libero esercizio, e godimento de' loro Privilegi, e Funzioni, come lo erano sotto l'antico Governo, ed in quanto non restasse a taluno de' medesimi derogato con qualche modificazione portata ne' susseguenti Articoli del presente Proclama.

IV. In ciascun Castello, Borgo, e Comune

munità si dovrà tosto riassumere la particolare Rappresentanza locale con la forma, e metodi, che sotto l'Epoca di sopra indicata erano in pratica, ed il Regolamento Economico di ciaschedun Luogo sarà d'or in avanti eseguito come lo era in allora, come altresì ripristiniamo alla primiera loro costituzione que' Corpi, e Collegj, che in detto tempo fossero stati in attività in alcuno de' Castelli, Borghi, e Comunità.

V. Tutti i Feudatarj rientreranno nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive Investiture, o de' quali fossero in un pacifico possesso, e per l'altra parte dovranno Essi eseguire quanto ne' rispettivi Contratti fosse stato convenuto.

VI. Tutti i suddetti ripristinati Corpi, e Rappresentanze Locali dovranno tosto riunirsi nel modo, e forma, come sopra praticata, e ripresi in esame gli oggetti della rispettiva loro competenza passeranno a quelle deliberazioni, che saranno proprie delle loro facoltà; avvertendo, che ove debbansi fare dell' elezioni di Persone si abbia tutta la considerazione a quelle, che hanno con la più lodevole condotta manifestato finora l'essenziale carattere di probità combinata con la pubblica opinione, e confidenza.

VII. Non solo di tutto quello, che sarà stato discusso, e deliberato, anche circa al punto dell' elezione di Persone, vogliamo

es-

essere senza dilazione informati; ma eziandio del risultato di tutte le successive Sessioni di ciascun Corpo; e questo dovrà costantemente eseguirsi ogni quindici giorni col mezzo d'un Protocollo, o Registro, nel quale chiaramente apparisca sotto un numero progressivo l'Oggetto proposto alla discussione del Corpo, e la deliberazione presa sopra il medesimo.

VIII. Ed a fine che nelle Sessioni de' rispettivi Corpi si osservi la dovuta placidezza, e decenza, ma che principalmente non si trattino oggetti estranei, nè si prendano Deliberazioni contrarie alli Regolamenti, ed al buon Servizio Pubblico, e del SOVRANO. Vogliamo, che il Capo di ciaschedun Corpo, ed in di lui assenza il più Anziano faccia le parti di nostro Delegato, accordandogli la facoltà di sospendere *ipso facto* qualunque irregolare proposizione, e deliberazione, Noi facendo a immediato Rapporto, e per il di lui mezzo ci saranno pure trasmessi i sovraindicati Protocolli o Registri delle Sessioni, comè altresì tutte quelle Rappresentanze, che ciascun Corpo stimasse di inoltrarci.

IX. Ripristiniamo nel primiero stato tutte quelle Città, Borghi, e Terre, che all' Epoca di sopra espressa del 1796. formavano una separata Provincia, ed un Corpo particolare, annullando, e di niun valore dichia-

ran-

rando tutte quelle separazioni, ed aggregazioni, che dopo tal Epoca fossero state fatte, salva per l'una parte, e per l'altra la conveniente liquidazione de' debiti, e de' Crediti, che nel tempo delle separazioni, ed aggregazioni fossero stati contratti in nome comune, essendo giusto, che nelle regolari forme si faccia un Conto generale, e particolare di condegnazione, sopra di che ci riserviamo di dare le opportune disposizioni.

X. Tutti i Corpi da Noi Soppressi ed aboliti nell' Articolo primo di questo Proclama dovranno nel tempo possibilmente più breve rendere Conto dell' Amministrazione da essi tenuta alli Corpi Pubblici Rapresentanti, ed Amministratori, i quali ripristinati come sopra nell' Articolo III. dovranno a tal effetto delegare una Commissione composta degli Individui più intelligenti, e probi per ricevere, ed esaminare con l'ajuto di onesti, ed abili Computisti il rendimento giustificato de' conti, facendone al Corpo Delegante una Relazione dettagliata, e corredata degli opportuni Documenti col corrispondente loro parere, la quale unita con il Voto del Corpo sarà a Noi trasmessa; con l'avvertenza però, che fatto il Rendimento de' Conti non si dovrà rilasciare alcun' Assolutorio senza la Nostra speciale Approvazione.

XI. Ripristiniamo la Giurisdizione e Potestà Ecclesiastica nella sua attività, ed esten-

estensione ne' modi, e termini come lo era sotto l'accennata Epoca, e per conseguenza le facultà de' rispettivi Vescovi, de' Corpi Ecclesiastici, e de' Parrochi non dovranno più considerarsi nello stato, e limitazione, nella quale fossero state messe in forza di Leggi, ed Ordini emanati successivamente, che da Noi col presente Proclama restano intieramente annullati, e non dovranno avere il minimo effetto, e valore.

XII. Restano egualmente restituite le autorità, e le facultà competenti alli rispettivi Superiori degli Ordini Regolari, tal che la conseguente subordinazione di tutti gli Individui addetti a ciascun Corpo produca il desiderato effetto d'una generale, ed esemplare disciplina.

XIII. Si confermano i Giudici Civili e Criminali attualmente esistenti nelle rispettive Città Provincie, Distretti, e Comunità: Per norma di giudicare nelle Cause Civili dovranno essi attenersi alle Leggi, che si osservavano nel primo Gennaro 1796. col farne l'applicazione ai casi occorrenti, non avuto riguardo ai Proclami, Editti, o altre simili disposizioni posteriormente a tale Epoca pubblicate, che si dichiarano inattendibili, e di nissun' effetto.

XIV. Dovrà in ciascuna Città, e nelle Provincie e Distretti esservi un Giudice con quelle stesse facultà, giurisdizione, che,
in

in quanto non vi sia derogato col presente, gli compete nell'anzidetta Epoca; ed ove o per assenza, o per altro titolo si trovasse qualche Città, Provincia, o Distretto attualmente sprovvisto di Giudicente, si commette al rispettivo Consiglio Locale, o Corpo competente ristabilito come agli Articoli 3. 4. 5. 6. di proporci una Persona per la Nomina, che ci riserviamo, persuasi, che ci proporranno soggetti abilitati legalmente a coprire simili Cariche, e ne quali concorreranno i necessari requisiti di probità, di dottrina, e di savia condotta. Dichiariamo però, che passeremo a tale nomina, semprechè per Legge Statutaria, Privilegio, o legittima consuetudine essa non compete a qualche Comunità, Corpo, o Famiglia, che nel Gennaio 1796. fosse nel possesso di esercitarne la prerogativa.

XV. Quanto all'Ordine giudiziario si osserverà la Traffila stabilita in ciascuna Città, Distretto, e in Provincia quanto non vi rimane derogato, o non sia compatibile co' seguenti Articoli.

XVI. Nelle Città Provinciali di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Udine, e Rovigo vi sarà un Tribunale d'Appellazione composto da tre Assessori, uno de' quali sarà il Capo del Corpo Collegiale. Ci riserviamo di nominare i Soggetti, che dovranno comporre i relativi Tribunali sopra proposi-

zione da farsi dal Consiglio, o Corpo competente nel termine possibilmente più breve; e sarà dello zelo del Consiglio, o Corpo, cui spetterà, di proporci Individui atti ad adempire lodevolmente alle parti di Giudice tanto nelle civili, che nelle materie criminali.

XVII. Potranno ad esso appellare, sempre che si tratti di Cause appellabili secondo la disposizione de' rispettivi Statuti, tutti quelli, che si crederanno gravati da una Sentenza del Giudice di prima Istanza, entro il tempo prescritto per l'Appellazione dal sistema vegliante nella succennata Epoca del primo Gennaio 1796., o introdotto da una legittima consuetudine: Qualora poi in qualche Provincia non fossero stabiliti i termini, entro i quali interporre l'Appellazione, a scanso d'incertezza, e per norma delle Parti contendenti si dichiara, che si potrà appellare dalla Sentenza di prima Istanza entro quattordici giorni da computarsi dal giorno, in cui sarà intimata, passato il qual termine, e non interposto l'Appello s'intenderà la Sentenza stessa passata per tutti gli effetti di ragione in cosa giudicata: Interposta l'Appellazione rimarrà sospesa ogni esecuzione.

XVIII. L'insinuazione dell'Appello, e la Scrittura continente i relativi gravami, ove la Parte voglia presentarli, dovranno in-

insinuarsi al Giudice, dal quale sarà stata preferita la Sentenza, da cui si appellerà.

XIX. Doverà in questo caso dal Giudice stesso sentirsi la Parte contraria, la quale a tal fine potrà fare una Scrittura di risposta contra l' Appello da presentarsi entro giorni quattordici, dopo il qual termine non sarà più ammessa. Compilati tali Atti dovrà il Giudice trasmettere tutti e ciascuno di essi al Tribunale d' Appello della Provincia, il quale deciderà la causa quanto prima sarà possibile.

XX. Se il Tribunale d' Appellazione confermerà la Sentenza del Giudice di prima Istanza non vi sarà luogo a revisione, ma qualora non fosse conforme, potranno le Parti continuare il giudizio innanzi al Tribunale Revisorio, che sarà stabilito in Venezia, il quale dovrà confermare o l'una, o l'altra delle pronunciate Sentenze: A quest' effetto si trasmetteranno al Tribunale medesimo tutti gli Atti relativi alla Causa unitamente alla Scrittura, che ciascuna delle Parti potrà produrre secondo il metodo stabilito per l' Appellazione.

XXI. Quando la Parte, che avrà soccumbuto ne' due giudizj di prima Istanza, e d' Appello crederà di poter dimostrare, che le proferite Sentenze hanno contro di se il vizio di nullità, o di manifesta ingiustizia sarà facultativo alla medesima di pre-

sentare un Ricorso al Tribunale Revisorio con i motivi giustificanti il proprio Assunto, e trovandosi dallo stesso Tribunale nulle le Sentenze, rimetterà alla cognizione del Giudice di prima Istanza la causa per essere nuovamente giudicata, il che pure dovrà eseguirè tutta volta, che degustato il merito delle ragioni, riconosca poter essere manifestamente ingiuste le Sentenze pronunciate.

XXII. Le Tasse da pagarsi dalle Parti collitiganti caderanno a vantaggio de' rispettivi Giudici di prima Istanza e d' Appello, da esigersi nella quantità secondo la regola o consuetudine, ch' era vigente nell' Epoca primo Gennaio 1796.

XXIII. Anche i Giudici criminali già confermati come nell' Articolo XIII. dovranno uniformarsi per tutto ciò, che riguarda la procedura Criminale, la Sentenza ed esecuzione di essa alle Leggi, ed alle consuetudini veglianti nella anzidetta Epoca.

XXIV: Dovrà ciascun Giudice inquerire e Sentenziare sopra tutti i delitti, che si commetteranno nel Distretto della propria Giurisdizione: Quando però si tratterà di delitti, pe' quali è stabilita la pena di Carcere, o della Galera oltre il triennio, sarà obbligo del Giudice stesso di riferire, compilato il Processo, al Tribunale d' Appello col proprio voto il caso occorrente, ma non potrà proferire la Senten-

tenza, se essa non sarà approvata dal detto Tribunale, a cui si dichiara riservato il giudizio per simili casi, ed al quale perciò dovrà trasmettersi il Processo con tutti gli Atti relativi alla Causa. Tale metodo sarà egualmente da osservarsi quandol' Inquisito verrà condannato nella pena pecuniaria eccedente la Somma di 300. Duc. correnti.

XXV. Ne' casi, pe' quali è stabilita contro il Reo la pena di morte a termini della legislazione vegliante nel Gennaro 1796. dovrà bensì il Giudice locale trasmettere egualmente gli Atti processuali col proprio Voto al Tribunale d' Appello; ma lo stesso Tribunale non potrà passare alla definitiva Sentenza. Dovrà in vece prendere in serio esame la qualità del delitto, le prove, e le circostanze tutte più o meno aggravanti, e trovando qualificato il caso per la pena dell' ultimo supplizio, farà Rapporto col suo parere al Tribunale Revisorio di Venezia, il quale riconoscendo di dover passare alla Sentenza proposta, si rivolgerà al Governo mediante Consulta, in cui dovranno esporsi i motivi, ai quali sarà appoggiata la Sentenza, derogando, come deroghiamo a tutte le Leggi, consuetudini o disposizioni, che potessero sul proposito esistere in contrario.

XXVI. Sarà obbligo preciso di tutti i Giudici Locali di portare colla dovuta sollecitudine alla cognizione del Tribunal d' Appello

pello la notizia di que' delitti, che direttamente percuotono la pubblica sicurezza, e quiete, non omessa però la pratica di que' provvedimenti, che troverà opportuni, onde prevenire le conseguenze, le quali di sua natura potrebbero avere più estesi rapporti. Il Tribunale d' Appello farà in questi casi immediata relazione al Tribunale Revisorio per le necessarie sue disposizioni, ma frattanto farà proseguire l' incominciato processo o col mezzo del Giudice ordinario, o qualora occorra, col mezzo di Delegato.

XXVII. I Ricorsi de' Condannati diretti ad implorare d' essere assoluti dalla pena dovranno essere presentati al Tribunale revisorio, il quale, se riconoscerà, che il caso sia graziabile, farà Noi Consulta col proprio ragionato parere per quelle direzioni, che troveremo convenienti, altrimenti rigetterà la domanda.

XXVIII. Con queste Determinazioni crediamo, che per ora possa essere sufficientemente provveduto agli oggetti giudiziarij, ci riserviamo però di dare non tanto quelle ulteriori interinali disposizioni, che potrebbero essere consigliate per la migliore Amministrazione di Giustizia, ma di provvedere eziandio alle Cariche giudiziarie colla destinazione di altri Soggetti, qualora dagli attuali, e da quelli, che saranno nominati non fossero adempite le incombenze del proprio Istituto col necessario zelo, ed attività.

XXIX.

XXIX. Deleghiamo i rispettivi Corpi Pubblici Rappresentanti di ciascuna Città, e Provincia di assumere provvisoriamente, attese le circostanze del momento, l'Amministrazione eziandio di tutte le Rendite proprie del Principato, e cadenti sotto la denominazione di Regie Finanze. Saranno a tale effetto muniti da Noi i Corpi suddetti d'una speciale Istruzione, che servirà a dimostrare, e facilitare il modo più semplice per condurre questa parziale Azienda al suo compimento. E siccome Noi non possiamo in nessuna guisa permettere, che siano pregiudicati i Diritti del Principato, nè diminuito il numero delle sue Rendite come Dote necessaria dello Stato; così ripristiniamo, ed alla primiera loro consistenza dichiariamo che ritornino tutte le Regalie, Contribuzioni, Dazj, e Gabelle ec. sotto qualunque nome fossero indicate all'Epoca di sopra stabilita del primo Gennajo 1796., annullando, e rendendo di nessun effetto, e valore tutte quelle disposizioni in contrario, che fossero state fatte successivamente a tal' Epoca in qualche Città, Distretto, e Comunità.

XXX. In conseguenza della qui sopra espressa ripristinazione provvisoria del Sistema, in quanto è combinabile con le attuali circostanze, annulliamo per ultimo, e dichiariamo di nessun valore, ed effetto tutte le Leggi, Ordinazioni, ed ogn' altra comunque denomi-

minata Disposizione, che possa essere stata fatta nel tempo de' cambiamenti politici di queste Provincie dopo la precipitata Epoca del primo Gennaio 1796.

Persuasi Noi del giusto interessamento de' rispettivi Corpi Pubblici, e degli altri Corpi, Collegi, ed Amministrazioni Comunali ora ripristinati per occuparsi seriamente a rimettere, in quanto loro appartiene, il buon ordine tanto necessario per il Reggio e Pubblico servizio, Ordiniamo, che il presente Nostro Proclama sia universalmente pubblicato, onde non se ne possa in verun tempo allegare ignoranza.

Dal Quartiere Generale di Padova li 6.
Febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Commissario Civile.

Patroni Segretario.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA ec.

DOpo l'Ingresso delle I. I. R. R. Truppe in queste Provincie così della detta TERRA-FERMA attualmente soggette al Dominio dell'Augustissimo Imperatore, e Re FRANCESCO II. nostro Signore, essendo giusto, che da questi nuovi Sudditi si presti il dovuto Omaggio, e Giuramento di Fedeltà, ed Obbedienza, abbiamo determinato, che per agevolare l'adempimento di quest'Atto debba osservarsi quanto siegue.

I. Tutti i Corpi Pubblici delle Città ripristinati nelle relative Funzioni, ed attività a termini di altro Editto della data d'oggi dovranno prestare col mezzo di due, o tre Individui a ciò specialmente delegati da cia-

scun Corpo il detto Giuramento nelle mani del rispettivo Comandante Militare nel giorno che dal medesimo verrà stabilito; al qual effetto gli accordiamo le abilitazioni, e facoltà necessarie a riceverlo, ed a legittimare la solennità di quest' Atto.

2. Tale Giuramento dovrà egualmente prestarsi da tutti i Corpi Ecclesiastici sì Regolari, che Secolari, e per essi dai rispettivi Superiori, e dalle prime due Dignità previa una precedente Delegatione Capitolare da esibirsi al rispettivo Comandante. E rispetto all'ordine da tenersi per la prerogativa di preminenza che per avventura potesse competere a qualche Corpo si osserverà quanto sotto l'antico Governo era di pratica nelle Funzioni Pubbliche.

3. In Campagna il Giuramento si presterà da ciascun Capo di Famiglia, e si riceverà dai Parrochi in giorno Festivo, e dopo la Celebrazione della Messa solenne alla presenza d'un Notaro, ed in di lui mancanza del Sindaco del Luogo per l'autenticità dell' Atto che dovrà risultare da un Registro, o Elenco delle singole Persone che avranno prestato il Giuramento.

Siamo persuasi che da ciascuno, cui spetta verranno portate a compimento col dovuto Zelo le disposizioni contenute in questo Proclama da pubblicarsi tanto in questa Città, quanto negli altri consueti Luoghi delle suaccen-

cennate Provincie, onde non se ne possa allegare ignoranza.

Dal Quartier Generale di Padova li 6.
Febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Commissario Civile.

De Ceresa Segr.



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVEDITORI,

ED ANZIANI.

Rendono note a lume universale le graziose clementissime disposizioni dell' Augusto Nostro SOVRANO contenute nell' infra-scritto Ordine. Eccitano poi l'attività de' Commercianti Nazionali ad approfittare della Cesarea beneficenza procurando a vantaggio

di questa Popolazione le necessarie sussistenze delle quali abbisogna.

Treviso li 13. Febbraro 1798.

Altenier Azzoni Avogaro Proveditor
Presidente.

Patrizio Adimari Proveditor.

Baldissera Picoli Proveditor.

Nicolò Coletti Proveditor.

Fioravante Olivi Proveditor.

Girolamo Bonifaccio Proveditor.

Antonio Pasetti Proveditor.

Valentino Rigamonti Proveditor.

Steffano Alberti Nodaro Cancellier.

SEGUE L'ORDINE SUACCENATO.

IN vista di un rescritto di questo R. I. Consiglio di Guerra del giorno 30. Gennaro è da rendersi noto il Reggio Ordine alli Conservatori, e Custodi dei Confini della Carintia, e Crania che stante le necessità urgenti delle novelle Provincie alla Casa d' Austria aderenti viene permesso d' estrarre da qualunque parte della Monarchia non solo bestie Bovine, e cornute, ma eziandio qualunque sorte di vettovaglie rilasciando ordini i più pressanti a Militari acciò venghino

no presi sott'occhio que'tali, che tentassero di estrarre questa sorte di genere nella Cisalpina.

Dal Quartiere Generale di Padova li 8. Febbraro 1798.

IL CONTE DI WALLIS.



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A.

AVendo intrapreso in ordine al Proclama 6. Febbraro corrente di S. E. OLIVIERO Co: WALLIS Ciambellano attuale di S. M. Imperiale, Reale, Apostolica, Generale d'Artiglieria, Proprietario d'un Reggimento d'Infanteria, e Comandante Generale dell'Armata d'Italia, il Governo Provvisorio di questa Città, e Provincia, e trovando necessario di render pubblica l'espressa volontà di S. E. fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che

Che in ordine all' Articolo IV. del Proclama stesso doveranno immediatamente esser ripristinati in cadaun Castello, Borgo, e Comunità li Rappresentanti, Sindici, e Governatori, ch'erano in Carica all'epoca primo Gennaro 1796.; così che abbiano verificarsi anche in tal parte le Sovrane Pubbliche disposizioni.

Vicenza li 11. Febbraro 1798.

Nomi degl' Illustrissimi Signori Deputati.

(D. Luigi Squarzi Dott.

(D. Lodovico Volpe Borsello

(D. Galeazzo Calderari

(D. Giovanni Leoni Montanari

(D. Giacomo Licinio Muzan

(D. Gaetano Trissino.

Faustin Palazzi Rasoniere Prov.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNPRI
D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

AD oggetto, che tranquillizzato resti l'interesse di quelli, che all' Ex-Commissione alle Biade somministrarono denari per l'importante oggetto di sua istituzione, e nel tempo stesso sia fatto presente a questa Popolazione l'impegno indefesso, che SS. SS. Illustriss. nutrone per il bene della medesima; sono devenute ad ordinare la stampa del seguente Decreto ad universale cognizione.

SEGUE IL DECRETO.

Addì 12. Febbraro 1798.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
I N F R A S C R I T T I .

LA dettagliata relazione de' Soggetti componenti la Ex-Commissione per la provvista di Biade rappresenta gli oggetti, per li quali fu essa istituita, la garanzia degli Estimi a cauzione di quelli, che somministrarono denaro per fare gli acquisti, la particolare generosa specialità di alcuni de' Soggetti medesimi a sicurezza di una gran parte de' Capitali rinvenuti, e tutto quel più, che con tanto merito fin dalla sua istituzione dalla Ex-Commissione medesima fu a comune vantaggio con diligenza operato.

Se interessanti però furon gli oggetti, che determinarono l' elezione di que' Soggetti al tempo di loro istituzione, di una eguale grave importanza rimarcando SS. SS. Illustriss. anche in presente la necessità, che continui la benemerita opera loro, determinano, che in via di riconferma sieno, e s' intendano destinati tutti que' soggetti stessi, che la pre-
det-

detta ex-Commissione rappresentavano, la quale da qui innanzi porterà il nome di Offizio alla provvista de' Grani, quali continuando nelle lodevoli intraprese forme a porgere il testimonio zelante delle cure loro nell'interessatissimo argomento, assicurati restino anche per l'avvenire di quell'aggradiamento pubblico, che in presente ad essi viene rimarcato, e che con tutta ragione attribuir si deve allo sperimentato zelo, con che diressero finora li propri studj al miglior essere di questa Popolazione, che diventa l'argomento più premuroso delle cure della Pubblica Rappresentanza.

Il che fu preso con tutti li voti.

Nomi degl' Illustrissimi Signori Deputati.

- (D. Luigi Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Antonio Nicolò Monza
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Prev.
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addi 16. febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

vol. 2. N.º IV.

D

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

ABolite dall' Articolo XXX. del Proclama 6. Febbrajo corrente di S. E. Oliviero Co: di WALLIS Giambellano Attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica le Leggi, Ordinazioni, ed ogni altra comunque denominata Disposizione, che possa esser stata fatta dopo l'epoca del primo Gennajo 1796. conseguentemente ne deriva, che tutti quelli, li quali a quel tempo godevano de' particolari legittimi Diritti, rientrano nel libero godimento de' medesimi, e nell' esercizio di quelle facoltà, ch'erano loro state concesse.

Ad oggetto però, che non abbiasi da alcuno ad infingere ignoranza della pubblica Sovrana Volontà nel proposito, fanno SS. SS. Illustriss. pubblicamente intendere, e sapere:

Che tutti quelli, ch'erano in pacifico possesso all'epoca di sopra citata nel diritto d' Imposizione di far Osteria, e Beccaria, come

me pure di qualunque altro privativo, sono, e s'intendono rientrati nel libero esercizio di quelli, cosicchè liberamente possano godere di que' Diritti, e Facoltà, che derivanti da Pubbliche concessioni, e da ciascun altro legittimo Titolo erano allora ad essi competenti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e nel Distretto ad universale notizia.

Vicenza li 13. Febbrajo 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Antonio Nicolò Monza
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Prov.
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addì 14. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GE ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Rientrato nell'esercizio de' propri diritti l'importantissimo Offizio de' Sigg. Cavalieri di Comun, a cui è affidato l'interesse della Popolazione ne' rapporti dell'Annona, devono conseguentemente li Venditori tutti de' Generi, e Commestibili riconoscere le Leggi, ch'erano vigenti nell'epoca primo Genajo 1796., non che quelle dipendenze tutte, che in un tanto interessante argomento rendonsi necessarie.

Onde non abbia però alcuno ad infingerne ignoranza fanno SS. SS. Illustriss. pubblicamente intendere, e sapere:

Che dal solo Francesco Antonio Silvestri pubblico Bolladore saranno bollati, e marca i li Pesi, e le Misure, con quali devon-
si verificare le vendite, e comrede de' Generi, e Commestibili tanto in questa Città, che nell'intiero Distretto con que' metodi, discipline, ed emolumenti, che all'epoca di

sopra citata si attrovavano in osservanza; cō-
sicchè non potrà da alcun altro esercitarsi l'
ufficio di Bolladore, mentre in caso diverso
saranno puniti li trasgressori a norma delle
Leggi.

Ed il presente resta raccomandato allo ze-
lo delli Sigg. Cavalieri di Comun per l'
inalterabile sua esecuzione.

Sarà stampato, pubblicato, ed affisso in
questa Città, e nel Distretto ad universale
cognizione.

Vicenza li 13. Febbrajo 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarsi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Antonio Nicolò Monza
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Provi.
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addi 14. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pub-
blico Trombetta alla solita Loggia; così ri-
ferendo Pietro Brunello Guardia.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGIMENTO D'INFANTERIA E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

DOvendosi dagli Abitanti di questa Città prestare l'Omaggio, e Giuramento di fedeltà, ed obbedienza all'Augustissimo Imperatore, e Re FRANCESCO II. Nostro Signore, abbiamo determinato, che per l'adempimento di quest'Atto debba osservarsi quanto segue.

Primo. Si raduneranno i Patrizj con l'intervento d'un Notaro nel Palazzo Ducale per nominare dodici de' loro Individui, alli quali verranno in qualità di Delegati conferite le necessarie facultà, ed abilitazioni per il succennato Omaggio, e Giuramento di fedeltà, ed obbedienza da prestarsi a nome del Corpo delegante, che

si

si riceverà da Noi medesimi nella Casa di nostra Abitazione nel giorno 25. del Mese corrente a mezzo giorno, abilitando Noi tutto il Ceto de' suddetti Patrizj a potersi convocare per tal effetto in figura di Corpo legittimo.

Secondo. Tale Giuramento dovrà egualmente prestarsi da tutti i Corpi Ecclesiastici, sì Regolari, che Secolari, e per essi dai rispettivi Superiori, e dalle prime due Dignità previa una Delegazione Capitolare da esibirsi: E rispetto all'Ordine da tenersi per la prerogativa di preminenza, che per avventura potesse competere a qualche Corpo, si osserverà quanto sotto l'antico Governo era di pratica nelle Funzioni Pubbliche.

Terzo. Per gli altri Sudditi Abitanti in questa Città restano incaricati i rispettivi Parrochi di ricevere il Giuramento da ciascun Capo di Famiglia, e questo dovrà farsi in giorno Festivo, e dopo la Celebrazione della Messa Solenne alla presenza d'un Notaro per l'autenticità dell'Atto, che dovrà risultare da un Registro, o Elenco delle singole Persone, che avranno prestato il Giuramento.

Non dubitiamo, che anche in questa occasione verranno portate a compimento col dovuto zelo da ciascuno, cui spetta le disposizioni contenute nel presente Proclama da pubblicarsi in questa Città, riservandoci
di

di manifestare in breve le ulteriori direzioni sopra il metodo da tenersi per l' Atto del Giuramento, che dovranno prestare tutti gli Abitanti del Dogado.

Venezia 19. febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Commissario Civile.

De Ceresa Segretario.

GL' IL V.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'

DI VICENZA.

REpristinati per Sovrano Comando manifestato col Proclama 6. Febbraro corrente di Sua Eccellenza OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, Generale d' Artiglieria, Proprietario di un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec. nell' attività, libero esercizio, e godimento dei Privilegj, e Funzioni praticate sotto l' antico Governo, riassumono il grave, e geloso incarico, nel quale prestandosi col più vivo fervore, a preservazione della benemerita Specie Bovina, specialmente attesa la continuazione della Epizootia, confermano li Proclami in addietro emanati nel proposito, ordinando in pari tempo l' impreteribile, e rigorosa esecuzione degli Articoli seguenti.

I. Allo scoprirsi di qualunque malattia de' Bovini di questa Provincia sarà dovere di
vol. 2. N.º V. E ogni

ogni Proprietario rendere avvisati li Governatori del proprio Comune, o Deputato di Sanità, dai quali sarà prontamente denunziata con giuramento in iscritto a quest' Ufficio colla comparsa personale del Decano, o di uno dei Governatori stessi, coll' indicare precisamente il carattere della medesima, al cui oggetto, con l' opera del Perito, e con li soliti riguardi, saranno fatte le necessarie osservazioni sopra l' Animale malato, e coll' esprimere il nome del Proprietario, il numero degli Animali con distinzione dei sani dagli ammalati; in pena tanto alli Proprietarij, quanto alli Capi del Comune inobbedienti di Duc. 10. per cadauno, ed al caso ne derivassero funeste conseguenze anche di pena afflittiva: avvertendo, che per sottrarsi dalle pene, non valerà alli Proprietarij l' attribuire l' omissione a' Custodi, ma saranno essi per quelli tenuti, restando assolutamente proibito il far giungere la Denunzia con Lettere, o per private Persone, da quali non si possono ritrarre le occorrenti informazioni.

II. Per togliere la comunicazione del Morbo si dovranno tosto levare da quella Stalla tutti gli Animali di apparente salute, e confinarli in situazione appartata dentro però dello stesso Cortile, che in riflesso alle attuali circostanze si vuole al momento dello scoprirsi di qualsiasi infermità assoggettato a

Se-

Sequestro, fino a tanto che dietro certificati riscontri possa l'Offizio divenire alle opportune deliberazioni.

III. Succedendo qualunque caso di morte sarà tenuto cadaun Proprietario di partecipare come sopra, e similmente li Decani, o Governatori di ricercare il Perito per gli occorrenti esami da farsi, sempre colli soliti riguardi di Sanità, affine abbia a riconoscere la causa della morte, e riferire con positivo giuramento, individuando partitamente ogni viscera dell'Animale, e le viziature, che avesse riscontrate in cadauna delle medesime, e così la qualità delle Carni, e ciò per attenderne le deliberazioni dell'Offizio; dovendo parimenti le Denunzie essere rassegnate personalmente in pena, e come nel primo Articolo.

IV. Resta vietato a qualunque Proprietario di vendere, quanto ad ogni altra Persona di comprare, e particolarmente ai Beccari Carni di Bovi decessi naturalmente, o di comprarne furtivamente da Stalle infette, o sospette, volendosi per eminenti riguardi di preservazione dell'umana vita, che non vengano acquistati Animali malati, o morti, se non saranno stati licenziati da quest'Offizio; in pena non solo della perdita dell'Animale, ma ancora di dover soggiacere sì gli uni, che gli altri a quelle pene afflittive, che sa-

ranno considerate corrispondenti alla qualità della Criminosa contraffazione, e delle calamità, che ne derivassero. Quindi per assicurarsi li Compratori, che siano stati licenziati dall' Offizio, dovranno farsi consegnare da' Proprietarij la liberazione a stampa, e conservarla appresso di essi per poterla, ricercati, esibire.

V. Non potranno macellarsi Animali Bovini in questa Città, e Provincia, quando non vengano scortati da giurata Fede dei Deputati di Sanità, e dove questi mancassero, da Fede dei Governatori di quel Comune, da Fede dei Governatori di quel Comune, comprobante non solo la loro salute, ma anco di essere stati acquistati da Stalle libere, nè potranno essere trasportate in queste Città Carni di tale Specie per farne vendita, senza che siano scortate dalle Fedi prescritte, in pena della perdita di essi Animali, e Carni, ed altre maggiori anche afflittive.

VI. Commessa alli rispettivi Deputati di Sanità, Governatori, e Decani dei Comuni l'esatta visita alle Stalle tutte situate nel loro Circondario, già incamminata, ed in parte verificata, viene ingiunto il più stretto obbligo agli ancora renitenti di rassegnarle immediatamente con dettagliata relazione individuante il numero, e lo stato dei Bovini, dovendo al caso trovassero qualche Stalla col-

pita, prima di sortire, usare le avvertenze di deponere il Camiciotto di cui dovranno essere muniti, scarpe, e barrete, e lavarsi la faccia, e mani con acqua tepida, ed aceto assieme mescolato, ripetendo l'obbligo a cadaun Comune di essere munito di due Camiciotti di tela cerata, o coperti di pece ossia catrame, e di occorrenti berrette, e ciò per gl' indispensabili usi di Sanità.

VII. Si conferma l'ordine di tenere li Cani da Guardia alla catena, e la proibizione delle Caccie così dette del Toro, non che delli Mercati, Fiere, e Riduzioni, niuna eccettuata, della Specie Bovina, solite farsi in questa Città, e Territorio, come pure ogni privata unione di un tal Bestiame per cambio, vendita, o altro traffico; in pena della confiscazione dei medesimi, ed anche afflittive.

VIII. Si rinnova parimenti il Bando contro li Pitocchi, Questuanti, e simili Persone, solite girare per le Ville, e ricovrarsi sopra le Teze, e Finili, che in verun modo non dovranno essere ricevuti.

IX. A maggior rilevazione della verità, ed a correzione dei Trasgressori sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione, con Denunzie di chiunque, anco secrete, e l'Accusatore riporterà premio.

Ed il presente sarà pubblicato in questa Città, e difuso circolarmente per il Territorio,

rio, reso anchè noto dall' Altare per l'im-
mancabile osservanza.

Data dall' Ufficio di Sanità, Vicenza 18.
Febbraro 1798.

- (Gabriele Anguissola Dott. Provvedit.
- (Ottavio Monza Provvedit.
- (Girolamo Giuseppe di Velo Provved.

Camillo Fabretti Cancell.

Addì 20. Febbraro 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pub-
blico Trombetta alla solita Loggia, molti
presenti ec: così riferendo Paulo Sartori
Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

Essendo necessario, che sia prestato il Giuramento da tutti li Pubblici Corpi di questa Città reprimati giusto l'Editto 6. Febbrajo corrente di S. E. OLIVIERO. Co: di WALLIS Ciambellano attuale di S. M. Imperiale Reale Apostolica, Generale d' Artiglieria, Proprietario d' un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec.; ed avendo S. E. Tenente Maresciallo Baron KRAY destinata la giornata di Venerdì 23. Febbrajo pur corrente, onde si verifichi la solennità di un tale Atto; fanno S.S. S.S. Illustrissime pubblicamente intendere, e sapere:

Che per la mattina di detto giorno 23. Febbrajo corrente tutti li Corpi Pubblici di questa Città debbano aver eletti li Soggetti, che prestar dovranno il detto Giuramento; cosicchè essi Pubblici Corpi precedentemente radunandosi dietro le forme ad essi rispetti-

vamente competenti deveniranno alle dette elezioni, che rassegnar sollecitamente dovranno alla Camera di S. S. S. S. Illustrissime per le opportune riconoscenze.

Vicenza 19. Febbrajo 1798.

Vidi

Bar. KRAY Tenente Maresciallo.

Nomi di sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Girolamo di Tiene
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Antonio Niccolò Monza
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Prov.
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addì 20. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia; molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' IL-

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DIVICENZA.

Onde sia a pubblica, ed universale cognizione la Deliberazione del Sig. ANDREA DE BORBEL Maggiore dell' Inclito Reggimento Samuel Cav. Gyulay, e Comandante in questa Città;

S.S. S.S. Illustriss. hanno della Deliberazione medesima commessa la stampa sì in Tedesco, che in Italiano idioma, e la pubblicazione di quella ne' luoghi soliti.

Vicenza 17. Febbraro 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Alvise Squarzi Dott.

(D. Lodovico Volpe Borsello.

(D. Galeazzo Calderari.

(D. Girolamo di Tiene.

(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.

(D. Giovanni Leoni Montanari.

(D. Giacomo Licinio Muzani.

(D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Prov.
della Magnifica Città Mand. ec.*

SEGUE LA DELIBERAZIONE

SUDDETTA.

Vol. 2. N. V.

E

Von

VON hiesigen Plaz Comando wird zur
allgemeinen Wissenschaft bekandt gemacht,
dass alle jene Offiziers Welche sich von
fremden Puisances oder Staaten in hiessiger
Stadt aufhalten, sich längstens bis morgen
als den 18. dieses Mittags bei S.^r Exce-
lenz den Herrn Feld Marschal Lieutenant Ba-
ron KRAY und bei Endes gefertigten zu
malden haben.

Signat. Vicenza am 17. Februarj 1798.

BORBEL Major
und Stadt Comand.

SEGRETE
SUBDITTA

Von

IL

L Comandante di questa Piazza rende noto, che tutti gli Officiali di Potenze Esterre, i quali attrovansi in questa Città, debbano andare ad enunziarsi, al più tardi al mezzo giorno di dimani, sarà li 18. corrente, a S. E. Tenente Maresciallo Barone KRAY, ed anche al qui sottoscritto.

Segnat. Vicenza li 17. Febbraro 1798.

BORBEL Maggiore,
e Comand. di Piazza.

Addi 18. Febbraro 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Affine che sia universalmente noto l'Ordine preciso del Sig. ANDREA DE BORBEL Maggiore dell' Inclito Reggimento Samuel Cav. Gyulay, e Comandante in questa Città; hanno S.S. S.S. Illustriss. dell' Ordine medesimo comandata la Stampa, tanto in idioma Tedesco, che in Italiano, e la di lui pubblicazione a' luoghi soliti.

Vicenza 17. Febbraro 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Girolamo di Tiene
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Prov.
della Magnifica Città Mand. ec.*

SEGUE L' ORDINE SUDDETTO.

Es

ES ist einem hiesigen Uhrmacher eine goldne Sakuhr gestossen werden; Solte daher zu irgend einem andern Uhrmacher, oder sonstigen Käufer von verdächtigen Personen wes Standes sie immer sind eine solche Sakuhr zum Verkauf angetragen werden, so sind die Verdächtigen Verkäufer anzuhalten, und die Sache alsogleich anzuzeigen.

E stato rubato un Orologio d' oro da scarsella ad un Fabricatore d' orologi, perciò se alcuno avesse comperato un' Orologio di tal sorta da qualche sospetta persona, denunzi l'affare, e sia trattenuto il venditore qualunque egli sia.

Signat. Vicenza am
17. Februarj 1798.

Segnato a Vicenza
li 17. Febbrajo 1798.

BORBÉL Major
und Stadt Comd.

BORBÉL Maggiore
e Comandante della
Piazza.

Addi 18. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL II-

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

AVendo SS. SS. Illustriss. stabilito il Calamiere delle Carni a' Beccaj, e Robolini di questa Città:

Fanno perciò pubblicamente intendere, e sapere a cadaun Beccajo, e Robolino, che non ardisca di vendere le Carni infrascritte, se non alli prezzi qui sotto descritti, altrimenti contraffacendo sì in molta, che in poca quantità, sarà mandato irremissibilmente alla Legge, quante volte sarà trovato in contraffazione.

Sarà anche preciso dovere de' Beccaj, e Robolini nella vendita delle Carni, chiamar prima il peso, e poi l'importar delle medesime ad intelligenza del Compratore, in pena a cadaun inobbediente ad arbitrio di SS. SS. Illustriss., oltre a quelle, che derivar potessero dalle invenzioni de' Sigg. Cavalieri di Comun.

SEGUE IL CALAMIERE.

Car-

- Carne di Manzo di buona, e perfetta qualità esclusi li Bovi della Dalmazia, senza zonta di testa, e piedi alla libbra Soldi ventuno _____ Soldi 21.
- Carne di Vitello di buona, e perfetta qualità senza zonta di testa, e piedi alla libbra Soldi ventisei _____ Soldi 26.
- Carne di Vacca alla libbra Soldi dieciotto _____ Soldi 18.
- Carne di Castrato di buona, e perfetta qualità, esclusi quelli di Oltremare, alla libbra Soldi dieciotto _____ Soldi 18.
- Carne di Pecora, e Capra alla libbra Soldi quindici _____ Sold. 15.

E nel Territorio si venderanno tutte le sudette Carni un Soldo almeno alla libbra di meno delle stesse.

Dovrà il presente esser tenuto affisso, e pubblicamente esposto nelle Beccarie a chiara intelligenza d'ognuno per la sua pontual esecuzione; ed in caso che venisse levato, s'intenderanno li Beccaj, e Robolini incorsi nella pena di Lire venticinque de piccoli, da esser loro levata da' Sigg. Cavalieri di Comun, al benemerito zelo de' quali resta raccomandata l'esecuzione del presente.

*Particola tratta dal Capitolare de' Signori
Cavalieri di Comun al N. 60.*

Li Compratori dicano liberamente il giusto prezzo della Roba comprata sotto pena di lire venticinque, di perder la Roba, e come in esso Capitolare.

Vicenza li 18. Febbrajo 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarsi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Girolamo di Tiene
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Gaetano Trissino.

Giuseppe Maria Colletti Rasoniere Mand. ec.

Addi 18. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia; molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'

DI VICENZA.

PER allontanare li disordini, e le frodi che a danno della Popolazione potesse la malizia e soverchia venalità de' Beccari Robolini introdurre in questa Città, trovano del sacro loro dovere, e di quella indefessa cura, che furono in ogni tempo l'inviolabile oggetto delle loro applicazioni, di rinnovare nella parte riguardante il Macello delle Vacche, e Pecore le seguenti risolute prescrizioni.

I. Nella solita Beccaria di S. Michele soltanto resta permesso l'ammazzar Vacche, e Pecore, che abbiano fruttato, o non, escluso ogni altro Pubblico, e privato Macello, e particolarmente quello delle Beccarie Grandi a S. Paolo.

II. Prima del Macello in detto Luogo di S. Michele saranno le Vacche, e Pecore vedute vive dal Perito nostro, che unito alla Guardia dell' Offizio dovrà in ogni occorrenza portarsi a quella Beccaria, e dopo ammazzate non sarà permesso nessun asporto, se prima non verranno esaminati li Polmoni, Milza, Core, Fegato, ed ogni altra

viscera, e così le Carni dal Perito, il quale, al caso conoscesse alcun Animale infetto da morbo, o insalubre per la qualità, dovrà sospenderne la vendita, e farne esposizione in iscritto a quest' Offizio per le opportune deliberazioni; ed al caso le riconosca sane dovrà il Perito bollarle nei quattro quarti col Bollo dell' Offizio.

III. Ritrovandosi Carni di Vacca, e Pecora in qualunque luoco senza il predetto Bollo, si dovrà dalli Ministri fare l' asporto, e denunziarlo a quest' Offizio, e così saranno asportate, qualora si trovassero anco bollate, nel Luogo detto delle Beccarie Grandi.

IV. Dovrà la Guardia tener nota di tutte le Vacche, e Pecore, che venissero amazzate in detta Beccaria di S. Michele, e di giorno in giorno presentarla a quest' Offizio, e chiudere immancabilmente alle ore venticquattro, o sia nel far della notte la Porta di detta Beccaria, ed al comparir del giorno aprirla con la chiave, che esiste affidata alla sua responsabilità, non potendo mai consegnarla ad altri senza nostro permesso.

V. Per qualunque mancanza, o trascurata attenzione alli doveri, ai quali sono richiamati li suddetti Perito, e Guardia, sarà il colpevole irremissibilmente sul momento dimesso dall' impiego, ed anche punito afflittivamente al caso di maliziosa contravvenzione, o interesse.

VI. Chiunque altro ardisse contraffare in alcuna parte alla presente nostra risoluta intenzione, incorrerà nella perdita delle Carni, e sarà anche soggetto a pena afflittiva, a misura delle circostanze, e per tale effetto verrà tenuto aperto Processo d' inquisizione.

Sia il presente pubblicato, ed affisso ai Luoghi soliti, e particolarmente mantenuto affisso alli due Macelli antedetti a lume dei Beccari Robolini, ai quali sarà anche consegnato per l'impreteribile adempimento.

Data dall' Offizio di Sanità li 20. Febbrajo 1798.

(Gabriele Anguissola Dott. Provved.

(Ottavio Monza Provved.

(Girolamo Giuseppe di Velo Provved.

Camillo Fabretti Cancell.

Addi 20. Febbraro 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Paulo Sartori Guardia.

LETTERA

DI SUA ECCELLENZA BARON DE THUGUT
PRIMO MINISTRO DI S. M. I. DIRETTA
A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA MON-
SIGNOR FEDERICO MARIA DEL S. R. I.
CONTE DE GIOVANELLI CONSIGLIERE IN-
TIMO ATTUALE DI STATO DI S. M. I. R.
APOSTOLICA ec. ec. PER DIVINA CLE-
MENZA PATRIARCA DI VENEZIA, E PRI-
MATE DELLA DALMAZIA ec.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA.

IL vivo zelo di V. E. Rev. pel manteni-
mento della Santa Cattolica Religione, e l'
attaccamento ereditario nella di lei Famiglia
anche per vincoli di vassallaggio verso l' Au-
gustissima Casa d' Austria sono sicuri garanti
dell' esultanza, che produrrà al di lei animo
il felice passaggio di Venezia dallo Stato di
Anarchia al Clemente Dominio di S. M.
Quindi è che qualunque eccitamento a V. E.
Rev. per cooperare colle di lei pastorali sol-
le-

lecitudini alla conservazione della Pubblica
 Tranquillità, e alla Ubbidienza del Popolo
 Veneziano al suo nuovo Sovrano sarebbe to-
 talmente superfluo. Mi ha però S. M. or-
 dinato di scrivere a V. E. Rev. per assicu-
 rarla e della sua special propensione verso la
 di lei Degna Persona, e del suo preciso vo-
 lere, che la Religione, e la Santa Morale
 sieno con tanto impegno maggior coltivate
 fra il di lei Gregge, quante più sono state
 attaccate in questi ultimi tempi le sacre basi.
 Niuno può cooperare a sì pie Sovrane In-
 tenzioni meglio di V. E. Rev., ch'è ben
 giustamente l'oggetto del commune amore,
 e della venerazione del di Lei Gregge, e
 niuno saprà a ciò scegliere i più opportuni
 mezzi, a facilitarle i quali, anche per ri-
 metter nell'ordine tutte le cose spettanti al-
 la Religione, e alla Disciplina Ecclesiastica
 troverà ella, nelle Persone, che sono pro-
 visoriamente incaricate del Governo di Ve-
 nezia le necessarie disposizioni, tali essendo gli
 ordini che dati sono da S. M., la quale pie-
 namente riposa su la nota attività dell'E. V.
 Rev., e della medesima si ripromette il Po-
 polo Veneziano, e principalmente il Clero
 sì Secolare, che Regolare, sempre attaccato
 a doveri della Religione, e della sudditan-
 za. Con tanto maggior piacere adempio al-
 le Commissioni Sovrane verso V. E. Rev.,
 quanto più vivi sono in me i sentimenti di
 di-

distinta considerazione, co' quali ho l'onore
di essere.

Di V. E. Reverendissima.

Vienna 13. Gennaio 1798.

Devotiss. Obl. Servitore
Il Baron di THUGUT.

PRO-

P R O C L A M A .

A Norma delle veglianti leggi Militari vengono a ciascuna persona Civile proibite le compre di Effetti errariali, cioè di Monture, scarpe ec.; osservo però che alcuni si fanno lecite tali compre, e perciò mi dò la cura col presente mio Ordine d'ammonire ciascuno a voler in avvenire tralasciare tali compre sotto qualsisia pretesto avessero a succedere, nè da veruna persona sii Militare o Civile, mentre l'eccedente di questo mio Ordine non solo perderà il comperato, ma bensì verrà punito a norma delle leggi Militari soprannominate, le quali del tutto proibiscono tali negoziazioni.

Verona li 17 Febbrajo 1798.

BARON DE KERPEN
Tenente Maresciallo.

Verona 17. Febbraro 1798.

A Norma dell'arrivatomi ordine di Sua Eccellenza il Comandante Generale Conte de WALLIS viene incorporata al Territorio Veronese quella parte di Paese al di là del Lago di Garda appartenente per l'avanti al Territorio Bresciano, ed ora colla nuova linea di demarcazione caduta sotto il dominio Austriaco.

Per prestare adunque l'omaggio, e dovuto giuramento di fedeltà avranno quei Paesi da osservare ciò, che nell'occhiuso ordine di Sua Eccellenza il Conte de WALLIS vien ordinato.

Per quello pure che riguarda il Corpo Ecclesiastico avrà questo da dipendere in ciò, che lo richiedono li affari politici da Monsignor Vescovo di Verona.

Affine di porsi in cognizione de' confini di questi Paesi spedisco pure per parte del Consiglio Veronese il Conte GIO: BATTISTA RIDOLFI unito ad un Ufficiale Imperiale.

BARON DE KERPEN
Tenente Maresciallo.

ALLI SIGNORI DEPUTATI
DELLA CONTRADA DI

PER ordinare possibilmente gli Alloggi Militari nelle Case dei Privati, onde ne sia fra essi ripartito il peso, e sieno sollevate le persone indigenti, si rende necessario all'Aulica Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze il sapere la quantità delle Case, e dei luoghi che possono alloggiar Uffiziali, e Soldati in codesta Contrada. Si fa quindi a ricercare le Signorie loro di rilevare, e produrre alla Deputazione una distinta ed individuata nota nello spazio di giorni delle Case tutte della loro Contrada, che sono capaci di somministrar Alloggi, specificando il numero del Rione, quello della Casa, il nome, e cognome del proprietario, o dell'affittuale, la quantità, e qualità dei luoghi che può prestare a tal uso, se abbia stalla, o no, se le camere possano servire per Uffiziali, o Soldati comuni, e quanti degli uni, e degli altri per ogni Casa, e se vi sieno presentemente Militari alloggiati, con tutte quelle maggiori, e più specificate indicazioni, che dalla visita locale saranno dalle Signorie loro credute opportune per il miglior sistema dell'affare. Per il buon

andamento del quale sono vivamente eccitate a farne ocular conoscenza con visite personali, sicura la Deputazione, che non vi sarà chi voglia con pericolo evidente di esporsi a disgustose conseguenze, menomamente oppondersi, trattandosi di un oggetto, che interessa non solo il servizio delle Imperiali Regie Truppe, ma il sollievo ancora della Classe men comoda degli abitanti.

Verona dalla Deputazione suddetta il
di . . . Febbrajo 1798.

Gio: Battista Gajoni Deputato.
Orazio Marchese Sagramoso Deputato.
Cesare Conte Bevilacqua Deputato.
Giovanni Conte d' Emilj Deputato.
Il Kav. Co: Francesco Campagna Deputato.
Girolamo Conte Lando Deputato.

Bartolommeo Meriggi
d'Azzalini Cancell.

A V V I S O .

LO stato deplorabile , in cui presentemente si trovano le Casse di questa Città del tutto esinanite , ed esauste , e la necessità di sostenere i pesi naturali , che loro incombono , nell' Atto di rendere indispensabile un qualche espediente , che ne ravvivi l' azione per tutti que' rami amministrativi , che la richiedono , potrebbero anche determinare li Rappresentanti quest' Aulico Consiglio provvisorio alla scelta d' un partito oneroso alli catasticati Contribuenti alle pubbliche imposte , il quale pur troppo sarebbe giustificato dall' esigenze d' una reale istantanea necessità . Ma per divenire ad una tale risoluzione , e proporla al Consiglio converrebbe o non conoscere la situazione della maggior parte de' possidenti abbattuti dalle passate calamità , od essere crudelmente insensibili sù gli effetti commoventi delle medesime . Rifuggendo pertanto il pensiero de' Provveditori di Comun Rappresentanti l' Aulico Consiglio da tutto ciò che potesse aver titolo , od effetto d' un nuovo gravame , all' unico espediente s' appigliano , che in aspetto il più dolce , e gradevole viene lor suggerito dalla conoscenza degli animi generalmente docili e giusti de' propri

Con-

Concittadini, e d'ogni Classe degli abitanti di questa Provincia.

Moltissimi ve nē sono tra essi, che o per sofferte sciagure, o per altre diverse combinazioni si trovano tutt'ora in riflessibile difetto de' pagamenti delle Gravezze ordinarie alle lor Dite incumbenti; e se d' esempio de' loro simili i quali tuttocchè danneggiati hanno con lodevole sacrificio sostenuto i pesi reali in proporzione della lor possidenza, e le viste urgentissime dell' istantanea necessità di queste Pubbliche Casse si devono rendere sensibili, e pronti ad accorrere con ogni sollecitudine ai bisogni della lor Patria, ben a ragione si promettono essi Provveditori nell' affluenza di non tenui acconti e di saldi, un' effetto relativamente proporzionato alle concepite loro speranze.

Vogliano essi debitori residui, massime nelle presenti circostanze, animare, e riaccedere il loro zelo; e seguendo l' esempio plausibile di quelli, che gli hanno preceduti, aggiungere alla giusta, e volonterosa loro prontezza il riflessibile merito d' aver ridonato un principio di qualche vigore alla rinascete Amministrazione di questo Pubblico.

Verona dall' Ufficio degli Imperiali Regi Provveditori li 18. Febbraro 1798.

Angelo Co: Lavagnoli)
Alessandro Co: Lando) Provveditori.

Girolamo Rivaneli Cancell.
NOI

(62)

N O I

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

TRovando Noi necessario di togliere qualunque incertezza del Pubblico nella circolazione della Moneta di Carantani *Dodici*, e di Carantani *Sei*, si dichiara, che la prima dovrà riceversi per Soldi *Venti*, e la seconda per Soldi *Dieci* correnti di Valuta Veneta.

Ed all'effetto, che di questa Nostra dichiarazione non possa allegarsi ignoranza ordiniamo, che il presente Nostro Proclama sia pubblicato nei modi consueti in questa Città, e nell'altre Provincie:

Venezia 26. febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Commissario Civile.

De Ceresa Segr.

A PUB.

A PUBBLICA NOTIZIA

SI fa sapere che domani giorno di Sabato 24. Febbrajo anno corrente 1798., vi sarà nel Palazzo della Ragione udienza delle Cause Civili; ed in conformità dell' Ossequiato Editto 6. Febbrajo corrente, e successive Lettere di Sua Eccellenza, il Signor Conte **OLIVIERO DE WALLIS** Comandante Generale l'Armata d'Italia, del giorno 21. Febbrajo corrente, sederanno li Giudici Ordinarij dell'Epoca primo Gennajo 1796, e gli altri Giudici recentemente eletti dall' Au- lico Generale Consiglio Provisorio, tra' quali vi sarà anco l' eletto Giudicente, con facoltà di giudicare le Cause Summarie, nel modo che correva nell' Epoca suddetta.

Verona 23. Febbrajo 1798.

*Il Cancelliere dell' Aulico Consiglio
Provisorio Gen.*



Udine 23. Febbraro. 1798.

LI Rappresentanti Provisorj le I.I. R.R. Autorita Centrali del Friuli resi consapevoli da S. E. Il Sig. Maresciallo Tenente B. Monfrault Comandante Militare del Friuli dell'

av-

avviso pervenutogli dal Supremo Generale Comando sopra la permessa introduzione di Animali Bovini, fanno d'Ordine dell' E. S. pubblicamente intendere, e sapere per norma di chiunque, e massime delli Direttori, ed Amministratori delle Regie Mute confinanti.

Che qualunque Persona, che vorrà d'ora innanzi portarsi nel Cranio, Carintia, Tirolo, Stiria, ed altre Provincie di S. M. I. dovrà nelle Provincie medesime munirsi dei *Passi* ossia Licenze necessarie per averne ovunque la libertà della franca introduzione a queste parti senza il Dazio consueto: avendo già la Cesarea Regia Corte incaricato li Governatori delle Provincie sopradette di dispensare li *Passi* suddetti a tutti quegli Individui, che si presenteranno a far l'acquisto di Animali Bovini, purchè siano muniti del conveniente Passaporto di quest' Aulico Provisorio Governo del Friuli in Udine.

(Nicolò Dragoni Rappresentante.

Andrea Brunelleschi Canc. Centrale.

Addi detto fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città previo il suono di Tromba per me Pietro Rubini pubblico Trombetta in concorso di Paolo &c.

GL' IL-

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
DEPUTATI
DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

PER rendere ad universale cognizione l'Ordine del Sign. ANDREA DE BORBEL Maggiore dell' Inclito Reggimento Samuel Cav. Gyulay, e Comandante in questa Città, hanno S.S. S.S. Illustriss. dell' Ordine medesimo commessa la stampa tanto in Tedesco, che in Italiano idioma, e la di lui pubblicazione a' luoghi soliti.

Vicenza 25. Febbraro 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello.
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
- (D. Giovanni Leoni Montanari.
- (D. Giacomo Licinio Muzani.
- (D. Girolamo di Tiene.
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoiere
della Magnifica Città Mand. ec.*

SEGUE L' ORDINE.

vol. 2. N. IX.

I

Es

ES haben sich in der vorigen Nacht von einem König. Kauserl. Transport 2. gemeine von Regiment Geun Laudon aus der Kirche San Angeli entfernt und sind bis nun noch nicht zu ihren Transport zurückgekehrt Solten diese zwei Gemeine Soldaten Namens Jacob Woszyne , und Martin Kounakowsky beide geboren Pollen , beide in grun und rother Mondaur gekleidet, sich in einem Hause aufhalten , so vare solche auf die Hauptwache unter dafür haltung des Haus Inhaber anzuzeigen .

Signat. Vicenza am 24. Februarij 1798.

BORBEL Major
und Stadt Comd.

LA Notte scorsa sono fuggiti dalla Chiesa degli Angeli due Soldati d'un Trasporto di S. M. I. R., i quali appartengono al Reggimento Geun Laudon, nè sono più ritornati.

Questi due Soldati si chiamano, l'uno Giacomo Vosznye, e l'altro Martin Kou-nakowsky, tutti due Polacchi, e vestiti con Uniforme verde, e rosso; se essi fossero nascosti in qualche casa, si avverte il Padrone della stessa di doverli denunziare alla Gran - Guardia.

Segnat. Vicenza li 24. Febbrajo 1798.

BORBEL Maggiore
e Comand. della Città.

Addì 25. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia; molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Affinchè la seguente Tariffa sia a comune, cognizione ed immancabilmente osservata hanno S.S. S.S. Illustriss. della medesima ordinato la Stampa, e Pubblicazione ne' soliti Luoghi.

Vicenza 26. Febbrajo 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Girolamo di Tiene
- (D. Antonio Niccolò Monza
- (D. Gaetano Trissino .

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. ec.*

TA-

T A R I F F A

Per il pagamento del Pedaggio situato alla Caimpenta, e di quello del Zocco, a cui saranno tutti indistintamente soggetti, eccettuate le Truppe di S. M. l'Imperatore e Re nostro Sovrano, tanto a Cavallo, che per la Posta, non però per Vettura, nel qual caso dovrà il Vetturino pagare il Pedaggio: ed eccettuato pure il Cavallo di riserva dietro li Carozzoni Postali, e Carrette, li ritorni della Posta, e li Carri vuoti, o carichi di letame, quando siano scortati dal solito quadro.

	(Con 2. Cavalli L. :10:
Carrozze, Carroz-	(Con 3. Cavalli L. :12:6
zini, Sterzi, Car-	(Con 4. Cavalli L. :15:
rette, ed ogni altro	(Con 5. Cavalli L. :1:
Legno di qualunque	(Con 6. Cavalli L. :2:
denominazione a	(Con più di 6.
quattro Ruote per	(Cavalli per
uso de' Passaggieri	(ogni Cavallo
andanti, e venienti.	(di più del-
	(li 6. ——— L. 1: 1

Sedie, Carretti,
ed ogni altro Le-
gno a 2. Ruote di (Con un solo
qualunque deno- (Cavallo—L. : 2:6
minazione per uso (Con 2. Cavalli L. : 7:6
de' Passaggieri an-
danti, e venienti.

(Con 2. Cavalli L.1:15:
Carozze Postali, (Con 3. Cavalli L.2: :
Corriere, o Vet- (Con 4. Cavalli L.2:10:
turali conducenti (Con 5. Cavalli L.3: 5:
Persone, e Tra- (Con 6. Cavalli L.4: :
messi, o soli Tra- (Con più del-
messi settimanal- (li 6. Cavalli
mente andanti, e (per ogni Ca-
venienti. (vallo di più
(delli 6.—L.1: ::

Sedie Corriere
negli ordinarij viag- (Con 2. Cavalli L.1:10:
gi Milano, e To- (Con più di due
rino, ed altri se ne (Cav.per ogni
introducessero, an- (Cavallo di
danti, e venienti. (di più delli 6.L. :15:

Carretti, e Se- (Con un solo
die a 2. Ruote ad (Cavallo—L. : 4:
uso di Trasporti di (Con 2. Cavalli L. :10:
qualunque genere (Con 3. Cavalli L. :12:6
andanti, e venien- (Con più di 3.
ti, non compresi (Cavalli per
li Bauli, od altro (ogni Cavallo
Bagaglio ad u o de' (di più delli 3. L. : 5:
Foresrieri in Sedia.

Car-

(Con 2. Animali L. :10:
(Con 3. Animali L. :12:6
(Con 4. Animali L. :15:
Carri, e Carret- (Con 5. Animali L. :17:6
te carichi, andan- (Con 6. Animali L. :10:
ti e venienti con- (E se da più di
dotti. (6. Animali,
(per ogni Cao
(d' Animale
(di più ——— L. :15:

Carri con Vetturi di Uva condotti
da qualunque numero di Ani-
mali ——— L. 5: :

Più Carri con Tine di Uva con-
dotti da qualunque numero di
Animali ——— L. 2:10:

Cavalli, e Muli, andando alle Fie-
re, o ritornando dalle medesime
per cadauno, ——— L. : 2:

Detti da soma carichi, o da caval-
car per cadauno, ——— L. : 1:

Detti maliziosamente staccati dalle
Carrette per cadauno, ——— L. :15:

Asini che andassero, o ritornassero
dalle Fiere per cadauno ——— L. : 1:

Detti da soma, o da cavalcar per
cadauno, ——— L. : :6

Animali Bovini, che andassero al
Macello, o alle Fiere, o che

ritorn-

ritornassero dalle medesime per
cadauno _____ L. : 1:6
Detti maliziosamente staccati da'
Carri per cadauno _____ L. : 15:
Vitelli non trasportati, che andas-
sero al Macello, o alle Fiere,
oppure che ritornassero dalle me-
desime per cadauno _____ L. : 6

Addi 27. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pub-
blico Trombetta alla solita Loggia; così ri-
ferendo Pietro Brunello Guardia.

L' ILLUSTRISSIMA PRESIDENZA

A FATTURE E PUBBLICI QUARTIERI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

E Sigendo li gelosi riguardi di Sanità , che sieno prontamente resi vuoti, ed indi riempiti con terra, e materiali , per l' effetto della perfetta loro otturazione , li Sepolcri tutti , che attrovansi nelli Chiostrì del fu Convento di S. Biasio di questa Città , ridotto ormai ad uso di Caserma per servizio delle Truppe di S. M. I. R. Nostro Augustissimo, e Clementissimo Sovrano, e seguita essendo a questo oggetto la corrispondente Terminazione 24. Febbraro corrente degl' Illustrissimi Signori Provveditori alla Sanità , che permette le suaccennate operazioni, colle discipline per altro in quella prescritte ; perciò dietro anche le apposite ricerche nel proposito del Sig. Capitano Ingegnere Inspettore alle Caserme, restano col presente richiamati li rispettivi Proprietari delli suddetti Sepolcri, affinchè, se così credono , debbano nel termine di giorni tre prossimi, contabili da quello della pubblicazione

zione del presente Nostro, aver vuotati, ed indi otturati li rispettivi sunominati Sepolcri, orservando in ciò le discipline commesse, dalla Terminazione sopraddetta, che a quest'effetto resterà per tutto il suddetto termine sempre esposta a lume de' Proprietari medesimi nella Camera di questa Presidenza.

Spirato il termine sopraddetto, e non eseguite dai Proprietari le necessarie, ed indispensabili operazioni sudichiarite, siccome in tal caso s'intenderà, che li medesimi abbiano intieramente rinunziato ad ogni, e qualunque loro diritto su de' Sepolcri stessi, così saranno le operazioni antedette fatte immediatamente eseguire da questa Presidenza.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti a lume, e cognizione universale, e degl'interessati nell'argomento.

Venezia li 27. febbrajo 1798.

(Leonardo Ferramosca Presidente.

(Francesco Anguissola Presidente.

(Giangiacomo di Thiene Presidente.

Antonio Quadri Cancell.

Addi Detto.

Publicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia molti presenti, ed ascoltanti ec.

GL' IL.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
DEPUTATI
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

AD onta de' replicati Proclami a stampa pubblicati in varj tempi resosi vieppiù intollerabile l'abuso di alcuni, che si fanno lecito di occupare con Banchi, Ceste, ed in altro modo li Volti tutti del Pubblico Palazzo di Ragione con incomodo de' Passaggieri, ed a derupamento di così ragguardevole Fabbrica, volendo SS. SS. Illustriss. provvedervi, e levare del tutto simili introdotti abusi, fanno pubblicamente intendere, e risolutamente comandano:

Che tutti quelli, li quali arbitrariamente, e contro li riguardi della necessaria polizia hanno, e tengono presentemente esposti Banchi, Ceste, od altro in qualunque sito delli Volti del Pubblico Palazzo di Ragione, debbano immediate quelli levare, e rendere liberi li Volti stessi a comodo de' Passaggieri, ad ornamento di sì illustre Basilica, ed a lievo di ulteriori reclami nel proposito; in pena a chiunque, e per qua-

Inque volta contraffacesse di Lire venticinque de piccoli, che sarà a cadauno irremissibilmente levata dalli competenti Ministri.

E perchè il presente riportar abbia l'inviolabile immediata sua esecuzione, resta raccomandato al vigilante zelo de' Signori Cavalieri di Comun, essendo così risoluta volontà di SS. SS. Illustriss.

Ad oggetto, che alcuno non possa fingerne ignoranza, ed affinchè sia ad univrsale cognizione, sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti; in quorum ec.

Vicenza 26. Febbrao 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarsi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Girolamo di Tiene
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addì 27. Febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

PRO-

P R O C L A M A
DELL' INCLITO
MAGISTRATO PROVVISORIO
DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
PROVVEDITORI , ED ANZIANI
DELLA CITTA' DI TREVISO.

REpristinato nella primiera sua attività questo Generale Consiglio per effetto della Regio-Cesarea Organizzazione 6. Febbraro cadente, ed assunta da noi relativamente alla stessa la prescritta locale di lui Rappresentanza troviamo necessario, onde corrispondere alla clementissima confidenza in noi riposta dall' Augustissimo nostro **SOVRANO** di occuparsi tosto affinchè in coerenza alla di lui volontà le Leggi, tutte dirette a realizzare il buon ordine, la disciplina, la subordinazione ne' Sudditi siano richiamate al loro integrale vigore, giacchè dalla di loro esatta, e tranquilla osservanza dipende la precisa, e vera felicità dei Popoli.

Con tali massime pertanto analoghe ai ben
in-

intesi principj di Governo facciamo col presente elementare Proclama pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Ogni Governo, ogni Popolazione, cadauna Societa avendo d'uopo per la propria prosperità delle benedizioni del Cielo, quindi ne addiviene la necessità di meritarsi una tale superiore beneficenza col rispetto più scrupoloso dovuto così in fatti, che in parole verso l'immensa Maestà Divina, Vengono perciò severamente proibite le Bestemmie d'ogni sorte così in offesa d'Iddio, che di Maria Vergine Santissima, e de' Santi sotto le pene più rigorose, inculcando ad ognuno la maggior venerazione pei Luoghi Sacri, coll'astenersi da promuovere risse o altri scandali, e profanazioni, o snudar armi, mentre tali delitti saranno esemplarmente contro chiunque corretti, e vendicati.

II. E siccome il bene generale delle Popolazioni, e quello particolare delle Famiglie dipende dall'essere per tempo instrutta la Gioventù nei morali religiosi doveri, e precetti, quindi facciamo un obbligo preciso di coscienza, e di buon Suddito a cadaun Padre di Famiglia di prestarsi attentamente, affinchè la propria Figliuolanza dell'uno, e dell'altro sesso intervenga esattamente alla Cristiana Dottrina, ed altri pii esercizi, ed alle sacre Funzioni, onde cogliere in tal modo quei vantaggi, da' quali derivano le più felici-

felici conseguenze, e sopra tutto la tanto ora necessaria esemplarità di costume.

III. Onde allontanare qualunque distrazione, o pretesto, che potesse impedire l'attento esercizio dei doveri religiosi resta prescritto, che ne' giorni Festivi abbiano ad essere assolutamente chiuse le Botteghe, vietando ogni lavoro, e così li carreggi, e macinature; dovendosi astenere ognuno dal praticare rumori vicino alle Chiese, e soprattutto nel tempo, che si esercitano le Sacre Funzioni, e segnatamente nel tempo che s' insegna la Dottrina Cristiana, dovendo in particolar modo esigere ubbidienza, e rispetto li Sacerdoti così Secolari, che Regolari, quali deggiono essere riguardati come Ministri del Santuario, e perciò insigniti di un distinto carattere, in pena, mancando al presente Articolo, riservata all' Autorità della Commissione di Polizia, la di cui prudenza saprà dirigersi a norma delle circostanze, e della gravità delle trasgressioni.

IV. Resta risolutamente vietato a chi si sia qualunque giuoco nelle Piazze vicine alle Chiese, così nelle strade contigue ai Monasteri di Monache, e specialmente nelle Piazze di Sant' Andrea, San Giovanni di Riva, San Leonardo, San Vito, come pure nella Calle di San Pancrazio, ed in quella così detta Calmaggioro. Quelli che si faranno trasgressori di questo comando incorre-

ran-

ranno nelle pene, e castighi, che la Commissione di Polizia crederà adattati al grado, e qualità dell' inobbedienza.

V. Oggetti essenziali e provvidissimi avendo determinato S. E. Co: di WALLIS Generale in Capo dell' Armata in Italia di S. M. l' IMPERATORE, nostro Graziosissimo Sovrano a proibire li giuochi di Azzardo con sua apposita proclamazione in data 20. spirante, perciò relativamente a tale supremo comando sarà dalla autorità competente usata la maggior vigilanza, e tutta la cura, affinchè questa Legge riporti la sua puntuale osservanza, sotto tutte le pene in essa comminate.

VI. Sia noto ad ognuno, che sono rimessi in pieno vigore, ed attività gli Uffizj rispettivi di Sanità, Sopra-Monasteri, ad Pias Causas, Piovego, Acque, e Piave, alli quali saranno demandate dal Magistrato Nostro le materie ad essi competenti, perchè tutto proceda con le traccie indispensabili di un regolato, e metodico sistema, ed abbiano corso li pubblici affari.

VII. Grave il delitto, che si commette da quei scellerati, che ardiscono di macchiarsi di false testimonianze, e di cambiarsi nome, o patria per deludere, e sovvertire la retta, ed ingenua amministrazione della Giustizia con fatali conseguenze ad innocenti persone, e con indecoro della Pubbli-

ca Autorità , quindi li rei di sì grave colpa saranno castigati colle pene di bando , prigion , galera , ed altre ad arbitrio della Giustizia a norma delle conseguenze , che legalmente emergessero da tale censurabile colpa .

VIII. Sarà considerata assolutamente colpevole , e perciò punita con esemplarità di castigo quella persona di qualunque grado , o condizione si sia , che ardisca servirsi del pubblico Sigillo di S. M. I. R. A. , incompetentemente per malizioso studio di appor- tar danno ad altrui ; essendo ciò riservato unicamente a quelle Autorità Tribunali , ed Offizj , che sono con legalità di titolo investiti delle rispettive pubbliche incombenze pel servizio soltanto del Sovrano , e dello Stato .

IX. Siccome dal libero esercizio della Giustizia commutativa , e distributiva dipende il buon ordine , il regolar pubblico sistema , e la preservazione dei legittimi diritti altrui , così dichiariamo reo di odioso , e grave delitto , e meritevole di serio castigo quello che avesse la temerità di opporsi in qualunque maniera alle pubbliche Persone incaricate di eseguire Atti , ed ordini pubblici . Anzi sotto la pena di tre mesi di prigione non facendolo , dovranno li Merighi ed Uomini di Comun delle Ville , e Comuni rispettivi prestarsi reciprocamente ajuto , e favore , onde tutto proceda con sicurezza , e

tranquillità. Vengono poi con serietà di comando precettati li Bassi - Ministri , e Fanti , ed altre incumbenti Pubbliche Persone dall' astenersi di praticare estorsioni , arbitrij , insulti , e violenze di qualsisia genere , essendo questi mezzi proscritti dalla Ragione , e dalla Giustizia , e non tendendo eglino che a far concepire anche ne' più moderati Sudditi una alienazione per la pubblica Autorità . Saranno gli Autori di tali mancanze severamente puniti .

X. Li Comandadori , Fanti , o altri incumbenzati Ministri , che verranno incaricati di fare esecuzioni saranno in obbligo di produrre le loro relazioni dentro il termine prescritto , come pure dovranno far le opportune presentazioni in Camera de' Pegni , facendo seguire li giri necessarj delle partite , non ardingo sotto qualunque pretesto tener presso di se le summe , o affidarle ad altri , in pena d' essere ipso facto dimessi dal Carico , e castigati anche afflittivamente occorrendo .

XI. Affinchè la Criminale Giustizia abbia sempre il libero suo corso saranno in debito li Capi di Contrada in Città , e li Merighi nelle Ville , e Comuni di rendersi personalmente , ben informati dei casi che succedessero , di omicidj di ferite mortali , o altri gravi delitti , portandone al competente Offizio immediatamente le più esatte , e distinte notizie ,

tizie , colla nomina dei Testimonj , e trattandosi di ferite senza pericolo , casi lievi ; furti d'ogni sorte , o altri casi fortuiti , dovranno denunziarli nel giorno susseguente al fatto , e sempre in iscritto , con dettaglio , circostanze , e nomina di Testimonj , onde non manchino li mezzi opportuni alla corrispondente rilevazione . Anche li Medici , e Chirurghi , che dalle Leggi sono obbligati a denunciare subito le ferite con pericolo di vita , e nel termine di giorni tre , se sono leggieri le ferite , che loro accade di medicare , dovranno ciò eseguire con giuramento , esprimendo con chiarezza il nome , e cognome della persona offesa , il sito della sua dimora , la qualità delle ferite , e dell'armi , il luogo , ed il tempo della loro esecuzione , vietata qualunque altra espressione , fuori che quella di pericolo , o senza , non essendo permesso d'introdurre termini equivoci , o riserve parziali . Le mancanze contro le prescrizioni contenute nel presente Articolo saranno rigorosamente punite .

XII. Scandalosa risultando , e di sommo pregiudizio ai riguardi dell'inquierente Giustizia la renitenza de' Testimonj nel comparire , benchè citati , ad esaminarsi , si prescrive , che ogni Testimonio debba imprete-ribilmente comparire da qui innanzi sulla prima citazione ; e ciò sotto la pena espressa nel Mandato di citazione , cui gli sarà

senza remissione alcuna levata , e disposta a beneficio de' poveri Carcerati .

XIII. Importando per la quiete , e sicurezza comune il togliere l'abuso delle armi da fuoco , e da taglio , quindi con tutta risoluzione proibiamo la delazione di dette armi sotto le più severe pene , demandando l'esecuzione di questo Articolo alla sopravveglianza della Commissione di Polizia , a cui saranno soggetti tutti quei Retenti , che venissero colti con armi proibite da fuoco di qualunque sorta , e così da punta , e taglio per li convenienti castighi , incaricando li Ministri incumbenti a tenersi indefessamente vigili , ed esatti , onde non abbia luogo un così reo fomento ai delitti di più seria importanza , ad oppressione e rovina sempre de' buoni , e moderati Sudditi .

XIV. Sono incaricati gli Uomini di Comun , Merighi , e Ministri incumbenti di divenire al fermo , e condotta nelle Carceri di tutte quelle persone , che si macchiassero di gravi delitti , e che inflagranti potessero essere colti , onde non restino impuniti li misfatti , e siano per tal modo allontanate dalla Società , e dal luogo del commesso delitto quelle infeste persone , che coraggiosamente offendono le Leggi , e la pubblica quiete . Venendo scoperta ommissione , connivenza , o altra maliziosa condotta nell'adempimento del presente Articolo , saranno
li

li prevaricatori castigati colla maggior fermezza, e severità.

XV. Furono sempre con maturità di consiglio in ogni ben regolato Governo vietate le clandestine adunanze, dalle quali non possono risultare, che conseguenze di generale, e particolare inquietudine: quindi resta rinvigorita una tale proibizione tanto in questa Città, che nelle Ville, e Comuni sotto le pene più rigorose, e di pronta esecuzione.

XVI. Dalla permanenza degli oziosi, e vagabondi non può derivare, che un esercizio di mal costume, scandalosi esempj, e conseguenze moleste a chiunque. Perciò incarichiamo li Ministri incumbenti, gli Uomini di Comun, e Merighi di dover invigilare perchè mai abbia dimora ne' rispettivi luoghi, e molto meno in questa Città tal razza d'infesta gente, devenindo anche al fermo di quelli, le di cui direzioni in parole, o in fatti si rendessero di pericolosa conseguenza, o meritassero per qualche particolar circostanza le indaggini, e le osservazioni della Giustizia.

XVII. Anche li Proclamati dalla Giustizia dovranno contenersi in quelle riserve, e moderazioni, che la loro soggezione alla vendicativa Giustizia gl'impone, e che le Leggi prescrivono. Quando fossero rinvenuti nei pubblici luoghi, cioè Osterie, Bettole,

le, pubbliche strade, Piazze, Fiere, e Mercati dovranno essere irremissibilmente retenti, e condotti nelle Prigioni a disposizione della Giustizia, il che resta prescritto alli Ministri incumbenti, ed alli Uomini di Comun, e Merighi, così esigendo il buon servizio pubblico, e la quiete, contentamento, e sicurezza de' buoni Sudditi.

XVIII. Esigendo li riguardi di Giustizia che massime li Forestieri non siano esposti a indebiti defraudi, e soverchj pesi, dovranno li Mastri di Posta tener sempre in luogo cospicuo, e visibile affissa la Tariffa, affinchè siano a tutti note le misure del conveniente stabilito pagamento, col debito altresì di tenere nella dovuta disciplina e moderazione li Postiglioni da loro dipendenti, onde non ne derivi ad alcuno motivo di aggravio, o reclamo, mentre sarà in tal caso seriamente punita ogni trasgressione alla presente provvidenza.

XIX. Gli Artisti, Osti, Bottegaj, e Mercanti, non che li Venditori di qualunque genere non potranno esitare alcuna cosa, che richieda misura, peso, stadiera, se non saranno bollate, non alterando per nessuna ragione, o pretesto li prezzi rispettivamente stabiliti, in pena dalle Statutarie Leggi prescritta, e colla norma delle quali in ogni caso sarà proceduto, e ciò entro giorni quin-

quindici in Città , ed un Mese in Campagna .

XX. Odioso sempre essendo stato considerato il delitto dell'usura , cui in se unisce l'inganno , ed il soverchio ingiusto arbitrario profitto a pregiudizio de' più bisognosi , perciò viene da noi proibito il commetter una tale colpa che sottoponiamo alle più severe pene , oltre all'indiminuto risarcimento della parte ingordamente danneggiata .

XXI. A norma della Sovrana prescrizione , e sotto pena rigorosa non vi sia alcuno , che si faccia lecito di por mano , o pregiudicar in minima forma , od in alcuna escogitata maniera li Pubblici Boschi .

XXII. Restano proibite le Feste da Ballo dette da Soldo a qualsivisia particolare , Suonatore , Oste , o Locandiere , e ciò in pena di Duc. 10. per cadauna innobbedienza , ed occorrendo anche di castigo afflittivo , riservando alla facoltà della Commissione di Polizia l' accordare apposito permesso in que' casi , ed occasioni , che la di lei prudenza credesse di admettere la richiesta che gli verrà fatta .

Sarà il presente stampato pubblicato , ed affisso in questa Città , e quindi per l' istesso effetto circolarmente diffuso , perchè sia da tutti indistintamente eseguito nelle sue contemplate discipline , e provvidenze , ne
alcu-

alcuno possa addurre in qualsisia tempo in-
scienza.

Treviso li 23. Febbraro 1798.

(Girolamo Sugana Provv. Presidente :

(Antonio Pola Provveditor .

(Marcantonio Avogadro K. Provv.

(Urbano Rizzi Provveditor .

(Giulio Fiumicelli Provveditor .

(Lorenzo Casellati Provveditor .

(Luigi Reghini Provveditor .

(Antonio Alessandrini Provveditor .

Steffano Alberti Nod. Cancell.

NOI TENENTE GENERALE, E
MARESCIALLO DI CAMPO

BARONE DI KRAY

CAVALIERE, E COMENDATORE DELL'
INSIGNE ORDINE MILITARE

DI MARIA TERESA

*Comandante le Truppe R. I. nella Città,
e Distretto Vicentino-Bassanese.*

EMinenti riguardi di Stato interessarono la nostra vigilanza a richiamare questa Camera de' Nobili Deputati alla destinazione di tre Nobili Soggetti, quali abbiano da invigilare al buon ordine, ed alla tranquillità della Città, e Provincia. Devenuta perciò essa Camera alla nomina delli *D.D. Galeazzo Calderari, Luigi Porto Barbaran, Girolamo Giuseppe di Velo, e Arnaldo Primo Arnaldi Tornieri*, come Aggiunto; restano perciò dalla nostra Autorità confermati, ed approvati con quelli metodi, e discipline, che sono spiegate nel Piano 24. febbrajo 1798. esteso dalla Camera de' Deputati medesimi, e Decreto successivo d'approvazione in cadauna sua parte.

vol. 2. N. XII.

M

Dic-

Dietro tal deliberazione, che riguarda oggetti tanto importanti, facciamo pubblicamente intendere, e sapere, che questo Magistrato di Sopravveglianza composto dei sopraccennati Soggetti dovrà esser riconosciuto per ogni disposizione, che da esso derivasse, non che rispettato, ed obbedito qualunque ordine, e comando; e ciò sotto pena della Sovrana indignazione.

Vicenza 26. Febbraro 1798.

(Bar. KRAY Tenente Maresciallo.



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A.

REpristinati li Dazj caricanti questa Provincia nello stato, ed essere, che erano all' Epoca primo Gennaro 1796., tutti devono fluire nell' Imperial Regio Erario, nè deve esser sottratta alcuna benchè minima parte del Pubblico Sovrano Patrimonio.

Es.

Essendo stato abolito il Dazio Pestrino, e sfigurata l'esazione delli Dazj Soldo per Lira, Grassa, e Vino a Grosso nella Provincia, non devono questi rimaner inesatti con Pubblico danno, e però S.S. S.S. Illustriss. fanno con il presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere:

I. Che non siavi alcuno di qualsivoglia grado, e condizione, che ardisca di fare, o vender Carni, come pure vender Vino in questa Città, e Provincia senza corrispondere il Dazio Soldo per Lira, e Grassa, come egualmente il Dazio Grosso, in pena di esser proceduto contro de' medesimi manu Militari, oltre a quel più che prescrivono le Leggi in tale rapporto. E siccome li Possessori del Jus dell' Imposizione sono rientrati nel primitivo loro diritto, così vietandosi risolutamente qualunque clandestina vendita a danno de' medesimi, viene prescritto agli stessi, oppure alli Subconduttori delle dette Imposizioni di prodursi nel termine di giorni otto dal pubblicarsi del presente per convenire intorno al pagamento da farsi per li Dazj di sopra descritti.

II. Mancando essi Possessori del Jus dell' Imposizione di ripetere nel termine di sopra descritto gli Accordi per il Dazio Soldo per Lira, Grassa, e Vino a Grosso, saranno gli stessi fatti esigere rigorosamente per Pubblico Conto, importando sommamente, che
non

non sia sottratta alcuna porzione del Sovrano Patrimonio.

III. Essendo rimessa l'esazione del Dazio Pestrino sì in questa Città, come nella Provincia, come lo era all'Epoca di sopra espressa, così dovranno tutti quelli, che riconoscevano in abboccamento li varj Pestrini di questa Provincia di produrci nel termine di giorni otto li documenti quelli comprovanti, caso che aspirino di continuare la loro condotta, per quelle riconoscenze, e rinnovazioni, che si rendessero necessarie: spirato un tal periodo, e non comparsi per ottenere la rinnovazione dei loro Accordi, sopra quali però si riservano quelle deliberazioni, che siano concilianti l'interesse dell'Erario, saranno posti al Pubblico Incanto, e deliberati essi Pestrini al maggior Offerente, come prescrivono le Leggi.

IV. Tutti quelli, che all'Epoca primo Gennaro 1796. riconoscevano mediante parziali concezioni Dazj in limitazione, dovranno nel termine di giorni dieci dal pubblicarsi del presente produrre li loro Titoli, in vigor de' quali vogliono godere le limitazioni stesse per quei riconoscimenti, e confronti, che si rendono necessarj in un tal argomento: spirato il qual periodo, e non comparsi s'intenderanno decaduti, e si esigeranno essi Dazj giusto le Tariffe agli stessi relative.

Ed

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato tanto in questa Città, che nella Provincia ad universale notizia, eccitandosi li Reverendi Parrochi a renderlo noto dall' Altare.

Vicenza 28. febbrajo 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Girolamo di Tiene
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Gaetano Trissino.

Faustin Palazzi Seg.

Addì 28. febbrajo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

L Editto 7. febbrajo corrente di S. E. OLIVIERO Co; WALLIS Ciambellano Attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, Generale d' Artiglieria, Proprietario d' un Reggimento d' Infanteria; e Comandante Generale dell' Armata d' Italia, richiama all' integral sua Esazione tutti li Dazj, e gli altri rami delle pubbliche Regalie nello stato, ed essere, che si ritrovavano all' Epoca primo Gennajo 1796. dovendo il tutto esser somministrato per Imperial Regio Conto.

Essendo stata abolita la Finanza Tabacchi, che forma una parte essenzialissima del Sovrano Patrimonio, e dovendo la stessa esser ripristinata, S.S. S.S. Illustriss. a' quali è affidata la sua amministrazione, volendo eseguiti li Sovrani Comandi, fanno con il presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere:

I. Che nel giorno 16. Marzo prossimo venturo averà incominciamento per Imperial

Res

Regio Conto la vendita, e manipolazione dei Tabacchi in questa Città, e sua Provincia.

II. In conseguenza del di sopra espresso Capitolo resta espressamente proibito a cadauna persona sia di che grado e condizione esser si voglia il vendere, o far vendere, negoziare, o cambiare Tabacco in foglia, o pesto di qualsivoglia sorte niuna eccettuata, nè in poca, nè in molta quantità senza licenza a stampa dell'Imperial Regia Amministrazione, che doverà esser tenuta esposta nei luoghi, dove venisse fatta la vendita, e ciò sotto le pene comminate dalle Leggi peculiari di un tal ramo di Finanza, ch' erano in vigore li primo Gennajo 1796.

III. Tutti quelli, che si ritrovassero Possessori di Tabacchi sì in foglia, che pesti di qualunque grado, e condizione esser si vogliono, doveranno nel termine di giorni tre dal pubblicarsi del presente presentare, se in questa Città all'Imperial Amministrazione, e se nella Provincia alli Governatori del luogo nota esatta della qualità, e quantità de' Tabacchi, de' quali si ritrovassero possessori, in pena della perdita del genere medesimo, al caso di non creduta mancanza, oltre a quelle maggiori affittive, ed addattate all'importanza della trasgressione.

IV. Tutte le note, che saranno rassegnate in ordine all' Articolo di sopra espresso, dovranno-

vranno li Governatori rispettivi nel termine di giorni tre, dopo spirato il periodo accordato alli Possessori di Tabacco, e rassegnare le stesse a questa Imperial Amministrazione, che si riserva di esaminare il genere notificato, e ritrovandolo addattato alli bisogni della Finanza, ne sarà fatto l'acquisto a quei prezzi, che siano concilianti l'interesse dell'Imperial Regio Erario, in pena ad essi Governatori al caso di ritardo di esser severamente puniti giusto le Leggi veglianti in sì gelosa materia.

V. Se li Tabacchi sì in foglia, che pesti, che verranno come sopra denunziati non fossero admissibili alli bisogni della Finanza, nè addattati al gusto della Nazione, si accordano alli Possessori di quelli, giorni quattro spirati li di sopra espressi periodi per l'asporto dei medesimi fuori di questa Città, e Provincia; trascorso il qual tempo, e venendo ritrovati saranno considerati come contraffattori delle Leggi, che vegliano a presidio di questa Imperial Regia Finanza, e come tali puniti.

VI. Soggetti ad una tal requisizione saranno tutti quelli, che avessero Magazzini, Depositi, o Vendite formali, mentre tutti gli altri, che ne smerciano sopra Banchetti, o fossero Venditori ambulanti, questi s'intendono aboliti, e sospesa loro qualunque vendita: doveranno in conseguenza asportare
il

il genere fuori di Provincia, in pena, oltre alla perdita del genere stesso, di esser afflittivamente puniti.

VII. Dovendosi togliere la scandalosa audacia dei Contrabbandieri, resta risolutamente proibita qualunque introduzione di Tabacco in questa Città, e Provincia, come egualmente a chiunque di farne l'acquisto sì in poca, che in molta quantità, in pena del fisco del genere, degli animali, carri, carrette, ed altro, sopra cui fossero caricati, oltre ad altre più severe afflittive, ed applicate alla qualità della contraffazione.

VIII. Caso che il genere dei Tabacchi fossero di solo transito per questa Città, e sua Provincia, doveranno li Conduttori di quello esser muniti all'ingresso della loro Polizza di carico individuante la qualità, e quantità del genere stesso, che dovrà esser riconosciuta, e marcata da questa Imperial Regia Amministrazione, nè potranno che seguire la strada retta di loro direzione, in pena al caso di qualunque benchè minima dispersione del genere stesso, o di esser ritrovati fuori del diritto cammino, oltre alla perdita dei Tabacchi, carri, carrette, o altro, sopra cui fossero caricati, di tutte l'altre proprie di un tal genere di trasgressione.

IX. Viene espressamente proibito ad ogni genere di persone di qualunque grado, e

condizione esser si voglia tanto in questa Città, che nella Provincia, come pure a cadaun Ordine Ecclesiastico il seminare, o piantare Tabacchi, o sia Erba Regina nè in poca, nè in molta quantità, nè quelli, o quella coltivare nei loro Terrenni, Orti, Brolli, o Giardini sotto le pene più severe, ch' erano in vigor di osservanza all' Epoca primo Gennajo 1796.; ed in quanto poi a quelli, che credessero di avere Privilegj speciali di poter farne la semina, o piantagione, potranno presentarli per esser rassegnati alle Sovrane Deliberazioni.

X. Restano incaricati li rispettivi Governatori dei Comuni tutti di questa Provincia ad invigilare, perchè non succedino piantagioni, o semine di Tabacchi, o sia Erba Regina nei luoghi in qualunque modo ad essi soggetti, partecipando qualunque trasgressione per quei castighi, che sono comminati in tale rapporto.

XI. Non potranno li Religiosi Superiori di qualunque Ordine dar ricovero nei loro Recinti alli Contrabbandieri, nè permettere in quelli l' introduzione di qualunque quantità di Tabacchi, nè in foglia, nè pesti, come neppure la manipolazione di quelli, eccitandosi il loro zelo ad invigilare ad oggetto, che ne' loro sacri Recinti non sia inferito alcun danno al Pubblico Imperial Patrimonio.

XII. Oltre alle prescrizioni tutte espresse nel presente Proclama, dovranno esser osservate tutte le Leggi, e Proclami disponenti in un sì importantissimo argomento, al qual effetto sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione, ricevute denunzie segrete, onde li contraffattori abbiano a soggiacere alle pene comminate.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato tanto in questa Città, quanto in ogni Castello, Terra, o Villaggio di questa Provincia ad universale notizia, ed inalterabile sua esecuzione; con obbligo indispensabile alli Parrochi di pubblicarlo dall'Altare, onde non possa alcuno fingere ignoranza.

Vicenza 28. Febbrao 1798.

Nomi degl' Illustrissimi Signori Deputati.

(D. Alvise Squarzi Dott.

(D. Lodovico Volpe Borsello.

(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.

(D. Giovanni Leoni Montanari.

(D. Girolamo di Tiene.

(D. Giacomo Licinio Muzani.

(D. Antonio Nicolò Monza

(D. Gaetano Trissino.

Faustin Palazzi Seg.

Addi 28. Febbrao 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia; molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

A V V I S O .

LIl dovuto zelo con cui questa Deputazione per adempiere le incombenze ad essa trasfuse, si presta all'Amministrazione delle Regie Imperiali Finanze, e ad impedirne ogni lesione o defraudo, ci impegna del pari ad usare ogni presidio; onde a pretesto delle medesime non resti offeso l'interesse del Popolo. La preservazione de' Regii diritti negli oggetti delle Finanze, non deve per altrui malizia tornare fuor delle prescritte misure un peso indebito a' Regii Imperiali Sudditi: ed ogni estorsione di qualunque picciola summa, che da' Ministri destinati alla Esazione si facesse oltre le relative Tariffe, sarebbe un'offesa alla giusta volontà dell' AUGUSTO MONARCA, ed un furto tanto più reo, quanto più bruttamente coperto del Sacro Manto di volere Sovrano. Non può quindi essere senza commozione dell'animo nostro la scoperta di qualche abuso in talè argomento; e perciò questa Deputazione si affretta a promulgare:

Che qualunque de' Ministri destinati ad esiger Dazj, Gabelle, Regalie, o altra contribuzione di qualunque nome, tanto procedente in economica amministrazione per conto Regio, quanto conceduta ad altri per contrat-

tratti, o Appalti, Privilegi, o Investiture, fosse per essere scoperto aver da qui innanzi esatto da' contribuenti qualsivoglia anche minima summa eccedente la legittima rispettiva tassa, sarà arrestato, ed oltre la rifusura del mal percolato, subirà una pena di carcere proporzionata al delitto.

Ad una simile pena andrà soggetto qualunque de' medesimi Ministri nelle bollette, o responsali soliti rilasciarsi a' contribuenti, trascurasse di descrivere la summa esatta, o vi descrivesse quantità minore di quella che effettivamente avesse rascossa.

Il presente che sarà pubblicato e diffuso per eccitare i gravati a farne presenti i giusti reclami, dovrà specialmente dalle competenti Persone tenersi continuamente affisso in Tabella in modo aperto, e visibile ad ogni Casello delle Porte della Città, od in qualunque altro sito di Esazione, o Ricettoria: e la mancanza di tener ivi esposto nel prescritto modo il presente editto, e le rispettive Tariffe sarà pur castigata come un delitto d'insidia tendente a defraudare col privato interesse il volere Sovrano.

Verona dall' Ufficio della Deputazione alle Regie Imperiali Finanze 27. Febbrajo 1798.

Giovanni March. Sagramoso.)

Francesco March. Malaspina.)

Giacomo Co: Verità.) Deput.

Luigi Moccia Cons.)

Stefano Dott. Cominzoni.)

Bongiovanni Segr.

LI NOBILI E MAGNIFICI
PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO PROVVISORIO
CONSIGLIO GENERALE.

P Er adempire con la dovuta esattezza le cure demandate a quest' Aulico Provvisorio Consiglio, e quelle singolarmente, che riguardano il pubblico interesse, e l'amministrazione delle Regie Imperiali Finanze con Sovrano beneplacito alla sua vigilanza affidata, necessarie si rendono le più accurate osservazioni, e confronti, che vagliano a rischiarare ogni possibile oscurità, ed a render vano ogni malizioso divisamento di qualche mal intenzionato in tale materia.

Ad agevolare perciò, e rendere più celere, ed accertata ogni relativa riconoscenza li Nobili e Magnifici provveditori di Comun Rappresentanti l' Aulico Provvisorio Consiglio suddetto trovano tra gli altri mezzi assai conferente la generale presentazione infrascritta; della quale essendo anche opportuno che ne segna il più pronto possibile adempimento, quindi è che col mezzo del presente ordinano, e fanno pubblicamente sapere.

Che ogni, e qualunque Individuo o Corpo,

po, al quale fosse commessa o trasfusa, o per Appalto, o per Impresa, o per qualunque altro titolo anche d'economia ed amministrazione qualsisia Azienda, Diritto, Locazione, o Concessione di Dazi, Passi, Porti, Pedaggi, Pontatici, Cave, Miniere, Gabelle, Regalie, Tolonei, o diritti in genere e di qualunque denominazione toccanti il Regio Imperiale Errario, ed il pubblico interesse, od aventi con l'uno o l'altro relazioni o dipendenze, produrre si debbano a quest'Aulica Deputazione alle Finanze, ed ivi presentare li rispettivi autentici, ed originali Contratti, Concessioni, e Deliberazioni d'Imprese, Appalti, Diritti, Regalie, Gius privati, od altro di tal natura, di che si trovassero presentemente in amministrazione, o possesso.

Tale presentazione dovrà farsi tanto da quelli, che esistevano in attività ed esercizio delle suddette Mansioni, e Diritti all'epoca primo Gennaro 1796., quanto dagli altri che susseguentemente ne avessero riportato qualunque nuovo titolo: ed avrà ciò ad eseguirsi per intero, e senza riserve nel periodo di giorni tre dagli individui abitanti in questa Città, e Sobborghi, e nel termine di giorni otto da quelli, che abitassero nel Territorio.

L'importanza del fine a cui è diretta la presente disposizione costituisce li prefatti Nobili

bili e Magnifici Provveditori di Comun nella necessità di annunziare a chiunque si facesse lecito di trascurare la richiesta presentazione, che sarà contro di esso proceduto con quel giusto rigore, che si troverà proporzionato alla sua mancanza.

Verona li 27. Febbraro 1798.

Alessandro Co: Lando)
Angelo Co: Lavagnoli) Provveditori

*Girolamo Rivaneli Canc. dell' Aulico
Provis. Consig. Generale.*

Verona li primo Marzo 1798.

ATtesa la favorevole informazione avuta dalli nobili **AULICI PROVEDITORI** di questa Città, si concede la ristampa della presente Tariffa.

BARON DE KERPEN
Tenente Maresciallo.



RISTAMPA DELLA TARIFFA.

Per il pagamento del Pedaggio passando il Ponte della Bevilacqua, eccettuando dal medesimo li Corrieri, Soldati a cavallo, li Ritorni vuoti della Posta, li Carri, e Carrette di lettame, o vuote, e parimenti le Botti, e Tine vuote, e li Animali che andassero al pascolo, oppure che fossero di ritorno scarichi, o staccati, non ad uso di calcatura, e tutto ciò che non è compreso nella presente ordinata dal Nob. Aulico Ufficio Stradale, con suo Atto 23. Febbrajo 1798.

	(con 2 cavalli,	
Carrozze, Carroz-	(o animali	L. :10:
zini, Sterzi, Carret-	(con 3 cavalli,	
	(o animali	L. :13:
<i>not.</i> 2. N. XIV.	O	con

(con 4 cavalli,
te, ed ogni altro le- (o animali L. :15:
gno di qualunque de- (con 5 cavalli,
nominazione per uso (o animali L.1: 5:
di Passaggieri con (con 6 cavalli,
Cavalli tanto di Po- (o animali L.2: :
sta, che di Vettura, (con più di 6 ca-
o di proprietà a quat- (valli, o ani-
tro ruote andanti, (mali per o-
e venienti. (gnuno di essi
(di più delli 6 L.1: :

Sedie, Carretti, (
ed ogni altro legno (
a due ruote di qua- (con solo caval-
lunque denomina- (lo ——— L. :3:
zione per uso dei (con due cavalli L. :8:
Passaggieri andanti, (
e venienti. (

(con 2 cavalli L.1:15.
Carrozze Postali, (con 3 cavalli L.2: :
ossia Corriere con- (con 4 cavalli L.2:10:
ducenti persone, e (con 5 cavalli L.3: 5:
Tramessi, o soli (con 6 cavalli L.4: .
Tramessi settimanal- (con più di 6
mente andanti, e (cavalli, o a-
venienti, (nimali per o-
(gnuno di essi
(più delli 6. L.1: :

	(con un cavallo	L. : 4:
	(con 2 cavalli	L. : 10:
	(con 3 cavalli	L. : 13:
Caretti a due ruote ad uso di trasporti di qualunque genere andanti, e venienti.	(con 4 cavalli	L. : 16:
	(e se con di più di 4 cavalli pagheranno, oltre la suddetta Tariffa per ogni cavallo di più	L. : 4:
	(con 2 animali	L. : 10:
	(con 3 animali	L. : 13:
	(con 4 animali	L. : 15:
	(con 5 animali	L. : 18:
	(con 6 animali	L. : 10:
	(e se condotti da più di 6 animali, oltre la suddetta Tariffa pagheranno per ogni cao di animali di più, andanti e venienti	L. : 15:
Carrichi, e Carrette carichi, condotti da animali andanti, e venienti.		
Carrichi con Vetturieri carichi di Uva condotti da qualunque		

que numero di animali, con qualunque quantità andanti, e venienti. (_____) L.5: :

E se li detti Carri con Vetturi avessero le coperte delle ruote larghe oncie nove, pagheranno solamente andanti, e venienti. (_____) L.1: :

ANIMALI SCIOLTI.

Cavalli, e Muli andanti alle Fiere, o ritornando dalle medesime per cadauno _____ L. : 2: :
Detti da Soma carichi, o da cavalcare per cadauno _____ L. : 1: :
Detti maliziosamente staccati dalle carrette per cadauno _____ L. : 15: :
Asini, che andassero, o ritornassero dalle Fiere per cadauno _____ L. : 1: :
Detti da Soma, o da cavalcar per cadauno _____ L. : : 6
Animali Bovini, che andassero al Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime _____ L. : 1: : 6
Detti maliziosamente staccati da' carri per cadauno _____ L. : 15: :
Vi.

Vitelli non trasportati, che andasse-
ro al Macello, o alle Fiere, op-
pure che ritornassero dalle me-
desime per cadauno ————— L. : : 6

Data dall' Uffizio suddetto li 24. Feb-
brajo 1798.

Antonio Casari Cancell.



LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO GENERALE
CONSIGLIO DI VERONA.

LA riflessibile penuria di Legna da fuoco, in cui attualmente si trovano questa Città, e Provincia, massime nella presente stagione del Verno, che ne rende maggiore il bisogno, dietro alle riconoscenze fatte in tale proposito dalla vigilanza, e zelo di S. E. il Sig. Oliviero Co: di Wallis, per la Maestà Imperiale Regia Apostolica dell' Augusto Nostro Sovrano, Generale Comandante l' Armata d' Italia, ha determinata l' Eccellenza Sua a meditare tra gli altri mezzi d' assicurare alla Popolazione la sufficienza
d' un

d'un genere così necessario anche l'infrascritto espediente.

Comunicato questo con lettere di Esso Generale Comando a S. E. il Sig. Tenente Maresciallo Barone di Kerpen; e passato indi a quest' Aulico Provisorio Consiglio, li Nobili, e Magnifici Provveditori di Comun, trovandosi nel grato dovere di compiere come Rappresentanti esso Consiglio le relative ossequiate disposizioni, quindi è che col mezzo del presente fanno pubblicamente sapere.

Chè resta nel più ampio e risoluto modo a chiunque vietato l'estrarre, e in qualunque forma, o per qual si sia pretèsto per se, o per interposte persone trasportare fuori di questo Distretto alcuna quantità di Legna da fuoco, così grossa, come minuta, e di qualunque specie, dovendo tutto ciò, ch' esiste, o sarà introdotto di questo genere, restare addetto ai consumi, e al bisogno di questa Città, e Provincia.

Ad oggetto che nessuno ardisca di deludere, con lusinga d'essere inosservato, e d' andarne impune, il presente divieto, non solo saranno in ogni parte del confine di questo Territorio comandate a' Ministri le più diligenti osservazioni e custodie, onde siano fermati, e levati li generi, che venissero ritrovati in contraffazione, con fisco di detti generi applicabile per metà all' Erario, e per

e per l'altra metà alli Ministri, che ne faranno il fermo; ma saranno anco castigati li contraffattori con Multe pecuniarie proporzionate alla qualita della trasgressione, non mai però minori di Ducati venticinque da lire sei, e soldi quattro, che saranno irremissibilmente levate, ed applicate come sopra, non senza premio agli accusatori, che saranno in qualunque caso tenuti segreti.

Ed il presente sarà stampato, ed affisso ne' luoghi soliti della Città, e Distretto, e particolarmente ne' luoghi di confine ad universale notizia, e perchè nessuno possa allegarne ignoranza.

Verona 28. Febbrajo 1798.

Alessandro Co: Lando)
Angelo Co: Lavagnoli) Proveditori

*Girolamo Rivanelli del Collegio
de' Giudici Cancell.*

PRO.

P R O C L A M A .

DIvenuti sudditi di Sua Maestà dell' Augustissimo nostro Imperatore, e Re FRANCESCO II., alcuni luoghi che pel passato appartenevano al Territorio Bresciano, ed ora incorporati sono alla Provincia Veronese trovo opportuno pel mantenimento della necessaria quiete, e perfetta tranquillità d'ordinare ciò, che tanto bisognevole si rende ad un fine sì importante.

Faccio però col tenor del presente pubblicamente intendere, e sapere, che non vi sia alcuna persona, la quale si faccia lecito di recar a chi che sia il menomo insulto, molestia, od offesa, qualunque ne sia il motivo o pretesto, dovendo contenersi ognuno nella dovuta moderazione, e ricorrere in qualunque emergente alle competenti autorità per ottenere quelli effetti di Giustizia, che lor convenissero.

Inibisco similmente a qualunque persona di qualsisia grado la delazione d'ogni sorta d'armi, così da fuoco, come da punta, e taglio, e chiunque contravvenisse a queste risolte ordinazioni, o col munirsi d'armi, o col farsi autore di qualunque sconcerto, sarà a tenor degli ordini già rilasciati, im-

me-

mediatamente retento, ed indi in via sum-
maria castigato col rigore delle più severe
leggi militari.

Verona ai 2 di Marzo 1798.

BARON DE KERPEN
Tenente Maresciallo.

NOI TENENTE GENERALE, E
MARESCIALLO DI CAMPO

BARONE DI KRAY

CAVALIERE, E COMENDATORE DELL'
INSIGNE ORDINE MILITARE

DI MARIA TERESA

*Comandante le Truppe R. I. nella Città,
e Distretto Vicentino-Bassanese.*

GL' ILLUSTRISSIMI DEPUTATI

DEL MAGISTRATO DI SOPRAVVEGLIANZA.

Sovrane Disposizioni hanno autorizzato il
Magistrato Nostro d'invigilare sopra la Pub-
blica tranquillità, e sicurezza di questa Cit-
tà, e Provincia. Importante questo carico
per tanti essenziali oggetti sarà instancabile
il nostro zelo per ben servire ai riguardi di
Stato, e per rendere un utile servizio alla
Patria.

Dietro agli Ordini, ed alle Istruzioni di
S. E. Tenente Generale Barone KRAY Co-
man-

mandante in questa Città, e Provincia siamo venuti in deliberazione di far intanto pubblicamente intendere, sapere, e risolutamente comandare, che tutti i Locandieri, Osti, Bettolieri, ed Affittaletti sì di Città, che di Provincia, che alloggiano Persone forestiere di qualsiasi genere, debbano immediatamente, o colla possibile sollecitudine portarne al Magistrato Nostro, il loro Nome, e Cognome, Padre, Patria, e Professione, provenienza, e per dove dirette, ed il giorno della loro partenza. Ordinando in pari tempo, che tutti quelli, che volessero alloggiare Persone forestiere, debbano darsi in nota a questo Magistrato; quelli di Città entro giorni tre, e quelli di Provincia nel termine di giorni 15. Sarà parimenti in obbligo qualunque Abitante sì di Città, che di Provincia di qualunque ordine, o condizione di rassegnare in egual modo al Magistrato come sopra, tutti quelli Forestieri, ch' avessero nelle proprie Case, non che quelli che di tempo in tempo le sopraggiungessero, e la loro partenza.

Tali Nostri precisi, e risoluti Ordini dovranno da chiunque esser immancabilmente eseguiti; in pena a' trasgressori di quei castighi che saranno da Noi giudicati opportuni a norma della circostanza.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso tanto in questa Città, quanto nella

Provincia ad universal notizia, ed inalterabile sua esecuzione.

Vicenza primo Marzo 1798. Dal Magistrato di Sopravveglianza.

Vidi Bar. KRAY Tenente Maresciallo.

- (Galeazzo Calderari Dep. alla Sopravv.
- (Luigi Porto Barbaran alla Sopravv.
- (Girolamo Giuseppe di Velo alla Sopravv.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addi 3. Marzo 1798. Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia molti presenti cc.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

INherentemente agli Articoli decimosesto, decimosettimo, e ventesimo del Sovrano Editto 6. Febbraro prossimo decorso, dichiarano ad universale notizia esseré devolute a questo Tribunale Statutario d' Appellazione tutte le Cause, ch'erano pendenti in Venezia in grado d' Appellazione. Essendo quindi conforme alla Sovrana Volontà la già seguita devoluzione di quelle, che di già furono trasportate al Tribunale medesimo, dovranno pure esservi trasportate le altre, che tuttavia fossero giacenti in Venezia.

E quanto alle Cause di prima Istanza, siccome tutte sono in presente affette per il prescritto d' esso Sovrano Editto a questi competenti Tribunali, dichiarano pure ad universale notizia, che tutte quelle, le quali fossero giacenti tanto nei Veneti cessati Tribunali, quanto in quelli ora cessati in Vicenza, dovranno essere trasportate per la lo-
ro

ro spedizione a questi ordinarj Tribunali ora reprimati, ove saranno spedite anche tutte quelle, che già vi fossero state precedentemente trasportate.

Vicenza 3. Marzo 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Gabriele Anguissola Dott.
- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello.
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
- (D. Giacomo Licinio Muzan.
- (D. Girolamo di Tiene.
- (D. Gaetano Trissino.

Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere della Magn. Città Mand. ec.

Addi 4. Marzo 1798. Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

INherentemente alle Sovrane Deliberazioni devesi conformare l'esazione di tutte le pubbliche Regalie a quelle norme, ch'erano vigenti al primo Gennaro 1796., rendendosi perciò necessario in esecuzione di tale Suprema Determinazione di fissare anche rapporto alla vendita del Sale quelle misure, che allora correvano.

Ordiniamo pertanto, che in avvenire sia la vendita del Sale in uniformità del passato metodo verificata al consueto prezzo di Soldi sei per libbra.

E perchè rilevasi introdotto in questi ultimi tempi il pernicioso abuso della furtiva introduzione de' Sali in questa Provincia, che a grave danno della Pubblica rendita vengono poscia venduti anche nei pubblici Mercati, resta nella più risoluta forma proibita l'introduzione, e vendita di questo genere sotto le pene tutte comminate dalle Leggi vigenti a primo Gennaro 1796. Restando

do incaricati li rispettivi Governatori dei Comuni, e li Ministri di Campagna ad incessantemente vegliare per l' effetto, ch' estirpato resti così detestabile arbitrio introdotto a grave danno delle Regie Finanze in un oggetto della massima importanza.

E perchè sia tolto ogni pretesto di delusione al presente Ordine nostro, sono richiamati tutti quelli, che possedessero Sali in questa Provincia acquistati per oggetto di vendita, a doverli denunziare nella precisazione sua quantità entro giorni sei dalla pubblicazione del presente, per indi a quei prezzi, che saranno convenuti, venderli agli Inspettori della Regia Finanza; e coll' alternativa, che in caso d' ommissione della Denunzia sopra prescritta, s' intenderanno gl' innobbedienti soggetti alle pene tutte dalle Leggi comminate nella gelosa materia.

Vicenza 3. Marzo 1798.

Nomi degl' Illustrissimi Signori Deputati.

- (D. Gabriele Anguissola Dott.
- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello.
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
- (D. Giovanni Leoni Montanari.
- (D. Giacomo Licinio Muzani.
- (D. Girolamo di Tiene.
- (D. Gaetano Trissino.

Faustin Palazzi Seg.

Vi

VICARIUS
DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

DOvendosi dietro le Venerate deliberazioni Sovrane, come in ogn' altro rapporto, anche nell' argomento de' Bolli richiamare alla loro osservanza le Leggi, e Providenze relative vigenti, ed osservate al primo Gennaio 1796. all' effetto dell' esatta loro esecuzione.

Il Nobile, e Magnifico Sig. Carlo Parma Lavezzola Vicario attuale di questa Magnifica Casa de' Mercanti, ordina, ed espressamente comanda, che fermo il dovere a tutti gl' Individui soggetti di tener provviste le loro Botteghe di Bilancie tutti li Mercanti, Botteghieri, e Venditori i quali tengono nelle loro Botteghe, Fondachi, o Banchi, Bilancie, Pesi, Piombini, Stadere, Passi, Misure da Oglio, da Calcina, da Carbon, ed ancor da Ballini, e Stampi da Quadrelli, ed altri Istromenti sottoposti al Bollo di questa Magnifica Casa de' Mercanti debbano, se saranno in Città nel termine di giorni quindici, e se nel Territorio di giorni trenta, aver fatti bollare tutti li sopra nominati pe-

si, e misure dal Pubblico Bollador Lorenzo Mazzoleni col Bollo in ora Conveniente della sua Carica; altrimenti detti termini spirati, se fosse nella visita Pubblica, che a tal effetto sarà fatta, rinvenuto alcuno mancante, caderà questo nella pena irremissibile di lire venticinque per cadaun Bollo mancante; nè valerà alcun pretesto in contrario; e nonostante sarà tenuto a bollare con doppio pagamento di mercede al Bollador oltre la pena suddetta.

Dovrà esso Bollador esser sempre pronto ad eseguire ad ogni ricorrenza, o di aver sempre nella sua Bottega persona capace di bollare in sua vece; restando però ad esso vietato di bollar Passi scavezzi, che sono assolutamente proibiti, come pure viene al medesimo inibito di bollar qualsisia Bilancia, Piombino, o Peso che non fosse netto, e senza piombo, o fosse fornito di anelli o marchi movibili, e soggetti a reo cangiamento, eccettuati quelli uniformi al Campione esistenti nell'Offizio di questa Magnifica Casa de' Mercanti; dovendo nel caso che gli arrivino Bilancie, o Pesi in cont. Fazione, quelli trattenerne, e presentare nell'Offizio stesso in pena di Ducati 25 per cadauna volta, e maggiori ad arbitrio.

Ed acciocchè alcuno non possi allegar ignoranza sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti di questa Città, e

consegnato al Pubblico Bollador suddetto, il quale dovrà sempre tenerlo affisso nella sua Bottega a lume ec. Restando inoltre commesso a qualunque Massaro o Consegliaer di ciascheduna Villa di questa Giurisdizione, che nel primo giorno Festivo dopo la consegna, che gli sarà stata fatta del presente, nella maggior frequenza del Popolo debba publicar il presente a chiara intelligenza d'ognuno, e della pubblicazione trasmetterne all'Offizio della suddetta Casa de' Mercanti il sicuro riscontro a fine ec.

Data Veronæ die 2. mensis Martii 1798.

(Carlo Parma Lavezzola Vicario.

Giuseppe Francesco Bonamico
Nod. dell'Offizio.

Addi 4. Marzo pubblicato il presente Proclama alle due Piazze, e ne' luoghi soliti al suono di Tromba, molti ascoltanti.

Francesco Strabui Pubblico Trombetta.

VICARIUS

DOMUS MERCATORUM

VERONÆ.

ESecutivamente alli Sovrani voleri ripri-
stinar dovendosi le materie tutte nel modo,
forma, e discipline colle quali si reggevano
all'Epoca di Gennaio 1796., e sommamen-
te importante essendo la materia delle Le-
gne, articolo di tanta necessità: quindi è,
che richiamando all'esatta osservanza le leg-
gi tutte in tal proposito emanate prima di
detta Epoca, e che si osservavano all'Epoca
medesima, e quelle in quanto occorra
ampliando, conformando, ed unendo, il No-
bile, e Magnifico Sig. Carlo Parma Lavez-
zola Vicario di questa Magnifica Casa de'
Mercanti ordina, e risolutamente comanda,
che nello smercio delle diverse qualità di
Legne debbano inviolabilmente eseguirsi li
seguenti Capitoli.

Primo. Che cadauno de' suoi Aggiunti,
che

che vorrà vender Mase, non possa vender, e nemmeno tener ne' suoi Fondachi, o Stalli, Mase secche, che non sieno di libbre dieci per cadauna almeno: mezze secche, se non saranno di libbre dodeci per lo meno, e le verdi di libbre quindici almeno per cadauna, sotto la Cominativa, se saranno trovate di diverso peso, di lire cinquanta Veronesi, applicabili giusta le Leggi, e perdita delle Mase, oltre quelle altre afflittive, che saranno credute convenienti; proibiti assolutamente restando li così detti Fassoni.

Secondo. In dovuta obbedienza alle Leggi nel proposito, si comanda; che qualunque Proprietario di Legna all'arrivo che farà una Barca, o Zatta, e prima di scaricarla; debba provvedersi della solita licenza dallo Sp. Sig. Kav. di questa Magnifica Casa de' Mercanti, che sarà sottoscritta pure dal Nob. Sig. Vicario, in pena a chi contravenisse di perdere la Legna, che sarà illico distribuita alli Poveri della Città, e di Ducati dieci, da essere questi dati al basso Ministro che rilevasse tale mancanza, con penalità al medesimo, se fosse scoperto in collazione, d'essere depennato dal suo Ministero.

Terzo. Qualunque rivenditore di Legne al minuto, volendo vendere Fascine di Ro-

vero, di Salgaro, e di Pontezzo procedenti da qualunque parte, quando sieno esse secche, ed asciutte, dovrà quelle vendere almeno, e per ora a soldi uno, e non più ogni quattro libbre sottili di peso, e soldi uno ogni sei libbre almeno; quando sieno umide, o verdi; dovendo quelle pesare di volta in volta al momento della vendita, sotto l'occhio del compratore; in pena a qualunque contraffaciente nell'uno, o nell'altro caso di Ducati dieci ogni volta che contraffarà, applicabili la metà al Denunciante, che sarà tenuto secreto, l'altra alli Poveri di quella contrada ove fosse ritrovato il contraffaciente; col quale sarà proceduto sopra le accuse in via d'Inquisizione, colla quale si procederà pure in qualunque caso contro li Rivenditori predetti contraffacienti, ed in ogn'altro caso contemplato dalli superiori Articoli.

Quarto. Resta pure vietato ogni arbitrio intorno alli Fasci dolci, li quali dovranno essere della consueta lunghezza di oncie ventotto in trenta, e grossezza di oncie nove in dieci, per il prezzo di soldi due l'uno, e non più, sotto la cominativa di perdere essi Fasci e di Ducati dieci applicabili come sopra, che procederà per via d'Inquisizione a norma de' casi, e delle trasgressioni. E quanto alli Fasci formati di Stanga taglia-
ta,

ta, resta di essi permessa la vendita; ma però almeno di libbre sei sottili per cadauno, ed al solo prezzo di soldi due, da essere pesati ogni volta sott'occhio del compratore: quali Fasci dovranno sempre tenerli nelle loro Botteghe, o Fondachi ben legati, e non altrimenti, dovendo a tal effetto tanto li venditori di essi, quanto quelli delle sunnominate Fascine tener esposto nel loro Fondaco, o Bottega il Piombino ossia Bilancia alla sottile, in pena di Ducati dieci correnti applicabili come sopra metà al Denunziante, che sarà tenuto secreto, e l'altra metà alli Poveri.

Quinto. Sarà preciso debito di cadaun Venditore di Legna, di eseguire rispettivamente quanto viene come sopra ordinato, e di provvedere ed empire li loro Fondachi, Stalli, o Botteghe nel termine di giorni quindici, per non restare esposti al caso della visita generale, che dopo un tale periodo sarà verificata, alla solita legale Inquisizione, ed alla pena di Ducati venticinque, che gli sarà irremissibilmente levata.

A comune notizia, ed a togliimento di arbitri, o delazioni, sarà il presente pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti, e trasmesso in copia a cadaun venditore di Legna, che dovrà tenerlo esposto nel suo Fonda-

co, Stallo, o Bottega per l'inviolabile sua esecuzione.

Dat. Veronæ die 7. mensis Martii 1798.

(Carlo Parma Lavezzola Vicario.

Giuseppe Francesco Bonamico
Nodaro dell' Off.

Addì 7. Marzo pubblicato il presente Proclama alle due Piazze, e ne' luoghi soliti al suono di Tromba, molti ascoltanti.

Francesco Strabui
Pubblico Trombetta.

Venezia 27. Febbraro 1798.

COLL' Editto 6. cadente Febbrajo essendosi ripristinate tutte le Città, e Provincie al godimento di que' diritti, de' quali trovandosi in possesso nel 1. Gennaio 1796. Se in quest' Epoca la Città di Adria, e la Città pure di Rovigo formavano due separate Provincie, debbono anche attualmente essere come tali considerate per tutti gli effetti nascenti da simile separazione, e de' quali sì l'una, che l'altra si trovava in possesso. Da qui è, che anche la Città di Adria si riconosce rientrata nelle sue prerogative esercibili nell' egual modo, che lo erano nella succennata Epoca in quanto che non vi sia derogato da qualche articolo della Legge Sovrana. Nè dalla dichiarazione di dover in Rovigo esistere un Tribunale d'Appellazione può desumersi un titolo di accordata preferenza, essendo piaciuto a Sua Maestà d'ordinare, avuto riguardo alla situazione di essa Città, lo stabilimento del detto Tribunale a maggior comodo di quelli, che si troveranno nella circostanza d'aprofitarne, e non per somministrare un titolo di preminenza d'una Città sopra l'altra.

Quanto all' erezione d' un Tribunale d' Appello nella Città d' Adria, non essendo ciò

vol. 2. N.º XVII.

R

ne-

necessario per gli oggetti d' Amministrazione di Giustizia, nè combinabile colla pubblica Economia, la domanda non è ammissibile. Il Tribunale pertanto d' Appello per la Città d' Adria, e suo adjacente Territorio deve essere provvisoriamente quello da stabilirsi in Rovigo.

Si dichiara finalmente, che alla Città e Provincia d' Adria debbono rimanere unite le Ville di Canalnovo, Villanova, Marchesena, Papozze, e Crespino, di maniera che da qui innanzi le dette Ville formeranno parte colla detta Città e Territorio per gli effetti consentanei all' unione, di cui si tratta.

Rimane per tal maniera data evasione a gli articoli delle Rappresentanze, l' una 12. l' altra 26. cadente Febbrajo, non essendo d' uopo di verun riscontro sulle domande, che hanno specialmente rapporto alla Giurisdizione del Vescovo.

Per ordine del Sig. Comandante Gen.

Pellegrini R. Commissario

Patroni Segretario

Al Consiglio Generale della Città

di Adria

SETTE DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI UDINE.

IN dovuto adempimento di ciò che dal Cesareo Regio Governo Generale ci viene ingiunto col' Articolo 8. del Decreto spiegativo nella data di Venezia 28. febbrajo decorso, facciamo per nome del nostro Magnifico Consiglio Maggiore pubblicamente intendere e sapere:

Che le sotto descritte Ville di questa Provincia del Friuli, le quali nell'epoca del 1796. erano, quanto alla giudicatura delle ragioni Civili, e dei Casi criminali in prima istanza, staccate da ogni Provinciale Giurisdizione, e dipendevano immediatamente anco per necessaria sostituzione dal Tribunale dell' Ex-Luogotenente, dovranno da qui innanzi dipendere dalli Giudici in prima istanza di questa Città.

Tanto facciamo noto col presente, d'essere stampato, pubblicato ed affisso in questa medesima Città, e nelle dette Ville a lume

non meno di quegli Abitanti, che dei Giudici, e di chiunque occorresse per norma del rispettivo loro contegno a tenore del Decreto suacennato; In quorum ec.

Udine 5. Marzo 1798.

(Paolo Conte Fistulario Deputato .

Andrea Brunelleschi
Canc. della Città.

SEGUONO LE VILLE

Arcano di sotto
Bant
Blessano
Boa, e Pizzo
Branco
Casa matta
Campolongo
Cevraja
Cornazzai
Cuccana
Lonch in monti
Maserijs
Mellarolo
Paseano Schiavanesco
Pavia
Percotto
Rosa

Savolons
Salto
Sottoselya
Tomba
Trivignano
Villalta di Chions
Urcenins di sotto
Rovereto di quà del Tagliamento
Tesis
Vacil
S. Martino di Codroipo
Muscletto

Addi detto fu pubblicato il presente alle
Scale del Palazzo di questa Città previo il
suono di Tromba, per il Casi Trombetta in
concorso ec.

PROCLAMA.

Dietro nuove istruzioni pervenute sulla permessa introduzione in questa Provincia del Friuli di Animali Bovini dalle parti della Carniolá, Carintia, Tirolo, Stiria, ed altre Provincie di S. M. I. R. A. li Rappresentanti Provisorj le II. RR. Autorità Centrali del Friuli fanno con il presente pubblicamente intendere e sapere:

Che, salvi li Passaporti ricordati con l'altro Proclama 23. Febbraro decorso, tutti quelli che volessero approfittarsi della Sovrana Munificenza, dovranno nel Luogo dell'acquisto munirsi della Fede di Sanita, senza la quale non sarà permessa l'introduzione a queste parti degli Animali provveduti, come non sarà delle II. RR. Mute accordato il Passo senza il pagamento di quattro Fiorini per Bestia giusto le istruzioni sovraccennate.

Udine li 6. Marzo 1798.

(Paolo Conte Fistulario Rappresent.

Andrea Brunelleschi)

Giacomo Belgrado)

Canc. Cent.

Addi 7. detto fu pubblicato il suddetto Proclama alle Scale del Palazzo di questa Città previo il suono di Tromba per me Pietro Rubini pubblico Trombetta in concorso ec.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

ANnullate dall' Articolo XXX. dell' Editto di S. E. OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano attuale di S. M. I. e R. A. 6. Febbraro scorso tutte le Leggi, e Deliberazioni, che fossero state fatte dopo l'Epoca primo Gennaro 1796., e rientrato ognuno in vigor dell' Articolo V. dell' Editto stesso nel libero godimento de' legittimi diritti, de' quali fosse in pacifico possesso; desiderando la Nobil Famiglia Balbi Valier, che sia reso ad universale notizia esser conseguentemente rimesso alla medesima il diritto delle Fiere solite farsi li 25. Marzo, 15. Agosto, ed 8. Settembre di cadaun anno nella Contrada della Madonna di Lonigo; come pure che sia resa nota la situazione, ove saranno verificate le fiere stesse; S.S. S.S. Illustriss. fanno con il presente pubblicamente intendere, e sapere:

Che le tre annuali Fiere suddette 25. Marzo,
zo,

zo, 15. Agosto, e 8. Settembre saranno effettuate nella Contrada detta della Madonna di Lonigo con que' metodi, e discipline, ch' erano in pratica all' Epoca sopraccitata primo Gennaio 1796.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città a' luoghi soliti, non che trasmesso nel Territorio ad universale cognizione, onde non abbia da alcuno ad infingersi ignoranza.

Vicenza li 7. Marzo 1798.

Nomi di sue Signorie Illustrissime.

- (D. Gabriel Anguissola Dott.
- (D. Alvise Squarsi Dott.
- (D. Lodovico Volpe Borsello
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giovanni Leoni Montanari
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Antonio Nicolò Monza
- (D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addì 9. Marzo 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia; molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE REGIE FINANZE

Per la Provincia Vicentina, e Colognese.

RIchiamate alla sua più esatta osservanza le discipline tutte a tutela del Dazio dell' Acconcia Pelli vigenti a primo Gennaro 1796., che dovranno in ogni sua parte essere integralmente adempite, riconoscono di necessario presidio al Dazio stesso la rinovazione ad universale notizia della Legge, che non possano dalla Vicentina Provincia, e Colognese esser estratte Pelli fresche, e da acconciare degli Animali soggetti a Dazio in esse Provincie macellati, se non avranno pagato il Dazio, e non saranno scortate da Bolletta a riscontro dell'effettuato pagamento; dovendo chiunque n' estraesse in contravvenzione del presente Editto esser soggetto, oltre alla perdita delle pelli stesse, a tutte le pene dalla Legge comminate contro li fraudatori di questo Dazio; da cui come sono esentati in vigor de' loro Privilegj li Sette Comuni per le Pelli degli Animali origi-

narj del loro Distretto, si dichiara pertanto, che vietata lor resta in esso Circondario la introduzione di Pelli da acconciare derivanti dal Vicentino, e Colognese; dovendo qualunque introduttore delle medesime in quel Circondario esser soggetto a tutte le penalità come sopra.

Vicenza 7. Marzo 1798.

Vid. Niccolò Bissaro Avvoc. Fiscale.

(Gabriele Anguissola Dott. Dep. alle Fin.
(Luigi Squarsi Dott. Dep. alle Finanze.
(Girolamo di Tiene Dep. alle Finanze.

Faustin Palazzi Segr.

Addi 9. Marzo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE REGIE FINANZE

Del Vicentino e Colognese.

Essendo Sovrana volontà, che siano ripristinate alla loro natural esazione, come lo erano al primo Gennaro 1796. tutte le Pubbliche Regalie; volendo però restituita agli ordinarj suoi metodi anche la Gravezza delle Cinque per Cento, ed assoggettata alle solite discipline, come in passato:

Commettono a tutti li Parrochi, Curati, ed altri Ecclesiastici aventi cura d'Anime nelli sunnominati Circondarj di Vicenza, e Cologna di dover in ordine alle Leggi, che vigevano al primo Gennaro 1796.; e colli metodi, ed alli tempi dalle medesime prescritti presentare appresso il Sig. Domenico Quadri qu: Alberto Deputato Provvisionale alla Gravezza delle Cinque per Cento Buona Valuta, le solite giurate Fedi de'Morti; come pure resta ordinato alli Nodari tutti di essi Circondarj dover produrre al medesimo

Ministro le copie de' Testamenti, Donazioni, Disposizioni, Vitalizj, Atti, o altre Carte sotto qualunque denominazione esse siano trasferenti dominio utile, che fossero state dagli stessi stipulate, e consegnate ne' loro Rogiti.

Anche gli altri Nodari degli Offizj Civili, a' quali appartengono gli Atti di Proaunzia a Legge sopra Testamenti, Donazioni, e di Successioni intestate, e di qualunque altro Atto relativo a tali disposizioni, pur dovranno consegnar al Deputato stesso le copie con la indicazione al margine del luogo di abitazione, o sia domicilio della Persona, a favor di cui seguì l'Atto, e ciò parimenti a tenor delle Leggi in tale materia disponenti.

Committendosi inoltre agli stessi Nodari tutti di rassegnare alli tempi dalle Leggi stabiliti appresso il suddetto Ministro Deputato alla Gravezza delle Cinque per Cento li rispettivi Protocolli per l'effetto della solita revisione de' medesimi, e come per l'anno corrente è già spirato il consueto periodo per la loro presentazione, restano per quest'anno tanto abilitati li Nodari obbligati alla presentazione di produrli, quelli di Città entro il mese di Aprile prossimo futuro, e quelli del Territorio nel susseguente mese di Giugno.

Avvertendo, che in caso di mancanza saranno

ranno li **Trasgressori** tutti soggetti alle pene
comminate dalle Leggi.

Vicenza li 7. Marzo 1798.

Vid. Niccolò Bissaro Avvoc. Fiscale.

(Gabriele Anguissola Dott. Dep. alle Fin.

(Luigi Squarzi Dott. Dep. alle Finanze.

(Girolamo di Tiene Dep. alle Finanze.

Faustin Palazzi Seg.

Addi 9. Marzo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pub-
blico Trombetta alla solita Loggia; molti
presenti ec. così riferendo Pietro Brunello
Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE REGIE FINANZE

DEL VICENTINO, E COLOGNESE.

Restituito alla sua primiera consistenza
 esecutivamente alle Sovrane Deliberazioni
 il Dazio Pestrino della Città di Vicenza,
 Borghi, e Colture, ed accordato essendo
 provvisoriamente in limitazione in uniformità
 de' passati metodi agli attuali Individui
 componenti la Fraglia de' Fornari colli ri-
 spettivi riparti, necessario si rende di ga-
 rantir li Fornari medesimi, ne' quali è con-
 seguentemente concentrato il privativo della
 Fabbrica del Pane vendibile, da tutti quelli
 defraudì, che potessero pregiudicare al Re-
 giò Diritto da essi rappresentato.

Nella più risoluta forma pertanto ordina-
 mo, che immediatamente seguita la pubbli-
 cazione del presente Proclama cessi ognuno
 non ascritto alla Fraglia suddetta, e non
 obbligato per il corrispondente Carato al pa-
 gamento di questo Dazio, dal vender Pane
 di sorte alcuna nè in poca, nè in molta
 quantità. E tutti quelli che continuassero
 nell'

nell'abuso introdotto di farne vendita, sia clandestinamente nelle loro Case, o pubblicamente tenendolo esposto sopra Banchetti incorreranno nelle pene tutte dalle Leggi comminate. Incaricando li Ministri destinati alla tutela de' Dazj di vegliare incessantemente ad estirpazione di tali arbitrij, denunziando con esattezza le scoperte contravvenzioni; locchè pure far potranno li Fornari stessi, certi che la vegliante Amministrazione alle Regie Finanze accorrerà con addattati presidj a tutela della Pubblica Rendita del Dazio Pestrino; ben conoscendo, che nella odierna sua ripristinata esazione richiedesi la maggior vigilanza per conformarlo al primitivo ordinario suo metodo, a cui dev' essere restituito.

Vicenza 8. Marzo 1798.

Vid. Niccolò Bissaro Avvoc. Fisc.

(Gabriele Anguissola Dott. Dep. alle Fin.

(Luigi Squarzi Dott. Dep. alle Finanze.

(Giurolamo di Tiene Dep. alle Finanze.

Faustin Palazzi Segr.

Addì 10. Marzo 1798. Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'.

Trovandosi oggimai repressa l' Epidemia Bovina comparsa in varie Località di questa Provincia, ed avute le grate conferme, che ciò siasi anco verificato nelli Riparti dei Territorj Limitrofi, provvido si riconosce il ripristino della libertà di Commercio fra gli Animali di tale Specie, e però Sue Signorie Illustrissime ordinano:

Che siano riaperte, e restituite le Fiere, e Mercati soliti di tenersi in questa Città, e ne' Luoghi della Provincia, onde ne segua il libero concorso de' Bovini a beneficio comune.

Dovrassi non pertanto avere dalli Proprietarj, e Custodi degli Animali suddetti una particolare attenzione, perchè al succedere di qualunque malattia, sia tosto notificata al Governo del Luogo rispettivo, affine possano pervenire col loro mezzo, o delli Decani in diligenza li giurati riscontrati a quest' Offizio di Sanità per attenderne le opportune deliberazioni.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai Luoghi soliti di questa Città, indi dif-

diffuso per l'effetto stesso nella Provincia
ad universale notizia ; in quorum &c.

Dat. dall' Offizio di Sanità , Vicenza
10. Marzo 1798.

(Gabrielle Anguissola Dott. Provveditor ,
(Ottavio Monza Provveditor .
(Girolamo Giuseppe di Velo Provveditor .

Camillo Fabretti Cancell.

Addì 11. Marzo 1798. Pubblicato per Do-
menico Panigaglia Pubblico Trombetta alla
solita Loggia ; molti presenti ec. così riferen-
do Paolo Sartori Guardia .

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO PROVVISORIO
CONSIGLIO GENERALE.

UNO de' principali oggetti, che interessar deve le vigili cure di questo REGIO IMPERIALE PROVVISORIO GOVERNO, si è la pronta amministrazione della Giustizia Civile, come uno dei mezzi diretti, e tendenti a tutelare le sostanze, e le proprietà di cadaun individuo; e rimarcando, che per ottenere un sì salutare effetto, indispensabili si rendono alcune spiegazioni, onde arenato non rimanga il di lei corso, e resti in pari tempo assicurata la procedura nelle cause tanto nell' atteggio, quanto in cadaun altro loro rapporto, ordinano perciò, e fanno pubblicamente sapere quanto siegue.

I. Nelle Cause di prima istanza dovrà essere osservata la stessa formalità di atteggio fino alla definitiva sentenza nei detti Uffizj, come praticavasi all' epoca primo Gennaio 1796., a riserva però, che nell' estese del contradditorio avranno ad essere espresse le rispettive ragioni, ed eccezioni delle parti contendenti, quali estese saranno consegnate al Giudice nel momento di terminarsi le Di-

spute. Queste Dispute si verificheranno in due successivi giorni non feriatì (eccettuato però il solo caso di malattia, o di altro inevitabile impedimento di qualcuno dei difensori delle parti, da esser però comprovato al Giudice con autentici legali documenti) colla limitazione di due Mezzarole per cadaun Avvocato, con libertà per altro al Giudice di conceder maggior tempo a norma delle circostanze. Nell'ultima Disputa avrà luogo l'interruzione, quale dovrà versare sul solo fatto, escluso ogni arbitrio.

II. La sentenza dovrà essere pronunziata dal Giudice di prima istanza nel primo giorno di udienza susseguente alle Dispute, ed alla consegna dell'estese.

III. Seguita la sentenza, se la parte soccombente si trova gravata, deve interporne l'appellazione presso il Giudice pronunziante di prima istanza, col produrre nel termine di giorni dieci, a norma delle Leggi di questa Città disponenti in tale proposito, una scrittura presso il medesimo contenente le ragioni tutte, per cui si professa gravata, e col farla intimare alla parte appellata, che volendo potrà egualmente produrre altra scrittura al Laudo della sentenza riportata, ed a confutazione dei gravami avversarij. Avrà per oggetto la parte appellata il beneficio d'altri giorni dieci continui, compresi in detti termini anco li giorni feriatì.

IV. Ciò seguito il Giudice di prima istanza dovrà rimettere al Tribunale di Appello la sentenza, e li processi cartati, e lineati prodotti dall'una, e l'altra parte in giudizio avanti la sentenza, colle scritture prodotte dopo l'appellazione. La parte, che vorrà espedir la causa otterrà la giornata dal Giudice di Appello, ne porterà notizia all'altra parte, e sarà deciso *visis juribus* anco non comparendo la medesima, nè vi sarà realdizione alcuna.

V. Presso il Tribunale di Appello potranno aver luogo le Dispute oltre le allegazioni.

VI. Nelle cause, che fossero state giudicate in Venezia, o da qualunque altro Giudice in prima istanza, la parte che si professa gravata potrà riprodurre l'appellazione, che aveva prodotta presso il Tribunale di seconda istanza, all'Offizio di qualunque Giudice di prima istanza, nel Palazzo della Ragione di questa Città, regolandosi secondo il metodo sopra dichiarato; e lo stesso procederà riguardo all'altre sentenze di prima istanza.

VII. Per la seduta dei Giudici seguirà lo stesso metodo, che si praticava nell'Epoca primo Gennaro 1796., e li giorni di udienza nel Palazzo della Ragione saranno gli stessi dell'Epoca suddetta, tanto per la prima istanza, quanto per il Tribunale di Appel-

pello, cioè li soli giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì, e Sabato non feriatì per tutte le materie indistintamente, salve però le Ferie.

VIII. Le Cause decise in prima istanza nella Magnifica Casa de' Mercanti, e nel Magnifico Offizio dei Presidenti alla Seta saranno in seconda istanza devolute al Tribunale di Appello coll'ordine sopra fissato.

IX. Se non fossero riprodotte le appellazioni la parte appellata protesterà all'appellante, che debba riprodurle coll'alternativa dell'esecuzione del giudicato in prima istanza.

X. Il Tribunal Criminale di Appello si organizzerà, come crederà più confacente a senso però del Proclama 6. Febbrajo prossimo passato, e le sentenze d'Appello anche Civili seguiranno nel Palazzo era Prefettizio.

XI. Nelle materie, ch'erano soggette all' Tribunali Prefettizio, e Rettoriale restano riservate quelle ulteriori prescrizioni, che quanto prima saranno anco in tale argomento emanate.

Verona dall' Offizio degl' Imperiali Regj Proveditori li 7. Marzo 1798.

(Angelo Co: Lavagnoli)
(Alessandro Co: Lando) Proveditori .

Girolamo Rivanelli Canc. dell' Aut. Gen. Con.

VICARIUS
DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

ESige anche l'argomento del Carbone una pronta providenza, che unisona alle Sovrane massime già rese note, serva a richiamare nel loro vigore le Leggi vigenti in tale rapporto, ed a disciplinare una materia di tanta importanza cogli oggetti del Pubblico vantaggio e con quelli pure dell'Arte Ferrari instante in tale proposito, ed è per cui che il Nobile Sig. Carlo Parma Lavezzola Vicario di questa Magnifica Casa de' Mercanti inerendo alli Capitoli 12, e 59 del Capitolario Bovio, approvati con parte del Magnifico Consiglio di XII. e L., li 19 Gennaio 1639, comprensivi li Capitoli primo, e quinto dell'Arte Ferrari di questa Città, approvati pure con parte di detto Magn. Consiglio 1582. 26 Giugno; ordina, ed espressamente comanda.

Primo. Che non vi sia alcuno, di che condizione esser si voglia, etiam Confratello dell'Arte Ferrari, che ardisca sotto qualunque colore o pretesto, nè per sè, nè per interposte persone comprar per infonticar Carbo-

bone procedente da questo Territorio, nè in poca, nè in molta quantità, dovendo anzi tutto essere tradotto in Città, e venduto dalli Proprietarij conduttori, giusta le Leggi, sotto la pena irremissibile di Ducati 25, oltre la perdita del Carbone da essere levata a qualunque si facesse lecito d'infonticarlo, la metà del quale sarà data al denunziante, e l'altra metà a questo Magnifico Ufficio.

Secondo. Tutto il Carbone proveniente da questo Territorio, e che entra in Città, dovrà essere direttamente tradotto alla Piazza Navona, e diviso formalmente il duro dal dolce, dovrà rimanersi sino all'ora solita che si leva la Bandiera nella Piazza dell'Erbe a comodo de' compratori; e dopo tal'ora restandone d'invenduto, dovrà il Proprietario di questo girare per la Città a comodo degli abitanti procurandosene la vendita, nella quale non riuscendo potrà condurlo allo Stallo per nuovamente esporlo il giorno successivo, ed altro nella Piazza Navona suddetta alla pubblica vendita, dovendo però denunziare il giorno appresso a questo Magnifico Ufficio quella quantità di Carbone che gli fosse rimasta invenduta, che intende di produrre nuovamente alla vendita in detta Piazza.

Terzo. Viene risolutamente proibito alli Sensali, Facchini, o altri Mesetti, ingerirsi nel-

nella vendita di detto Carbone del Territorio a tenore appunto del suddetto Capitolo 59 del Capitolar Bovio; ed anzi s'intenderanno essi esclusi da detta Piazza Navona per tutto quello spazio di tempo per il quale, a norma del primo Capitolo, restar vi deve il Carbone medesimo in pena di Ducati 25 applicabili metà al Ministro che li denunziasse, e l'altra a questa Magnifica Casa. Libero unicamente restando il commercio del solo Carbon forastiere, sempre che il proprietario di quello sia munito di fedì che tale lo comprovino.

Sarà a comune notizia il presente stampato, pubblicato ed affisso a' luoghi soliti, e massime in detta Piazza Navona, acciò alcuno non possa allegar ignoranza o introdurre pretesti al caso delle relative esecuzioni ec. In quorum fidem &c.

Dat. Veronæ die 8. mensis Martii 1798.

(Carlo Parma Lavezzola Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico Not. Uff.

Addì 8. Marzo pubblicato il presente Proelama alle due Piazze, e ne' luoghi soliti al suono di Tromba, molti ascoltanti.

Francesco Strabui Pubbl. Tromb.

A V.

CONVOCAZIONE

DELLI ECCELL. N.N. H.H.

PATRIZJ VENETI

FATTA PER ORDINE

D I

S. M. FRANCESCO II.

IMPERATORE

NELLA SALA DEL GRAN CONSIGLIO

Il dì 23. febbrajo 1798.

L E T T E R A

DEL SIG. BARON DI TUGUT

AL SIG. GIAN PIETRO GRIMANI

Illustriss. Signore

LA condotta che V. S. Illustriss. ha tenuto nel corso della sua Ambasciata; e la fermezza del suo contegno deciso nei sani principi, specialmente in questi ultimi tempi, l'ha resa lodevole presso S. M. I., che in oggi si è degnata di conferirle la carica di Consiglier Intimo attuale di Stato, colla concessione di tutti i diritti, e privilegi ad essa carica annessi, e colla esenzione dalle Tasse prescritte.

Questo contrassegno della M. S. porge a me l'occasione di poter particolarmente significarle i riguardi che ho sempre avuto per la stimatissima sua persona.

Di V. S. Illustriss.

23. Gennaio 1798.

Umil. Dev. Obbl. Servitore

IL BARON DI TUGUT

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGIMENTO D'INFANTERIA E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

DOvendosi dagli Abitanti di questa Città prestare l'Omaggio, e Giuramento di fedeltà, ed obbedienza all'Augustissimo Imperatore, e Re FRANCESCO II. Nostro Signore, abbiamo determinato, che per l'adempimento di quest'Atto debba osservarsi quanto segue.

Primo. Si raduneranno i Patrizj con l'intervento d'un Notaro nel Palazzo Ducale per nominare dodici de' loro Individui, alli quali verranno in qualità di Delegati conferite le necessarie facultà, ed abilitazioni per il succennato Omaggio, e Giuramento di fedeltà, ed obbedienza da prestarsi a nome del Corpo delegante, che si riceverà da Noi medesimi nella Casa di nostra Abitazione nel giorno 25. del Mese corrente a mezzo giorno, abilitando Noi tutto il Ceto de' suddetti Patrizj a poter convocare per tal effetto in figura di Corpo legittimo.

Secondo. Tale Giuramento dovrà egualmente.

mente prestarsi da tutti i Corpi Ecclesiastici, si Regolari, che Secolari, e per essi dai rispettivi Superiori, e dalle prime due dignità previa una Delegazione Capitolare da eseguirsi: E rispetto all'Ordine da tenersi per la prerogativa di preminenza, che per avventura potesse competere a qualche Corpo, si osserverà quanto sotto l'antico Governo era di pratica nelle Funzioni Pubbliche.

Terzo. Per gli altri Sudditi Abitanti in questa Città restano incaricati i rispettivi Parrochi di ricevere il Giuramento da ciascun Capo di Famiglia, e questo dovrà farsi in giorno Festivo, e dopo la Celebrazione della Messa Solenne alla presenza d'un Notaro per l'autenticità dell'Atto, che dovrà risultare da un Registro, o Elenco delle singole Persone, che avranno prestato il Giuramento.

Non dubitiamo, che anche in questa occasione verranno portate a compimento col dovuto zelo da ciascuno, cui spetta le disposizioni contenute nel presente Proclama da pubblicarsi in questa Città, riservandoci di manifestare in breve le ulteriori direzioni sopra il metodo da tenersi per l'Atto del Giuramento, che dovranno prestare tutti gli Abitanti del Dogado.

Venezia 19. febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. t. Pellegrini Commissario Civile.

De Ceresa Segretario.

In

A S. E. IL SIG. GIOVANNI PIETRO GRIMANI
CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. A.

ÈCCELLENZA.

CONvenendo al buon ordine della Convocazione, che far si deve dai Nobili Uomini Patrizj di questa Capitale per passare alla sollecita elezione de' Dodici Individui, i quali dovranno nella prossima Domenica prestare il giuramento di Fedeltà ed obbedienza, che vi sia un Individuo rivestito del Carattere di R. Delegato, si prega V. E. come il solo attualmente fra i Consiglieri Intimi Attuali di Stato di assumerne le parti, e di presiedere a tale Convocazione, onde l'atto della medesima sia intieramente perfetto ed autentico.

Mi do l'onore di comunicare a V. E. questa determinazione presa da S. E. il Comandante Generale, e profitto di questa opportunità per dichiararmi con distinto rispetto, ed ossequio:

Di V. E.

Devotissimo ed Ossequiosissimo Servo
GIUSEPPE PELLEGRINI R. COMMISS.

In-

*Invito diretto a cadauno Individuo dei N.N. HH.
Patrizj Veneti abili al Maggior Consilio il
di 20. Febbrajo.*

PER Ordine di Sua Eccellenza Sig. Comandante Generale Co: di Wallis ec. resta invitata Lei Nob. Sig. di portarsi Venerdì prossimo 23. corrente verso il mezzo giorno nella Sala dello Scrutinio del Palazzo Ducale per eleggere li dodici Delegati, i quali prestar devono l'Omaggio, e Giuramento di Fedeltà nel giorno 25. corrente nelle mani di Sua Eccellenza suddetta a norma del Proclama a Stampa in quest'oggi pubblicato.
Venezia li 20. Febbrajo 1798.



*Invito diretto a cadauna Familla dei NN. HH.
Patrizj Veneti abili al Maggior Consilio il
di 22. Febbrajo.*

Fuori

22. Feb. 1798.

Ca N. N.

Restano avvertiti li NN. UU., che alla Convocazione del Ceto Patrizio fissata per Venerdì prossimo, potranno intervenire in Tabarro.

23. FEBBRAJO 1798.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Nomi delli venti quattro Eccellentiss. NN. HH. Patrizi Veneti, che cavarono la Balla d'Oro per la nomina dei dodici NN. HH. che presteranno l'omaggio a S. M. FRANCESCO II. IMPERATORE.

- È. Marco Badoer di È. Gio: Battista.
- È. Piero Capello 5.^{to} qu. Piero.
- È. Augustin Maria Canal qu. Cristofolo.
- È. Benetto Trevisan di È. Marcantonio.
- È. Francesco Mocenigo di È. Sebastian.
- È. Piero Maria Soranzo di È. Sebastian 2.^{do}
- È. Piero Marco Zorzi qu. Zuanne.
- È. Lunardo Donà qu. Antonio.
- È. Francesco Bernardo qu. Marin.
- È. Piero Marcello qu. Andrea.
- È. Lauro Costantin Querini qu. Bernardo.
- È. Marco Redetti di È. Zan Battista.
- È. Nicolò Rugier Badoer di È. Marin.
- È. Zuanne Contarini di È. Sebastian.
- È. Lorenzo Antonio Pasqualigo di È. Pietr' Ant.
- È. Ferigo Bembo di È. Alwise.
- È. Iseppo Priuli di È. Alessandro.
- È. Alwise M. Antonio Gritti di È. Bernardo.
- È. Luca Balbi qu. Zorzi.
- È. Zan Tommaso Soranzo qu. Mattio.
- È. Cristofolo Bonlini di È. Iseppo Maria.
- È. Alessandro Foscolo qu. Daulo Augusto.
- È. Giustin primo Anzolo Donà di È. Franc.
- È. Iseppo Bonlini qu. Gerolamo.

23. FEBBRAJO 1798.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Nomi delli Dodici Eccellentiss. N.N. H.H. Patrizj Veneti nominati, ed eletti con pluralità de Voti a prestare il giuramento di fedeltà, in nome del Maggior Consiglio a S. M. FRANCESCO II. IMPERATORE.

- Ξ. Zuanne Piero Grimani qu. Mare' Antonio.
- Ξ. Zuanne Pesaro qu. Lunardo.
- Ξ. Alvise Contarini 2.^{do} Kav. qu. Alvise K.
- Ξ. Zuanne Zusto qu. Anzolo.
- Ξ. Paulo Bembo qu. Zorzi.
- Ξ. Iseppo Giovanelli qu. Zan' Andrea.
- Ξ. Nicolò Morosini 4.^{to} qu. Zan Battista.
- Ξ. Prospero Valmarana qu. Triffon.
- Ξ. Lodovico Manin Kav.
- Ξ. Piero Maria Bonfadini qu. Francesco.
- Ξ. Steffano Valier qu. Silvestro.
- Ξ. Marco Zorzi qu. Girolamo.

Furono nominati altri N.N. H.H., che non rimasero per la minorità dei Voti, due de quali non furono ballottati per essere fallato il nome; si stridò *more solito*, non saranno ballottati per non essere descritti nel Libro d' Oro.

L'AULICA PROVVISORIA

COMMISSIONE DI POLIZIA.

ISTRUZIONE AI PARROCHI.

Esecutivamente al Proclama 19. corrente di S. E. il Sig. Comandante Generale Co- di Wallis prestar dovendosi da tutti i Suddi- ti Capi di Famiglia abitanti in questa Città l'Omaggio, e Giuramento di fedeltà, ed ob- bedienza all'Augusto Imperatore, e Re FRAN- CESCO II. Nostro Sovrano; l'Aulica Com- missione Provvisoria di Polizia invigilar do- vendo, perchè restino esattamente eseguite le disposizioni contenute in esso Proclama, munisce cadaun Parroco delle seguenti Istru- zioni.

I. La formula del giuramento sarà a ca- daun Parroco rimessa, giusto le disposizioni di S. E. General Comandante, da S. E. Re- verendissima Monsignor Patriarca.

II. Il giuramento sarà ricevuto personal- mente dal Parroco di cadauna Contrada nel- la giornata di Domenica 4. Marzo prossimo venturo, celebrata la Messa Solenne nella Parrocchia, previo il suono della Campana Maggiore, con cui sarà invitato cadaun Ca- po di Famiglia a convocarsi nella sua Par- rocchia.

III. Ogni Parroco avrà l'incarico di destinare un Nodaro Pubblico per l'autenticità dell'atto e per registrare i nomi dei Capi di Famiglia, che avranno prestato il giuramento; e perchè è maggiore il numero delle Parrocchie di quello dei Pubblici Nodari, potrà provvedersi destinandosi in supplemento alcuni delli Nodari degli attuali Tribunali Civili, e Criminali egualmente autorizzati ad autenticar il suddetto atto, e registro.

IV. Sarà posta a' piedi dell'Altar Maggiore della Chiesa una Tavola con una Sedia in cui si situerà il Parroco, e ad un lato della medesima siederà il Nodaro, il quale convocati i Capi di Famiglia, dovrà prima di ogn'altra cosa leggere ad alta voce la formula del giuramento a chiara intelligenza di tutti.

V. Il Registro, od Elenco delle singole Persone, che avranno prestato il giuramento, sarà da cadaun Parroco nella stessa giornata dei 4. Marzo prossimo venturo portato alla Commissione di Polizia, quale uniti che li avrà tutti, si onorerà di presentarli a S. E. il Signor General Comandante Co: di Wallis.

VI. Sarà cura di ogni Parroco di far prevenire anticipatamente i suoi Parrocchiani della giornata, e dell'ora come sopra fissate per il detto giuramento, ed invigilar avrà, perchè tutto segua con buon ordine, al qual
me-

medesimo effetto sarà invocata la protezione del Comando Militare, onde siano presidiate le Porte delle Chiese, affine di prevenire ogni sconcerto.

Venezia 22. Febbraro 1798.

(Gio: Andrea Fontana Presid.

(Gio: Co: Bujovich.

(Domenico Co: Garagnin.

Alessandro Fontana Segr.



L' A U L I C A

PROVVISORIA COMMISSIONE

D I P O L I Z I A.



A V V I S O.

Sono avvertiti tutti li Capi di Famiglia Abitanti in questa Città, che relativamente al Proclama a Stampa di S. E. il Signor Comandante Generale Co: di Wallis pubblicato li 20. Febbraro corrente, resta fissata la giornata di Domenica 4. Marzo prossimo venturo per prestar l'Omaggio, e Giu-

ramento di fedeltà, ed obbedienza a S. M. l'Imperatore, e Re FRANCESCO II. Nostro Augusto Sovrano, al qual effetto dovranno tutti essi Capi di Famiglia raccogliersi nella rispettiva loro Parrocchia alle Ore sedici Italiane.

Venezia 22. Febbraro 1798.

(Gio: Andrea Fontana Presidente .

(Gio: Co: Bujovich .

(Domenico Co: Garagnin .

Alessandro Fontana Segr.



FORMULA DEL GIURAMENTO DA PRESTARSI
DAGLI ECCLESIASTICI NON DELEGATI
DA ALCUN CORPO.

IO N. N. nel prestare il dovuto omaggio di suddito giuro, (tacto pectore more Sacerdotali) fedeltà, ed obbedienza a Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore, e Re Francesco II. Nostro Signore, e suoi Successori.

FOR-

FORMULA DEL GIURAMENTO DA PRESTARSI
DALLI SECOLARI NELLE MANI DEL
PARROCO.

IO N. N. Capo di casa giuro, toccati i Santi Evangelii, fedeltà, ed obbedienza a Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore, e Re Francesco II. Nostro Signore, e suoi Successori.

S A N

IN relazione agli Ossequiati comandi di S. E. il Signor Comandante General Co: di Wallis, sono invitati tutti li Capi di Famiglia a portarsi nella Chiesa suddetta Domenica prossima sarà li 4. Marzo, alle ore 16. Italiane per prestare il dovuto omaggio di Sudditanza, e Giuramento di fedeltà, ed obbedienza all'Augustissimo Imperatore, e Re FRANCESCO II., e suoi Successori, previa la Messa Solenne, e il Canto del *Veni Creator Spiritus*.

ALL'

A L E' A U L I C A

PROVVISORIA COMMISSIONE DI POLIZIA

ENRICO XV. PRINCIPE RAÜSS

COMANDANTE DI VENEZIA.

L' Affettuosa offerta di lire 21623. fatta per mezzo di questa Commissione dagli Abitanti di questa Città a favore di queste Truppe esigge tutta la riconoscenza, perciò questa Commissione di Polizia si compiacerà di far noto Sestiere per Sestiere quanta buona impressione faccia questa nuova loro esultanza, la quale non può, che impiegare la gratitudine della Guarnigione, e l'aggradimento di S. M. l'Imperatore, cui mi farò un dovere di renderlo informato della tanto divota, sincera, e fedele sudditanza di questa nuova, e buona sua Popolazione.

Venezia li 23. Febbraro 1798.

Il Principe di RAÜSS.

CIRCOLARE

A TUTTI LI PIEVANI DI VENEZIA

REVERENDISSIMO SIGNORE,

Insens di Sovrano Aggradimento, che degnò di dimostrare S. A. il Sig. Principe de RAUSS per le spontanee offerte fatte dagli Abitanti di questa Città a favore dei Soldati Austriaci, furono accolti dall'Aulica Commissione di Polizia con vera esuberanza, ed ha creduto di parteciparli a' Capi Presidi, de' Sestieri con apposita Lettera, accompagnata dalla Copia dell'ossequiato foglio di S. A. sud., onde venghi diffusa a' Reverendissimi Parrochi, acciocchè nel modo, che credono opportuno, la rendino pubblica a' Presidenti delle Fraterne, i quali in aggiunta a sofferti disturbi si daranno il merito di accertare li contribuenti, che sono riguardati con occhio di compatimento, e con sensi di vera riconoscenza. In relazione a tal ordine ho vergato il presente rispettoso mio Foglio, che mi esibisce l'occasione di potermi raffermare.

Di V. S. Reverend.

27. Febbraro 1798. Venezia.

Vedova Capo Preside
del Sestier di S. Polo.

MOL.

MOLTO REV. SIG.

ESSendo necessario di prendere delle sode misure onde con un regolato sistema poter assicurare gl' Imperiali Cesarei Regj Magazzini delle Truppe di Sua Maestà Imperiale e Reale, Nostro Clementissimo Sovrano, dei Generi di sussistenza, è in dovere questa Commissione di ricorrere a quegli espedienti che nell'atto di assicurare la quantità necessaria dei Generi di Legna, Fieno, Paglia ed Avena per li Magazzini suddetti, siino pure facilitati li mezzi d'una giusta rilevazione per li convenienti ed equi riparti. Egli è adunque per cui viene pregata la nota diligenza di Lei, Molto Rev. Sig. Parroco, acciocchè con la sua assistenza, e coll' opera immediata degli Uomini di Comun, o Degano d'ognuna delle Comuni soggette alla di Lei Parrochia, sia formato nel termine di ore ventiquattro dal ricevere della presente, un Foglio cui dimostri la quantità effettivamente esistente delli sopra-indicati Generi e le appartenenze d'ognuno delli rispettivi proprietarj; i quali quantità dovranno essere descritte nella prima colonna intitolata *Generi esistenti*. E siccome è ordine preciso di chi fortunatamente ci regge in nome dell' Augusto Nostro Sovrano, che non

non abbiano a restare in alcun modo sprovvisti del proprio mantenimento gli animali di qualunque spezie esistenti nelle Comuni di questa Provincia, così Ella è pregata di usare l'avvertenza di fare indicare nella seconda Colonna *Animali* la quantità precisa dei medesimi, come pure nella terza Colonna intitolata *Generi necessarj pel mantenimento dei proprj Animali* sia descritta la quantità necessaria di Generi per il loro mantenimento, onde nella giusta sottrazione delli necessarj bisogni, sia poi espressa nella quarta Colonna delli *Generi disponibili* la rimanenza di quelli liberi, onde questi sieno incumulo calcolati, e disposti per la quantità necessaria al mantenimento delle Regie Cesaree Truppe.

Siccome tutto ciò che verrà in appresso disposto, sarà parimenti pagato dall'Imperiale Cesarea Regia Amministrazione delle Sussistenze Militari in Udine, così resta Ella pregata di consigliare ognuno a non usare la più piccola occultazione o alterazione nelle denunzie dei Generi, mentre venendo questi scoperti in mancanza, lo che non potrebbe essere che per mala intenzione di speculazioni immediatamente pregiudizievole all'interesse delle Truppe e del Commercio tutto, in questo caso tutti li Generi occultati cadrebbero soggetti alla pena di confisca.

Nel mentre che la Commissione deve obbedire agli ordini Supremi avuti su questo proposito, non manchi Ella di renderli noto ad ognuno colle contemplare già prescritte avvertenze di equità e giustizia, onde col mezzo di Lei, Molto Rev. Sig., sia pregato ognuno a dimostrare coll'esatta osservanza delle Leggi, e del buon ordine, il loro sentimento di vera sudditanza, e profondo attaccamento all' Augusto e Clementissimo Nostro Sovrano. Certi della benemerita, ed utile opera sua in quest'importante oggetto, le auguriamo le più compiute felicità.

Udine dall'Aulica Commissione Provvisoria Economico-Militare li 17. Febbraio 1798.

N O I

RAPPRESENTANTI PROVVISORJ

LE I. I. R. R. AUTORITA' CENTRALI

DEL FRIULI.

E Ormai tempo che le Leggi sull'importante materia boschiva riprendano il loro vigore, e cessino gl'arbitrij, che hanno appor- tato tanti danni a' Boschi privati, non meno che Pubblici appartenenti ora all'alto Dominio dell'Augustissimo Imperatore, e Re FRANCESCO II. nostro Sovrano, i di cui Regi diritti devonsi da ogni Suddito inviolabilmente rispettare.

Dietro questo immancabile principio adunque adottando Noi le principali discipline già stabilite in questo proposito facciamo provvisoriamente intendere, e sapere,

1. Che in avvenire non siavi Comune, o Particolare che sotto qualunque titolo, o pretesto ardisca di praticar tagli arbitrarj, e non permessi dalle Leggi in verun Bosco sì pubblico, che privato.

2. Che qual si sia Comune, Corpo, o Particolare ancorchè autorizzato da passati Governi, debba egualmente astenersi non

solo dal taglio, ma anche dall'asporto de' Legni tagliati; portando però all'Ufficio Centrale delle Pubbliche Finanze le Copie autentiche dei contratti, e Carte tutte di pretesa autorizzazione per li dovuti esami, e per le competenti deliberazioni.

3. Che in essi Boschi non s'introducano Animali al pascolo, onde dal loro morso, e calpestio non restino pregiudicate le Pianta ancora tenere e consumati li foraggi che si nutriscono massime nei Boschi pubblici.

4. Che incumbendo a Degani, Meriga, e Custodi de' Boschi di vegliare attentamente alla loro preservazione, debba cadauno di essi nelle proprie pertinenze prestarsi all'esatto adempimento di questo essenziale dovere, rassegnando di volta in volta all'Ufficio Centrale delle Pubbliche Finanze, o a chi potesse in seguito venir delegato, la notizia dei danni, che venissero inferiti, e del nome, cognome, e luogo dei Contraffattori, per le dovute correzioni, ed amende a tenor delle Leggi.

5. Che sarà severamente punito ogni Degano, Meriga, e Custode, qualora per altra via, e non col loro mezzo, si venisse di rilevare qualche danno, o contraffazione alle Leggi in qualunque Bosco publico, e privato.

Tali essendo le provvidenze provisorie, che si crediamo in debito di emanare nei

primordj della nostra Delegatione per servizio di sua Maestà, raccomandiamo efficacemente al zelante impegno delli Signori Giurisdicenti, e Capi delle Comunità di farle tosto pubblicare, ed affigere ai Luoghi soliti, non che di consegnarle ai rispettivi Parrochi, e Curati, perchè siano da essi lette, e spiegate al Popolo inter Missarum Solemnia a chiara intelligenza, onde possa fingersene ignoranza, e vengano inalterabilmente eseguite.

Udine 17. Febbraro 1798.

(Niccolò Dragoni Rappresentante .

Andrea Brunelleschi Canc. Centrale ,

Addi 17. detto 1798. Fu pubblicato il suddetto alle Scale del Palazzo di questa Città, brevio il suono di Tromba per il Pubblico Trombetta, in concorso di Popolo ec.

RAPPRESENTANTI PROVVISORI

LE I. I. R. R. AUTÒRITA' CENTRALI DEL FRIULI

P Er ordine di S. E. il Sig. Maresciallo Tenente B. Monfrault Comandante Militare del Friuli facciamo pubblicamente intendere, e sapere:

Che volendo S. E. meglio osservata la buona disciplina sulle Persone forestiere, che giungono in questa Città, sia in obbligo non solo ogni Locandiere, Trattore, Oste, e Bettoliere, ma anche qualunque Famiglia, e Particolare di rassegnare di sera in sera all' Ufficio Nobile delli Signori Provveditori di Comun, che tiene altresì l' ispezione sulla Polizia, la nota fedele di tutti li Forestieri, che alloggiassero presso di loro, con il nome, cognome e Patria di cadauno affine ec. in pena ec.

Udine li 4. Marzo 1798.

(Paolo Fistulario Rappresentante.

Andrea Brunelleschi Canc. Centrale.

UDI

U D I N E 6. Marzo 1798.

P Er replicati Ordini derivati a S. E. il Signor Maresciallo Tenente Bar. Monfrault Comandante Militare del Friuli da S. E. il Sig. Oliviero Conte di Wallis Comandante Generale dell' Armata d' Italia devesi senz' altre dilazioni verificare la già ricercata consegna in questa Città di tutte le Armi da fuoco, da punta, e da taglio, ch'erano state affidate alle Guardie Civiche, delle abbollite Municipalità, e Rappresentanze Locali di questa Provincia.

Incaricati quindi dallo stesso Sig. Comandante Militare del Friuli li Rappresentanti Provisorj le II. RR. Autorità Centrali a render nota l'espressa sua volontà, ed a rinnovare nella forma più robusta, e risoluta le commissioni già emanate in questo proposito, eccitano col presente, firmato anco dall'Eccellenza Sua, qualunque Giurisdizione, Comunità, e Corpo al quale appartenesse, di dover entro il termine perentorio di giorni sei prossimi venturi consegnare tutte le Armi suddette, niuna affatto eccet-

tua-

tuata nel Palazzo di questa Città con li relativi dettagliati riscontri convalidati dal giuramento d'integrità.

Quelle Giurisdizioni, e Comunità, e Corpi, che non avessero mai istituite *Guardie Civiche*, ne manderanno Fede con giuramento in iscritto.

Siccome poi parte delle dette Giurisdizioni, Comunità, e Corpi hanno effettuato qualche consegna d'Armi tanto al presente, quanto al passato Governo Centrale, così dovranno anche da loro spedirsi alli Rappresentanti Provisorj le Fedi giurate d'integrità entro il termine premesso di sei giorni, indicando con tutta precisione la qualità, e quantità delle Armi consegnate, e quali delli due Governi le abbia ricevute.

Se le effettuate consegne non fossero integre avranno debito di complettarle entro il termine stesso di giorni sei con la spedizione della suindicata Fede giurata, che abbracci e l'una, e l'altra consegna.

Passato il termine soprascritto di giorni sei sarà ogni Giurisdicente, e cadaun Capo di Comunità, e Corpo in difetto obbligato da S. E. il Sig. Maresciallo Tenente B. MONFRAULT Comandante del Friuli a comparire alla di Lui presenza per render conto della propria mancanza; disposto essendo di non omettere qualunque mezzo più vale-

vole

vole all' esatto adempimento delle Sovrane
Disposizioni.

B. MONFRAULT F. M. T.

(Paolo Conte Fistulario Rappresentante.

Andrea Brunelleschi }
Giacomo Belgrado } Cancellieri Centrali

Udine li 7. Marzo 1798.

Fù pubblicato il suddetto Proclama alle
Scale del Palazzo di questa Città, previo il
suono di Tromba, dal Pubblico Trombetta
Pietro Rubini in concorso di Popolo &c.

PROCLAMA

CON il Proclama Provvisorio emanato in Padova li 6. Febbraro decorso, e pubblicato in questa Città li 11. detto, fu dal Cesareo Regio, Commissariato Civile espressamente dichiarato, che siccome non può in nessuna guisa permettere, che siano pregiudicati i Diritti del Principato, così ha nella primiera loro consistenza ripristinato tutte le Regalie, Contribuzioni, Dazj, Gabelle ec. sotto qualunque nome fossero indicate all'epoca del primo Gennajo 1796. annullando, e rendendo di nessun' effetto e valore tutte quelle disposizioni incontrario, che fossero state fatte successivamente a tal'epoca in qualche Città, Distretto, e Comunità.

In relazione a questa massima generale avendo Noi Deputati della Città ricevuto dallo stesso Cesareo Regio Commissariato particolari, e più precise Istruzioni tanto nella data suddetta delli 6. Febbraro scaduto, quanto in quella delli 28. detto sopra li due Dazj Pestrino, e Macina, facciamo con il presente Proclama pubblicamente intendere e sapere.

Che ripristinati essendo li Dazj medesimi nelle misure, che vigevano in questa Città

all'epoca primo Gennaio 1796., dovrà da qui innanzi tutto il Pane Venale, e voluttuoso vendibile nella Città medesima, suoi Borghi, e Subborghi soggiacere senza riserve a questè due Pubbliche Regalie come usavasi prima dell'abolizione, che ne fu fatta dal passato Governo Centrale con il Proclama 5. Luglio 1797., che resta per quest'effetto del tutto annullato, onde le Regalie stesse abbiano a pagarsi indiminutamente, sotto le pene a' Contraventori determinate dalle Leggi, e Proclami, ch'erano in vigore alla ripetuta epoca 1796.

Non permettendo però le discipline di questi due Dazj di lasciar correre la Fabbrica, e Vendita del Pane sul Piano di assoluta libertà, che contemporaneamente alla loro abolizione fu stabilito; e trovandosi anzi Noi in dovere preciso di applicarvi le convenienti restrizioni e riforme, in modo, che sia tolto l'adito a defraudi del Pubblico Patrimonio, ed assicurato il buon servizio della Popolazione, facciamo altresì intendere, e sapere:

Che oltre li due Pistori di Pane Venale, Buffetto, e voluttuoso già accordati a provvedimento della Pubblica Panateria, sarà dato accesso ad altri sei Pistori per la Fabbrica, e vendita del Pane Venale in questa Città; numero questo, che essendo del doppio maggiore di quello, che esisteva ne' tem-

pi anteriori all'ultima Affittanza concentrata in un solo Abboccatore, non mancherà certamente di promuovere il bene di una gara utilissima in tutti i rapporti.

A questi ragionevoli, e giusti principj affidati invitiamo dunque qualunque Persona aspirante alla detta Fabbrica e vendita di Pane Venale in questa Città a darsi in nota nella nostra Cancellaria entro giorni otto prossimi venturi, passati i quali si procederà dalla Illustrissima Convocazione alla scielta con distinta ballottazione delli detti sei Pistori, perchè questi in aggiunta alli due attualmente esistenti nella Pubblica Panateria, si prestino tosto all'esercizio delle pubbliche Pistorie con le seguenti condizioni, ed obblighi.

Primo. Dovranno dalli due Pistori piantati nella Panateria, e da quelli da eleggersi, essere riconosciuti e pagati li detti due Dazj di Regio Diritto non meno che il tenue antichissimo Dazio di ragione patrimoniale di questa Città che consiste in soldi otto V. P. per ogni staro di Formento a questa misura, compreso il soldo per staro dovuto al nostro Cancelliere in compenso delle sue occupazioni sulla materia delle Pistorie; cautando l'interesse delli rispettivi Abbocicatori o Esattori con Pieggiarie di piena loro soddisfazione.

II. Il peso del Pane sarà sempre corrisponden-

dente al Calamiero da farsi da questa Illustrissima Deputazione al principio d'ogni mese colla mediocrità delle due ultime metide corse su questa Pubblica Piazza nel mese antecedente con l'aggiunta delli detti Dazj, e spese ordinarie già quiditate anche nei Calamieri correnti, e col solito accrescimento del dodeci per cento per l'acqua, e per l'obbligo della buona cucinatura, come si darà in appresso.

III. Essendo in libertà li Pubblici Pistori di provvedersi a loro piacere dell'occorrente Formento, saranno senza eccezione soggetti alle pene stabilite dalle Leggi, qualora il loro Pane comparisse scuro, e non corrispondente nel colorito a quella discreta quantità di Farina, che può ricavarsi da Formento di buona qualità conveniente macinato; salvo il loro regresso contro li Molinari, quando potessero convincerli di fraude, o negligenza nella macina.

IV. Dipendendo dalli soli Pistori la buona cottura, e giusto peso del Pane, saranno essi irremissibilmente puniti giusto le Leggi nel proposito, qualunque volta si ritrovasse mancante il Pane, o nell'uno, o nell'altro punto.

V. Lontana la giustizia di usare il rigore, ove patente non comparisca la reità o l'assettazione, non saranno li Pistori soggetti a penalità nel caso, che il Pane duro si tro-

vasse scarso di un Sazo e non più per soldo, e che in cento pani freschi se ne trovassero dieci e non più, scarsi di un Sazo per soldo in confronto del peso fissato nel mensile Calamiere: intendendosi Pane duro quello cucinato prima del giorno della sua incontrazione, e fresco quello cucinato nel giorno medesimo del confronto.

VI. Le forme del Pane saranno quelle solamente, ch'erano in uso all'epoca primo Gennajo 1796; tolto qualunque cambiamento, che non venisse precisamente assentito da questa Illustrissima Deputazione.

VII. Non potranno li Pubblici Pistori fabbricare e cucinare Pane di Formento sotto alcuna forma a Famiglie, o Persone particolari in pena della perdita del Pane, e di Ducati 25.

VIII. Dovendo la Popolazione essere prontamente servita, e come più desidera, ogni Pubblico Pistore sarà in dovere di tenersi sempre provveduto di Pane di un soldo, e di due soldi sotto le pene cominate dalle Leggi in caso di qualunque mancanza o dell'una, o dell'altra sorte di Pane: dichiarando, che le Bine di soldo abbiano ad essere formate da soli quattro Pani, e tutte le altre da due e non più a facilità di quella buona cottura, che viene, come sopra contemplata.

IX. Le incontrazioni del Pane seguiranno
al-

alle Case, e Luoghi, che dai medesimi Pistori saranno stabiliti per la vendita da farsi a pubblica vista con la dovuta partecipazione degl' Illustrissimi Sigg. Deputati, tolta affatto la libertà di venderne altrove; riservando però Noi agli Osti, Bettolieri, Trattori, Locandieri, ed a qualunque altro Compratore li opportuni ricorsi sull' istante della effettuata Compra all' Ufficio competente de' Nobb. Sigg. Provveditori di Comun per gl' immediati confronti, e per le convenienti deliberazioni in caso di rilevate mancanze.

X. Non potendo alcun' altra Persona fuori dei nuovi Pistori, cioè dei due della Panateria, e di quelli che saranno prescielti, fabbricar Pane di qualunque sorte, senza incorrere nel rigor delle Leggi, che vigevano nell' epoca 1. Gennajo 1796., se ne rinnova nel modo più risoluto il divietto, e l'ordine di vigilanza, che incombe a bassi Ministri di Giustizia. Sarà in conseguenza debito indispensabile di ogni Pistore di segnare con le Lettere iniziali del suo nome, e cognome, non che di far dai Pubblici Bolladori marcare col Pubblico impronto tutto il loro Pane non solo perchè resti in tal modo distinto da quello di contrabbando, ma anche per dovuta cauzione e salvezza dei pubblici Dazj, com' è prescritto dalle Leggistesse, sotto le pene da quelle determinate.

XI. Dovendosi provvedere in modo ai bi-

sogni della Popolazione che mai possa mancargli il Pane occorrente a suoi giornalieri consumi, dovrà ogni Pubblico Pistore, compresi anco quelli della Panateria, tener sempre in riserva presso di se per tutte le eventualità almeno quaranta stara di Formento, non che cento stara di Farina in deposito per l'Inverno, cioè da primo Novembre fino a tutto Marzo, non potendo entro questo termine servirsene se non nella circostanza, che dai Ghiacci impedito fosse il corso dei Molini; e tutto ciò in pena a cadauno de' Pistori di Ducati cinquanta da L. 6:4 per ogni mancanza garantita da idonea Pieggiaria riconosciuta, ed approvata da questa Illustrissima Deputazione.

XII. La durata dei Pistori sarà a tempo indeterminato, sicchè siano sempre ammovibili a beneplacito della Deputazione così nel caso, che con reiterate mancanze ai loro doveri si rendessero immeritevoli del pubblico compatimento, come nel caso di nuovi regolamenti nelle interessanti materie delle Pubbliche Pistorie, e dei Dazj; dovendo in qualunque momento, e circostanza prevalere il servizio del Popolo, ed il pubblico interesse a qualsisia privato riguardo; ben inteso perciò, che volendo alcuno di essi Pistori rinunziare all'esercizio della Pubblica Pistoria debba far precedere l'avviso di un mese per li necessarij provvedimenti.

Ed

Ed il presente, d'essere stampato, pubblicato, ed affisso ai Luoghi soliti di questa Città, viene raccomandato al zelante impegno delli Nobb. Sigg. Provveditori di Comun, onde abbiano a darsi il merito di procurarne l'esatto suo adempimento in tutte le parti.

Udine 10. Marzo 1798.

(Paolo Conte Fistulario Dep. della Città)

Andrea Brunelleschi
Cancelliere della Città

Adi 12. detto fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso ec.

A V V I S O:

DOvendosi passare all'Incanto del provvedimento delle Carni per questa Città, e Sottoborghi in via provvisionale per anni uno, col mezzo del presente avviso si rende noto a chiunque applicasse ad assumere il provvedimento stesso, che debba produrre all'Officio de' Nobili Magnifici Aulici Signori Provveditori di Comun, nel termine di giorni otto successivi alla data del presente, la propria offerta in iscritto, sotto li seguenti patiti, e condizioni, cioè.

Potrà una, o più persone insolidate, e munite di cauta ed idonea Pieggeria, da essere esaminata, e per tale riconosciuta, levare ed assumere il provvedimento sudetto, che in parità di cauzione sarà deliberato al minor offerente.

Le offerte, riguardo alli prezzi di dette Carni non dovranno eccedere per la loro vendita al minuto le misure infrascritte, cioè.

Per le Carni di Manzo soldi sedici
di Vitello soldi dieciotto
di Castrato soldi quindici
di Agnello soldi diecisette
di Capretto soldi dieciotto
di Vacca soldi tredici
di Pecora,

ossia Agnella grassa soldi quattordici

Do-

Dovendo le Carni tutte essere di buona qualità, e per tali riconosciute dalli competenti Officj di Pubblica Sanità e de' K.ri di Comun, sotto l'alternativa della penalità, ed esecuzioni dalle Leggi cominate.

E quanto alle Carni di Manzo farsene la macellazione, e vendita per una metà di Manzi grassi, e per l'altra di mezzo Cotico, e sempre duri di Midollo.

E dovendo pure il tutto essere macellato nelle Pubbliche Beccarie al Ponte Nuovo, e non essere vendute, nè esposte alli soliti Posti, se prima non vengano fatte le competenti visite, e riconoscimenti dalli Officj suddetti, e ciò oltre gli altri patti, che saranno convenuti riguardo al solito affitto delle pubbliche Beccarie, e sotto l'osservanza delle Leggi tutte, e discipline, che correvano all' Epoca primo Gennajo 1796.

Verona li 10 Marzo 1798.

SPIEGAZIONI

Che umilmente s'implorano dalla Magnifica
Città di Udine sopra il Proclama
6. febbrajo 1798.

I. Se li Ufficj, e Giudici di Udine ab-
biano ad essere eletti dal Consiglio maggio-
re di quella Città, come sembra doversi in-
terpretare per il senso del Proclama, ovve-
ro dalla Patria.

Venezia 28. Febbrajo 1798.

Varie domande in dodeci separati Articoli si sono dirette al Governo generale dal Consiglio* maggiore della Città di Udine colla Rappresentanza 19. cadente Febbrajo, alle quali si da evasione colle seguenti risposte.

All' Articolo 1. Essendo attualmente provveduto all' Amministrazione della Giustizia con i Giudici confermati dal Proclama 6. cadente Febbrajo, non occorre per ora veruna determinazione, tantopiù, che si è con soddisfazione sentito, che in essi concorrono i requisiti di dottrina, e di savia Condotta. Quando poi si verificherà il caso di mancanza di Giudicatura Civile, o Criminale in Città, si abilita il Consiglio maggiore di essa a proporre tre Individui forniti delle qualità dichiarite nell'anzidetto Proclama per la nomina da farsi dal Governo generale. Rispetto agl' Individui per la formazione del Tribunale d' Appello, siccome ad esso Tribunale debbono essere portate in grado d' Appellazione le sentenze proferite tanto dai Giudici di Città, quanto da quelli de' Luoghi, che compongono il così detto Parlamento della Patria, dovranno all' effetto di combinare le proposizioni da farsi sul proposito unirsi i Deputati permanenti del maggior

2. Li Sette Deputati della Città di Udine durano in Carica un'anno: Si eleggono nel Settembre di cadaun anno, ed in conseguenza li Deputati che si trovano in attualità all'epoca primo Gennajo 1796. furono eletti in Settembre 1795., e terminarono il Carico in Settembre 1796., e sono per Legge in contumacia.

Si ricerca se questi abbiano a riassumer il Carico, ovvero quelli, che furono eletti nel Settembre 1796. a quali fu interotto l'Uffizio loro per la sopravvenuta rivoluzione nel giorno 28. Maggio 1797.

O se convenga, a togliimento di qualunque equivoco, ed implicanza unire il Consiglio, ed ellegerne di nuovi?

3. Qual debba essere l'Autorità, e la mansione del Giudicante da proporsi in esecuzione del Capitolo XIV.

Consiglio della Città con quelli del Parlamento, e dietro le regole osservate per simili Deliberazioni presenteranno i Soggetti, che crederanno capaci di adempiere, come si conviene, alle incombenze annesse alla Carica di Giudice d'appello. Tali Deputati però dovranno essere autorizzati specialmente dal rispettivo Corpo a fare le proposizioni, di cui si tratta.

Al 2. Per togliere le questioni nascenti dal tempo del servizio prestato dai Deputati più tosto in una, che nell'altra epoca, si determina, che unitosi il Consiglio, passi alla nomina di altri Individui, osservati i metodi, che nel proposito erano praticati sino al Gennajo 1796. Siccome poi fra quelli, che attualmente compongono il numero de' Deputati, o che lo componevano ne' tempi passati vi sono alcuni, dai quali come meglio istruiti si possono attendere utili servizi per la pubblica causa, si dichiarano essi pure capaci per questa volta ad essere eletti, derogando a qualunque ostativa importata dalla disposizione de' Statuti, o da qualunque contraria consuetudine.

Al 3. Rimane data evasione cogli schiarimenti al N. 1.

4. Se si esiga, che il **Giudicente, e li Giudici rispettivi Civili, e Criminali** siano laureati,

5. Se le **Persone da proporsi** abbiano ad essere nazionali della **Città, e del Friuli**, oppure possano essere anco li **Nazionali del rimanente nuovo stato Imperiale.**

6. Essendosi ripristinati tutti li **Dazj Regj**, se si debba ordinare alli **Fabbricatori di Pane**, che lo vendono senza pagare **Dazio Macina, e Pestrino** per concessione del soppresso **Governo Democratico**, di doversi addattare alle discipline, che prima si usavano, e come fu preparato di ordinarsi col **Proclama, che si rassegna ad videndum?**

Al 4. Se a termini degli Statuti, o d'una legittima consuetudine i Giudici debbono essere Laureati, non potranno nominarsi che quelli, ne' quali si verificherà un tal requisito; ma qualora sul proposito non vi fosse veruna disposizione Statutaria, oppure indotta in linea d'osservanza, non sarà vincolata la nomina ai soli Soggetti per tal maniera qualificati, che anzi sarà facoltativo di proporre, e nominare chiunque, nel quale però vi sia capacità, e savia condotta.

Al 5. Si dovrà osservare quant'era di pratica nel Gennaio 1796.

Al 6. Colle dichiarazioni di cui nell'Articolo XXIX. del Proclama 6. cadente Febbrajo sono ripristinate nella primiera loro consistenza tutte le regalie sotto qualunque nome fossero indicate all'epoca del 1. Gennaio 1796. E siccome fra queste importante è il Dazio del Pane, e della Macina stato abolito ne' tempi de' seguiti cambiamenti politici, così dovrà esso pure ripristinarsi nella stessa attività, ed esercizio, in cui trovavasi. A tale effetto rendendosi necessaria la pubblicazione dell'avviso proposto, si abilita il Consiglio della Città, e per esso i Deputati, che lo rappresentano, a renderlo noto nei modi consueti, coll'avvertenza, che dovrà dichiararsi, che i Contravventori soggiac-

vol. 2. N.º XXV. B b ce-

7. e 9. Mancante affatto il Consiglio, e Corpo rappresentante la Città di Udine, e della Patria di danari e modi, onde provvedere alli restauri de' Quartieri, a Paglioni, a Coperte, a Foraggi, ed a pagare tanti particolari Opera], ed innocenti creditori, si ricerca.

Se sia permesso prevalersi delle rendite delle Finanze pubbliche, per poi fedelmente restituire nella Cassa della Tesoreria la somma tostochè verrà il Corpo rimborsato dalli Commissarij.

Ed in caso di negativa, si supplica a suggerire li modi, e mezzi per supplire alle dette spese, e debiti.

Il prezzo della Paglia, e Fieno ragguagliato in Friuli, come in Padova, forma una difficoltà per ritrovare detti generi, non essendo il Friuli ubertoso come il Territorio di Padova; perciò si supplica d'aumento almeno per la Paglia a beneficio del Corpo della Contadinanza, tanto benemerito, ed abbattuto.

ceranno alle pene determinate dai Proclami, che erano in vigore nella ripetuta epoca, dovendo essere certa la norma da seguirsi dal Giudice nell'applicazione delle pene ai casi occorrenti.

Al 7. e 9. Se il Consiglio, e Corpo rappresentante la Città di Udine, e la Patria non sà come provvedere per mancanza di danari ai proprj rappresentati impegni, conviene, che si procuri una sovvenzione capace di soddisfare ai più urgenti bisogni, non potendosi permettere, che i redditi delle R. Finanze siano convertiti in oggetti estranei. Trovandosi un Sovventore, si dovranno stipulare condizioni le meno gravose possibilmente per il pagamento dell' annuo prò, ossia interesse, e di convenire innoltre per la restituzione del Capitale un tempo, entro il quale si possa dimettere il debito senza essere nella necessità di procurarsi altre sovvenzioni. In tal caso a cauzione del Sovventore, tanto per il pagamento degli annui interessi, che per la restituzione del Capitale, si potranno ipoteccare, ed obbligare non solo i fondi proprj della Città e della Patria, ma ben'anche, ove il bisogno lo esiga, tutto l'Estimo del Territorio; al qual effetto, riescendo all'attività de'suaccennati Corpi di ritrovare un Sovventore, o Sovventori a discrete condizioni, ne farà relazione a questo Governo generale per avere la necessaria approvazione.

8. Essendo molte Ville in Provincia del Friuli dette Ville Comuni non soggette ad alcuna Giurisdizione, le quali dipendevano immediatamente dal Luogotenente, che in figura di pubblico Rappresentante risiedeva nella Città di Udine, si ricerca a chi abbiano ad appartenere in Giurisdizione.

10. E' necessario inquerire sopra li Boschi di Regio Diritto, e fu pubblicato Proclama per la conservazione, e custodia d'ordine dell'attuale Aulico Governo.

Ma è urgente una provvidenza, onde non siano traffugati i Roveri, e siano inventariati.

11. Essendo a mani di Persona destinata dal soppresso Governo Centrale circa Lire diecimilla percepite dalla vendita della Muda, e Gastaldia di Tolmezzo, si ricerca cosa si debba fare?

Al 8. Ritenuto, che molte delle così dette Ville situate nella Provincia del Friuli dipendevano all'epoca 1796. dal Luogotenente, che attualmente non esiste, dovranno da qui innanzi dipendere per gli oggetti contenziosi Civili, e Criminali dai Giudici della Città di Udine, ai quali si accordano le competenti facoltà: Si autorizza per ciò il Consiglio maggiore della detta Città, e per esso i permanenti Deputati a manifestare tanto agli Abitanti delle succennate Ville, quanto ai Giudici la presente Determinazione per norma del rispettivo loro contegno.

Al 10. Verrà provveduto all'oggetto de' Boschi mediante un sistema diretto ad assicurare la miglior amministrazione di essi.

Al 11. Prima di prendere veruna determinazione intorno alle diecimilla lire, che si dicono esistenti presso persona senza indicarla, e percepite dalla vendita della così detta Muda e Gastadia, è necessario, che il Consiglio, e per esso i Deputati informino con particolare relazione: Primo: In che consista la detta Regalia, e quali fossero press' a poco gli annui prodotti. 2. Da chi venga attualmente esercitata: 3. Se le diecimilla lire siano l'integral somma, oppure
sol.

12. Riguardo alli Allogi in Udine nelle Case private si ricerca come debbasi contenere.

Udine 19. Febbraro 1798.

Paolo Conte Fistulario.

Nob. ed Eccell. Tommaso de Rubeis.

soltanto una parte del prezzo convenuto nella vendita: 4. Da chi, in che tempo, e per qual motivo siasi passato all'alienazione, di cui si tratta. Avute tali notizie, che si attendono dallo zelo degli accennati Deputati, sarà in grado il Governo generale di emanare con cognizione di causa le disposizioni, che troverà convenienti.

Al 12. Non potendosi per ora prendere veruna determinazione, è persuaso il Governo, che ciascuno continuerà frattanto nel modo pratico col dare nuove prove di attaccamento al R. e Pubblico servizio.

Finalmente si dichiara (il che dovrà servire di regola tanto al Consiglio maggiore della Città, quanto al così detto Parlamento della Patria, ed a chiunque privato, o altro Corpo Pubblico) che si vuole eseguita in ciascun' Articolo, cui non sia derogato col presente Decreto, la disposizione del Proclama 6. cadente febbrajo, dichiarando nulla, inattendibile, e di nissun effetto qualunque deliberazione, che dal giorno della Pubblicazione del detto Proclama potesse esservi presa, che non fosse conforme a quanto si è prescritto mediante le Sovrane Determinazioni di cui si tratta.

Per Ordine del Sig. Comandante Generale
Pellegrini R. Commissario.

Patroni Segret.

Al Consiglio Maggiore della Città d' Udine.

NOI

NOI TENENTE GENERALE, E
MARESCIALLO DI CAMPO

BARONE DI KRAY

CAVALIERE, E COMENDATORE DELL'
INSIGNE ORDINE MILITARE

DI MARIA TERESA

*Comandante le Truppe R. I. nella Città,
e Distretto Vicentino-Bassanese.*

GL' ILLUSTRISSIMI SIGG. DEPUTATI

DEL MAGISTRATO DI SOPRAVVEGLIANZA.

Interessanti oggetti di buon ordine, e disciplina richiamano il Magistrato Nostro a prescrivere, che non possa verun Forestiere abitare in questa Città, e Provincia senza espressa licenza, che sarà rilasciata in iscritto dal Magistrato Nostro.

Dovranno in conseguenza tutti li Forestieri di Stato alieno abitanti in questa Città dall' Epoca di anni cinque in poi dentro otto giorni, e nel periodo di quindici quelli che abitano in Provincia presentarsi a questo Magistrato con quei documenti, che giu-
sti-

stifichino la ragione della loro dimora; altrimenti spirati detti termini, saranno considerati come Persone sospette, e soggetti a quelle Deliberazioni, che saranno da Noi giudicate opportune a norma della circostanza.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso in cadaun Comune di questa Provincia ad universale cognizione, e per l' esatto suo adempimento.

Vicenza 12. Marzo 1798. Dal Magistrato di Sopravveglianza.

Vidi Bar. KRAY Tenente Maresciallo.

(Galeazzo Calderari Dep. alla Sopravv.

(Luigi Porto Barbaran Dep. alla Sopravv.

(Girolamo Giuseppe di Velo Dep. alla Sopravv.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addì 13. Marzo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia molti presenti ec.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

IN ordine al Proclama 28. Febbraro passato nel giorno 16. Marzo corrente la Vendita, e Manipolazione de' Tabacchi tanto in questa Città, che nella Provincia, Colonia, e Colognese deve effettuarsi per Pubblico Conto.

Dovendo togliersi qualunque clandestina vendita del Genere stesso a danno di un tal ramo di Finanza, ed assicurare in tutte le forme li riguardi del Pubblico Patrimonio, si fa pubblicamente intendere e sapere:

Che richiamandosi alla più rigida osservanza l'emanate prescrizioni in tale rapporto, qualunque vendita, o negoziato di Tabacchi tanto in polvere, che in Foglia, che potesse venir fatta dopo il giorno 15. Marzo corrente, resta intieramente sospesa, ed interdetta sotto le più severe pene di Contrabbando, ch'erano in vigor di osservanza all'Epoca primo Gennaro 1796., nè potrà alcuno di qualunque grado, e condizione esser si voglia far vendita di un tal Genere,

se non previa licenza a stampa della Imperial Regia Amministrazione, come viene ordinato col Proclama 28. Febbraro passato.

Ad oggetto, che abbiano ad esser tolti li Contabbandi di un tal Genere, saranno rilasciate le più stringenti commissioni alli Bassi Ministri, ed a tutti quelli incaricati di vegliare alla sicurezza di questa tanto importante Imperial Regia Finanza per il dovuto castigo de' trasgressori, e per la osservanza della Legge.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato tanto in questa Città, che nella Provincia, Cologna, e Colognese, reso noto dall'Altare, ed affisso ai luoghi soliti per la sua esecuzione.

Vicenza 13. Marzo 1798.

Vid. Niccolò Bissaro Avv. Fiscale.

(Gabriele Anguissola Dott. Dep. alle Regie Finanze.

(Luigi Squarzi Dott. Deputato alle Regie Finanze.

(Girolamo Di Thiene Deputato alle Regie Finanze.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addì 14. Marzo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

L' AULICA
COMMISSIONE PROVVISORIA
DI POLIZIA.

LI continui reclami, che giungono a questa Commissione, che in molte Contrade vi sieno non pochi Individui che dovrebbero esser descritti nei Roli delle Urbane Notturne Pattuglie, e che per arbitrio di taluno, o per il corso periodo di alcuni Mesi dall' Anagrafi delle rispettive Contrade sino al presente, la distributiva Giustizia venga per tali motivi ad esser offesa; diviene quest' Aulica Deputazione a commettere al zelo, ed attività dei Presidenti tutti delle Contrade, di prestarsi alla formazione della nuova Anagrafi, ed ascrivere nei loro Roli quegl' Individui, che per le particolari loro condizioni sostener devono il peso delle fazioni della Urbana Notturna Custodia.

In oltre prescritti gli vengono li seguenti Articoli, tendenti tutti alla buona disciplina, dipendendo da questa il buon ordine delle cose, e la sicurezza della Città, che tanto interessar deve ogni persona.

I. Il numero de' Pattuglianti sarà quale fu prescritto nella sua primitiva Istituzione.

II.

II. Dovranno esser ascritti nei Roli tutti quelli che arrivano dalli Anni 16. sino alli 60.

III. Se taluno esponendo convenienze d'affari, o di poca salute ricercasse Dispensa dal Pattugliare, dovrà corrisponder al più Lire sei in quelle Contrade che i turni fossero frequenti, e Lire quattro nelle altre, che fossero i medesimi lontani, dovendo tali Licenze esser licenziate dalla Commissione Nostra, od almeno dalla medesima approvate.

IV. Quelli che spedissero Cambi in loro vece, dovranno esibirli, e darli in nota alla Presidenza il giorno stesso ch'avranno ricevuto l'Invito, perchè sieno riconosciuti dalla medesima per idonei, e della stessa Contrada; restando eccettuati quelli che non lo fossero.

V. Non ritrovandoli tali, dovranno dagli Invitati, esser esborsate Lire tre, in mano sempre della Presidenza, perchè da questa posi esser sostituita figura la più propria a fare le fazioni.

VI. Quegl' Individui invitati, che si presentassero troppo tardi al Quartiere, ed a Presidenza levata, non dovranno dai Capi essere ammessi nel Rolo di quella sera, ma s'intenderanno rimessi per la susseguente, a sola disposizione della Presidenza medesima.

VII. Le corrisposizioni degli esentati, s'intenderanno devolute a sostenere tutte le Spese del Quartiere, e le Lire tre nel ritrovare li Cambi per completare il numero delle Compagnie, che fossero qualche volta mancanti.

VIII. Dietro a' Rapporti da darsi dai Presidenti a quest' Aulica Commissione, saranno severamente corretti tutti quelli che si dimostreranno inobbedienti alle Leggi, torbidi di Carattere, e che non rispetteranno le loro Presidenze.

Tali misure tendenti tutte a tutelare le individuali Proprietà, ed al quieto vivere, dovranno essere rigorosamente osservate in tutta la loro estesa.

Dalla Commiss. suddetta li 14. Mar. 1798.

(Gio: Andrea Fontana Presidente.

(Gio: Co: Bujovich.

(Domenico Co: Garagnin.

Carlo Aliprandi Seg.

VENEZIA 16. Marzo 1798.

AVendo S. M. l'Augustissimo IMPERATORE e RE Nostro Signore presa la determinazione di nominare in Suo Regio Amministratore de' Sali il Nobile Conte Giulio Savorgnan, si rende pubblica questa Sovrana Disposizione all'oggetto, che il medesimo sia per tale riconosciuto da tutti, e che per conseguenza siano considerate per suoi Rappresentanti tutte le Persone, che nella qualità di suoi Commessi saranno da esso stabiliti ne' diversi Luoghi tanto nella Città di Venezia, e suo Dogado, come altresì in tutte le Provincie della Terra Ferma soggette al Dominio Austriaco.

Si ordina pertanto, che sia il presente Proclama pubblicato nelle consuete forme, onde non possa allegarsene ignoranza.

Per ordine del Signor Comandante Generale.

PELLEGRINI Commissario Civile.

Bellato Seg.

VENEZIA 17. Marzo 1798.

Essendo corrispondente alli giusti riguardi d'interesse del Regio Erario, che sia senza ritardo ripristinata ne' suoi diritti la Finanza de' Sali, e tolti quindi di mezzo tutti quei disordini, che ebbero luogo in questi ultimi tempi, si trova necessario di prescrivere, ed ordinare quanto segue.

Sono richiamate all'intiera loro esecuzione le Leggi, Discipline, e Tariffe, che nel proposito erano nell'anno 1796. state prescritte non solo verso li Corpi, ed Arti obbligate a' consumi, che contro li Contrabbandieri di tal genere.

Resta inibita qualunque introduzione di Sale Forestiere in tutte queste Provincie Suddite di Sua Maestà Imperiale, e vietato a qualsivoglia Persona di prendere alcuna ingerenza, o di vendere, o di eseguire verun commercio di questo genere sotto le pene dalle Leggi fissate.

Le vendite del Sale potranno essese effettuate in quei Luoghi, e da quelle Persone soltanto che fossero autorizzate dal Regio Amministratore de' Sali Co: Giulio Savorgnan; ben inteso che siano conservate per le medesime gli antichi metodi, e discipline.

Nessuno potrà usare altro sale, che quello

lo di Pubblica ragione, acquistato alle rispettive Caneve, e Posti di vendita, so to pena di esser considerato di contrabbando il genere che fosse ritrovato di diversa qualità presso qualunque Corpo, Arte, o Persona.

Trovandosi conveniente ai rapporti di questa Finanza, che tutti li Sali in qualunque modo esistenti appresso qualsivoglia Corpo, Arte, e Persona, acquistati nella succeduta dispersione dei medesimi, siano prontamente richiamati, e raccolti; Si ordina che entro il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente siano essi portati alle rispettive Caneve dalla Regia Amministrazione fissate.

Ed all' oggetto che i Possessori del Sale, come sopra disperso, si prestino con la dovuta obbedienza, e sollecitudine, restano i medesimi avvertiti, che il Sale gli sarà pagato in ragione di Effettivi Ducati tre, e grossi dodici al Moggio a peso di Balanzone, ed il pagamento si farà dalle Caneve, ed Amministrazioni principali di Venezia, Udine, Bassano, Treviso, Padova, Vicenza, e Verona; e per un maggior comodo potranno i Possessori del Sale consegnarlo alla Caneve, che nella rispettiva Provincia gli fosse più vicina, e ritirarne dall' Amministratore la corrispondente ricevuta, per esigerne poi il pronto pagamento dalla principale Amministrazione di ciascuna Provincia.

Spirato il predetto termine di giorni otto, saranno i contumaci soggetti al rigor delle Leggi con la confisca del Sale, che fosse presso di loro ritrovato, al quale oggetto si praticheranno le opportune visite, e perquisizioni.

Tutte le competenti Autorità Giudiziarie si presteranno all'esecuzione del presente Proclama per quella parte che alle medesime potrà appartenere.

Venezia 17. Marzo 1798.

Per ordine del Signor Comandante Generale

PELLEGRINI Regio Comm. Civile.

De Ceresa Seg.

L' AULICA PROVVISORIA

COMMISSIONE DI POLIZIA.

Dietro gli ordini del Comando Militare di questa Città fa pubblicamente sapere, che sotto pena di Carcere resta proibito ad ogni Barcarol, Remurchiante, Battellante, e Padron di Barca qualunque, di tradurre sotto qual si sia pretesto alcun Sargente, Caporale, o Soldato Austriaco in Terra Ferma, quando non sia munito di una Licenza in iscritto rilasciatagli dai rispettivi loro Uffiziali.

Il presente Proclama sarà stampato, pubblicato, ed affisso a tutti li Traghetti, ed intimato ai Gastaldi dei medesimi, che invigilar dovranno alla sua esecuzione sotto la loro responsabilità.

Venezia 21. Marzo 1798.

(Gio: Andrea Fontana Presidente.

(Gio: Co: Bujovich.

(Co: Domenico Garagnin.

Alessandro Fontana Segr.

Venezia 22. Marzo 1798.

Essendosi degnata Sua Maestà di nominare in suo Regio Amministratore della Regalia del Tabacco il Nobile Girolamo Manfrin, si rende pubblica questa Sovrana disposizione all'oggetto che il medesimo sia per tale riconosciuto da tutti, e che per conseguenza siano anche considerate per suoi Rappresentanti tutte le Persone, che in qualità di suoi Commessi saranno da esso stabiliti ne' diversi luoghi tanto della Città di Venezia, e suo Dogado, come altresì in tutte le Provincie della Terra Ferma soggette al Dominio Austriaco.

Contemporaneamente interessando l'Economia del Regio Erario, che sia senza ritardo ripristinata in tutti li suoi Diritti la Finanza de' Tabacchi, e tolti di mezzo tutti quei disordini, ed abusi, che ebbero luogo in questi ultimi tempi, si trova necessario di prescrivere, ed ordinare quanto segue.

I. Sono richiamate all'intera loro osservanza tutte le Discipline, e Tariffe stabilite nell'Anno 1796. contro li Contrabbandieri di tale genere.

II. Resta inibita l'introduzione d'ogni sorte di Tabacchi in tutte queste Provincie

cie suddite di Sua Maestà l'IMPERATORE, e resta proibito a qualsivoglia Persona di prendere ingerenza alcuna sia di vendita, o di traffico per proprio conto di questo genere sotto le pene fissate dalle Leggi.

III. Le vendite del Tabacco si effettueranno per conto Regio in que'luoghi, e da quelle Persone soltanto, che saranno autorizzate dal suddetto Regio Amministratore, ben inteso che per tali vendite saranno ripristinati li metodi, e discipline praticate all'Epoca suddetta del 1796.

IV. Nessuno potrà usare altro Tabacco, che quello della Regia Amministrazione, e comprato ne' rispettivi Fondachi, e Posti di vendita, sotto pena di essere considerato per Contrabbando il genere, che si trovasse di diversa qualità presso qualunque Corpo, o Persona.

V. Trovandosi conveniente allo stabilimento di questa Finanza, che tutti li Tabacchi dispersi ed esistenti presso qualche Corpo, o singola Persona siano prontamente richiamati, e raccolti ne' Regj Magazzini, si ordina che entro il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Editto siano essi portati alli rispettivi Fondachi fissati dalla Regia Amministrazione.

VI. Ed all'oggetto che i possessori del Tabacco si prestino colla dovuta obbedienza e sol-

e sollecitudine; restano i medesimi avvertiti, che consegnato il genere nei Fondachi come sopra, potranno convenire del prezzo col Regio Amministratore, e non convenendo, saranno obbligati a spedirlo fuori-Stato colle solite cautele, regole, e discipline necessarie all'indennità del Regio Diritto di Finanza.

VII. Spirato il predetto termine di giorni otto saranno i contumaci soggetti al rigor delle Leggi colla confisca del Tabacco, che fosse presso di loro ritrovato, al quale effetto si metteranno in corso le opportune visite, e perquisizioni.

Tutte le competenti autorità giudiziarie si presteranno all'esecuzione del presente Editto per quella parte, che alle medesime potrà appartenere.

Per ordine del Signor Generale Comandante.

Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresa Regio Segretario.

L' A U L I C A

PROVVISORIA COMMISSIONE

D I P O L I Z I A .

CI previene Sua Altezza il Signor Principe di Reïss Comandante le Truppe Regie Imperiali, che per mantenere il dovuto riguardo verso le Pattuglie Notturne, e perchè non vi sia chi osi affrontarle, o resistere alle medesime, ha rilasciati i più precisi ordini, autorizzandole a procedere sul momento con tutto il rigore contro chiunque male intenzionato ardisse alzar le mani contro le medesime, dichiarando, che per il Regolamento Militare tali Delinquenti vengono puniti colla pena di morte.

Diretta questa misura emanata dal Comando Militare a mantenere il buon ordine, e la Pubblica tranquillità, e ad assicurare il rispetto dovuto alle Armi dell' Augusto Nostro Sovrano;

L'Aulica Provvisoria Commissione di Polizia la rende pubblicamente nota agli Abitanti di questa Città, nella fiducia, che man-
te-

tenendosi tutti nella dovuta moderazione, e riguardo non accaderà di dover usarsi il rigore, quale sarà per altro irremissibilmente esercitato contro chiunque mancherà di rispetto verso le Guardie, e le Pattuglie.

Venezia 23. Marzo 1798.

- (Gio: Andrea Fontana Presidente.
- (Gio: Co: Bujovich .
- (Co: Domenico Garagnin ,

Alessandro Fontana Segr.

REGOLATORI DI ROVIGO.

Oggetti di pubblica sicurezza, e pulizia, ed anco eminenti riguardi Militari, dove esistono acquarterate Truppe, esiggon, che non vengano praticati sparri di qualunque sorte essi si siano.

D'ordine però del Nob. Sig. General Maggiore Co: di Klenau Comandante di tutta la Provincia del Polesine.

Facciamo pubblicamente intendere, e sapere, che d'ora in poi non sia lecito a chichesia di qualunque condizione esser si voglia di praticar sparri nè con Armi da fuoco, nè con Mascoli, Rocchette, ed altri fuochi Artifiziali, nè in qualunque altro modo sotto pena di essere per la prima volta confiscate le Armi, ed Effetti, co' quali fossero stati eseguiti gli sparri, ed in caso di recidiva trasgressione di essere assoggettati i contraffattori a severissimo castigo.

Ed il presente dopo stampato dovrà essere pubblicato, ed affisso tanto in questa Città, e suoi Comuni, e Ville, quanto per ordine come sopra in Badia, e Lendinara, e loro

(218)

rispettivi Territorj, onde si renda comunemente noto il divieto.

Rovigo 25. febbrajo 1798.

(Pier-M.^a Torelli Minadois. Regolator Delegato, e Collega.

Gio: Battista Locatelli Canc. di Città.



N O I

REGOLATORI DI ROVIGO.

DAlle varie imposizioni fatte nel tempo decorso col titolo di Tansa progressiva di Campatici, ed altro rimasero in difetto alcuni degli obbligati al pagamento. Occorrendo a questa Città alcuna provvisione di Denaro, onde risarcire alcune Casse, che dovean essere intatte, e furono lasciate esauste, non che supplire ad alcune spese ch'essono i giornalieri bisogni, trova conveniente di obbligare i Debitori suddetti al pagamento essendo giusto, che se tutti gl'altri supplirono debbano essi pure soddisfare al loro debito.

Rendiamo però col presente avvertiti, ed am-

ammoniti tutti li Debitori delle soprannominate imposte, perchè nel termine di giorni otto debbano aver saldato il loro debito: Confidando che non vorranno con l'ulteriore impontualità rendersi soggetti a quelle Esecuzioni, alle quali dovremo divenire, così esigendo il riguardo dei premurosi istantanei oggetti.

Ed il presente sarà nelle forme solite pubblicato in questa Città, non che pubblicato, e diffuso in tutte le Ville di questo Territorio, ad universale intelligenza; Che così ec.

Rovigo 6. Marzo 1798.

(Pier-Ma Torelli Minadois Regolator Delegato, e Collega.

Gio: Battista Locatelli Canc. di Città.

N O I

REGOLATORI DI ROVIGO.

DOvendo nella presente opportuna Stagione essere perfezionati li necessarj ripari al Pò, al Canal Polesella, ed al Canal-Bianco, onde nell'incontro delle vicine piene,

Ee 2 ed

ed all' occorrenza di dar sfogo per esso Canal-Bianco alle soprabondanti Acque dell' Adice non siano esposte a' pericoli le adiacenti Campagne, vengono con la presente Proclamazione eccitate le Presidenze tutte de' Consorzi di questa Giurisdizione a dover prontamente far seguire li Dettagli, ossia Fabbisogni delle operazioni necessarie a farsi per un tanto esenzialissimo oggetto, facendo poscia, che cadauno degl'interessati si presti alla successiva sollecita verificazione di quella parte di fatture, ed operazioni, che loro rispettivamente incombesse per forma del comparto, che da cadauna Presidenza dovrà giusto il solito essere formato.

E la presente sarà pubblicata con le solite forme in questa Città ed in tutte le Ville conterminanti al detto Fiume ad universale intelligenza, che così ec.

Rovigo 10. Marzo 1798.

(Pier-M.^a Torelli Minadois Regolator Delegato, e Collega.

Gio: Battista Locatelli Canc. di Città.

NOI REGOLATORI.

COLLO Stridore 6. corrente furono eccitati i residui Debitori della Tansa progressiva, Campatici, ed altre imposte verificate nel tempo decorso a saldare il rispettivo loro debito nel termine di giorni otto, onde poter con tal denaro supplire ai premurosi oggetti in esso Stridore individuati.

Se conveniente, e giusto si è però ciò riconosciuto, altrettanto ora troviamo opportuno di riconoscere i debiti, che per avventura fossero stati lasciati da supplire dalla cessata Municipalità, e di cautare i rispettivi creditori, che vi fossero col rilascio per ora di un viglietto di credito.

Facciamo pertanto pubblicamente intendere, e sapere, ed eccitiamo tutti quelli, che professassero crediti verso la passata Municipalità, o per conto della Tansa progressiva suddetta, o per generi somministrati, od altro, a dover nel termine di giorni 15. prossimi venturi prodursi nell' Ufficio dello Scontro di questa Città Sig. Antonio Benatelli a notificare, e documentare il rispettivo Credito professato, e per ripetere nel tempo stesso dal detto Ministro Scontro un Viglietto, che preservi la rispettiva loro azione.

Ed il presente dovrà essere pubblicato, ed
affis-

affisso a Comune notizia tanto in questa Città, quanto in tutte le Ville, Comuni, e Luochi di questo Territorio, affine ec.

Rovigo 10. Marzo 1798.

(Pier-M.^a Torelli Minadois Regolator Delegato, e Collega.

Gio: Battista Locatelli Canc. di Città.



NOI REGOLATORI.

COLL'oggetto importante, che i Direttori, e Massari delle Scuole, Confraternite, ed altri Luoghi Pii di questa Città, e Territorio abbiano una sicura traccia, con cui dirigersi, e governarsi;

Facciamo pubblicamente intendere, e sapere, che le Leggi, e provvidenze, colle quali si governavano le Chiese, Scuole, Confraternite, ed altri Luoghi Pii di questa Città, e Territorio all'Epoca del primo Gennaio 1796., dovranno esser di norma ai loro rispettivi Massari, e Direttori per dirigersi anche nell'avvenire tanto rispetto al politico, che all'economico loro stato.

In conseguenza di ciò non potranno esse-

re convocati i Capitoli, Consigli o Vicinie dei Luoghi Pii suddetti esistenti nel Territorio senza averne ottenuta licenza da rilasciarsi dalla Cancellaria di questa Magnifica Città, e sottoscritta da Noi Regolatori.

I Maneggi delle Scuole di questa Città, non menocchè le amministrazioni delle Scuole, Confraternite, ed altri Luoghi Pii del Territorio dovranno essere riveduti dal Ministro Quaderniere di questa Città, collo stipendio, che gli resta fissato di L. 3:2. all'anno per ogni Revisione, e dovranno quindi essere assoggettate a Noi Regolatori le rispettive Relazioni delle da lui praticate Revisioni in effetto di conseguirne le opportune decretazioni.

Riguardo alle convocazioni dei Capitoli delle Scuole, e Confraternite di questa Città si dichiara, che in vece di presiedere l'ora mancante Vicario Pretorio, resta stabilito, che abbia a presiedervi, come faceva lo stesso Cessato Vicario Pretorio, l'anziano dei Nobili Deputati alle Cause Pie;

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso a comune notizia tanto in questa Città quanto nelle Ville, Comuni, e Luoghi tutti del Territorio.

Rovigo 12. Marzo 1798.

(Pier-M.^a Torelli Minadois Regulator Delegato, e Collega.

Gio: Battista Locarelli Canc. di Città.

L'AU-

L' AULICO GOVERNO
CENTRALE PROVVISORIO

del Padovano, Polesine di Rovigo, e d'Adria.

REnde noto a lume degli Abitanti, e dietro alle disposizioni di S. Eccell. General Co: WALLIS Comandante in Capo le Regie Imperiali Truppe.

Che le Truppe medesime acquartierate nelle Case sono provviste del loro bisogno, ritraendo la sussistenza dai Magazzini Regj.

Gli Ufficiali dal grado di General fino all'Alfiere non esigeranno dalle Case ove saranno destinati, che l'alloggio per se e loro servi, letti forniti, mobili necessarj, stalla per li cavalli, e paglia, rilasciando però il lettame.

Questa superior intenzione viene colle stampe pubblicata a regola degli abitanti tanto di questa Città, che di tutti gli altri luoghi del Dipartimento.

Padova li 29. Gennajo 1798.

(G. B. Malmignati Presidente dell'Aulico Governo Centrale.

Andrea Bontempi Segr. Generale.

AN-

ANTONIO BARONE DI MITTROWSKY

*General Maggiore, e Comandante la Città
di Padova.*

VEniamo di ricevere un ordine di Sua Eccellenza General Comandante Conte di WALLIS, col quale vien proibito assolutamente tanto agli Uffizj di Posta, quanto a tutti li Vetturini, Nola-Cavalli, ec. di non poter attaccar Cavalli, o far Noleggi ad alcun Viaggiatore sia di Città, o Forestiere senza essere provvisto del suo Passaporto, e senza un permesso espresso, che sarà rilasciato da Noi, o dal Colonello di Piazza Signor de' Candiani, che alloggia a Casa Capello a S. Gaetano, o dal Signor Maggiore di Piazza Peluger alloggiato a Casa Turi a S. Pietro.

Quest'ordine dovrà essere eseguito in tutta la sua estensione; e resta incaricato chi spetta di sopravvegliarvi attentamente: quindi questa superiore disposizione dovrà essere pubblicata con grande responsabilità ai Transgressori.

Padova li 9. febbrajo 1798.

MITTROWSKY General Maggiore Comand. di Padova.

vol. 2. N. XXIX.

F f NOI

D E P U T A T I
D I P A D O V A .

Confermati coll' Articolo XIII. del Proclama 6. corrente emanato dall' Autorità di S. E. Co: di WALLIS Comandante Generale dell' Armata d' Italia, li Giudici Civili, e Criminali attualmente esistenti nelle rispettive Città, Provincie, Distretti, e Comunità, restano essi eccitati col presente a dover continuare nell' attività, ed esercizio delle proprie incombenze, ond' abbiano il debito corso gli effetti di Giustizia, avvertendo di attenersi nel procedere; e nel giudicare a quelle norme, che sono prescritte dall' Articolo suddetto, e dall' Articolo XXIII. del Proclama medesimo.

E il presente sia stampato, pubblicato, e trasmesso ad universale notizia.

Padova 12 febbrajo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghi.

Francesco Santagnese
Dott. Cancell. M.

NOI

ANTONIO BARONE DI MITTROWSKY

*General Maggiore, e Comandante la Città
di Padova.*

Rendiamo noto al Pubblico, che domani 14. Febbrajo alle ore dieci della mattina è il giorno destinato per prestare il dovuto omaggio e giuramento di Fedeltà ed Obbedienza. all' Augustissimo Imperatore e Re FRANCESCO II, e suoi Successori nelle mani di Sua Eccellenza Tenente Generale Conte di Mercandin a ciò delegato con plenipotenza. Quest' atto solenne sarà verificato nella Casa del Marchese Benedetto Salvatico, e si comincerà dalli tre Corpi Pubblici: Consiglio Generale, o Corpo Rappresentante la Città; Corpo Capitolare, ed Università di Padova: poscia il giorno di Venerdì prossimo 16. Febbraro seguiranno collo stesso metodo gli altri Corpi Pubblici della Città e del Territorio.

Padova li 13. Febbrajo 1798.

(MITTROWSKY General Maggiore Comandante di Padova.

D' ORDINE DE' MAGNIFICI

SIGNORI DEPUTATI

DELLA CITTA' DI PADOVA.

SI dichiarano feriali per il Foro Civile li giorni 16. 17. 18. 19. 20. corrente come ultimi del Carnovale, e così pure il giorno 21. primo di Quaresima, lo che dovrà essere pubblicato a universale notizia.

Padova 15. febbrajo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghi.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

DEPUTATI
DI PADOVA.

IN coerenza al Proclama 29. scaduto Gen-
najo emanato per Ordine di S. E. General
Comandante Co: di WALLIS in proposito
degli apprestamenti, e Mobili, che ricever
devono gli Uffiziali Militari nelle case di abi-
tazione, si prescrive, che i Gastaldi, e Cu-
stodi delle Case vuote, ancorchè sprovviste
di Letti, ed altri Mobili necessarij, debbano
almeno somministrare le Stalle, e la Paglia
per li Cavalli, ritraendo in compenso il le-
tame; lo che si fa noto per lumè col mez-
zo del presente da stamparsi, e da publicar-
si a universale notizia, e per la debita ese-
cuzione.

Padova li 15. febbrajo 1798.

(Stefano Venezze Deputato, e Collegli.

Francesco Santagnese Dot. Canc. M

L I

P R E S I D E N T I

ALLE REGIE FINANZE.

P Rescritta dalle Leggi Daziali l'annuale rinnovazione degli Accordi per il Dazio Pestrin, e Macina sopra Pestrin a tutti li Pistori; viene col presente reso universalmente noto, che saranno da Noi alli medesimi rilasciati gli Accordi stessi entro il mese corrente di Febbrajo, e spirato il detto mese gl' Inobbedienti incorreranno immancabilmente nelle pene dalle Leggi comminate.

Restano inoltre avvertiti, che detti Accordi rilasciati verranno dalla Cancelleria Fiscale coi metodi soliti, e che gli Accordati dovranno immancabilmente eseguire il pronto pagamento all'atto di ricevere l'Accordo, qualora non eccedesse l'importar di Ducati dieci valuta Camera, o prestar idonea piegghiera da essere dalla Fiscalità col metodo delle Leggi riconosciuta, e che sempre dovrà essere da essi pagata anticipatamente la Rata di tre, o di sei mesi, come sarà convenuto in proporzione della maggior, o minor summa dall'accordo stesso.

E il

E il presente sia stampato, pubblicato, e diffuso a universale notizia.

Padova li 19. febbrajo 1798.

(Antonio Co: Zacco Lion Presidente ,

(Andrea Co: Maldura Presidente .

(Antonio Co: Cittadella Presidente .

(Camillo Bernardini Dott. Avvocato Fiscale Regio .

Giuseppe Galvan Seg.



LI PRESIDENTI

Dell' Uffizio di Polizia di Padova.

Interessando moltissimo per li tanto utili riguardi della buona Polizia che le Pubbliche Strade sieno scevre di ogni e qualunque sorta di immondizie, onde possibilmente tolte venghino tutte quelle occasioni che inferir potessero detrimento alla salute di questa Popolazione, e rilevando che il Proclama 29. Gennajo prossimo passato inerente alla disposizione del Generale Baron di MITTROWSKY non riportò intieramente li provvidi contemplati effetti;

Resta di bel nuovo risolutamente comandato

dato a tutti gli Abitanti, che due volte alla Settimana Mercordì, e Sabato debbano far tenere monda da fango, ed altro quella parte di Portico, e Strada, ch'è davanti alla Casa, o Bottega rispettiva, ammassando le spazzature per essere trasportate altrove; al qual' oggetto di Polizia resta egualmente vietato il passare con Carriuoie sotto li Portici, o sopra li Marchia-piedi suddetti.

Viene espressamente commesso a tutti indistintamente di non gettare sia di giorno, o di notte immondizie dalle finestre sopra le Strade, come esigono li riguardi della buona Polizia.

Chiunque poi sarà rilevato trasgressore delle accennate discipline, incorrerà nella pena di Ducati cinque correnti da essergli irremissibilmente levata, ed applicata alli poveri Prigioni, non che sarà soggetto a tutte quelle altre maggiori ad arbitrio della Giustizia al caso della replicata disobbedienza.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nelli luoghi soliti, onde alcuno non abbia a fingere ignoranza.

Padova li 20. Febbrajo 1798.

(Marcantonio Lenguazza Presidente.

(Stefano Veronese Presidente:

(Antonio Lazara Presidente.

Brunoro Paresi Dott. Seg.

NQI

NOI DEPUTATI

DI PADOVA.

PEr effetto d'alcune Istruzioni, che ci giungono dal Regio Imperial Commissario d'Ordine di S. E. General Comandante Cor. di Wallis, dovranno continuare le Ferie nel Foro Civile sino ad altro pubblico Avviso, lo che dovrà essere stampato, e reso noto a lume dei Tribunali, e Collegj incumbenti.

Padova li 21. Febbrajo 1798.

(Stefano Venezze Deputato Attuale, e Collegli.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.



NOI DEPUTATI

DI PADOVA.

PRestandoci a richiamar l'ordine, li metodi, e le discipline vigenti all'Epoca del primo Gennajo 1796. in dovuta esecuzione del Legislativo Proclama del dì 6. del corrente Febbrajo, emanato dalla Suprema Au-

vol. 2. N.º XXX.

Gg

to-

torità di S. E. il Sig. Co: di Wallis Comandante in Capite l' Imp. Reg. Ap. Armata d' Italia, che rimette li Corpi della Città, e Provincia nello stato, ed essere della suindicata Epoca ;

Però lo Sp. Prior dell' Onorando Collegio delli Spettabili Signori Nodari resta da Noi eccitato di prestarsi egli pure a ripristinar di bel nuovo l' Onorando Collegio sull' ordine, colli metodi, e colle discipline vigenti alla sopraccennata Epoca del primo Genajo 1796.

Non manchiamo di renderlo avvertito in pari tempo, che sarà da Noi quanto prima ordinata la ristampa della Tabella degli Avvocati, ed Intervenienti, che soli potranno per l' avvenire esercitar queste due gelose Professioni per il buon ordine, che si vuole mantenuto, di questo Foro.

Padova dalla Cancell. della Magnifica Città li 21. Febbrajo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

TABELLA

DEgli Attuali Esercenti il geloso Carico tanto d'Avvocato, quanto d'Interveniente, o sia Procurator di questo Foro di Padova da esser nei Luoghi soliti e consueti riposta a pubblica notizia, e ciò a tenor delle Leggi vigenti primo Gennajo 1796. come viene prescritto dal Legislativo Proclama 6. Febbrajo 1798. emanato dalla Suprema Autorità di S. E. il Sig. Co: di Wallis Comandante in Capite l'Imperial Regia Apostolica Armata d'Italia.

AVVOCATI.

- D. Gregorio Minozzi Dott. Nod. Collegiato.
- D. Gio: Maria Piazza Dott.
- D. Giuseppe Berzi Dott. Nod. Collegiato.
- D. Marc'Antonio Patella Dott.
- D. Bernardo Agugiari Dott.
- D. Gio: Battista Talento Dott. Nod. Colleg.
- D. Giovanni Briseghella Dott.
- D. Marc'Antonio Galvani Dott.
- D. Francesco Donati Dott.
- D. Bonaventura Fanzago Dott. Nod. Colleg.
- D. Giuseppe Giro Dott.
- D. Antonio Servato Dott.
- D. Francesco Grassi Dott.

- D. Bernardo Mantovani Dott.
D. Giuseppe Braga Dott. Nod. Collegiato.
D. Carlo Venturini Dott.
D. Pietro Vedova Dott.
D. Domenico Silvestri Dott.
D. Antonio Saetta Dott.
D. Pietro Zorzi Dott.
D. Domenico Fantinati Dott.
D. Carlo Chiochi Dott.
D. Andrea Conomo Dott.
D. Brunoro Paresi Dott.
D. Bernardin Versori Dott.
D. Gaetan Giacon Dott.
D. Bonifacio Bonfio Dott.
D. Co: Nicolò Colonna Dott.
D. Antonio Piazza Dott.
D. Pietro Trojano Dott.
D. Antonio Cortesi Dott.
D. Luigi Ceoldo Dott.
D. Gio: Battista Monari Dott.
D. Alyise Patella Dott.
D. Francesco da Ponte Dott.
D. Girolamo Pastrovich Dott.
D. Giuseppe Berti Dott.
D. Antonio Marzari Pencati Dott.

INTERVENIENTI.

- D. Antonio Zonca Nodaro Collegiato.
D. Francesco Carrari.
D. Gio: Battista Arrigoni.

D. Gio:

- D. Gio: Antonio Ravenna.
- D. Antonio Vinceslao Buzzacarini Dottor
Nod. Colleg.
- D. Pietro Picini Dott.
- D. Antonio Maria Storni Dott. Nod. Colleg.
- D. Lorenzo Malfatti Nod. Collegiato.
- D. Domenico Celega Dott.
- D. Francesco Vedova Dott.
- D. Antonio Galvani Dott.
- D. Antonio Briseghella Nod. Collegiato.
- D. Antonio Dorighello Nod. Collegiato.
- D. Domenico Grasseni Nod. Collegiato.
- D. Antonio Modulo.
- D. Lorenzo Baldan.
- D. Antonio Maria Zabeo Nod. Collegiato.
- D. Girolamo Mazasco Bertipaglia Nod. Coll.
- D. Orazio Piazza.
- D. Gio: Battista Pettenello.
- D. Vincenzo Todescato Nod. Collegiato.
- D. Angelo Marenzi Nod. Collegiato.
- D. Girolamo Travesa Dott. Nod. Colleg.
- D. Girolamo Minozzi Nod. Collegiato.
- D. Luigi Conti Nod. Collegiato.
- D. Giuseppe Cuccina Nod. Collegiato.
- D. Gio: Battista Ravenna Dott. Nod. Colleg.
- D. Luigi Matarello Dott.
- D. Enrico Antonio Rossi.
- D. Giuseppe Rossini.
- D. Giulio Storni Nod. Collegiato.
- D. Roberto Bertini Dott. Nod. Collegiato.
- D. Francesco Fanzago Nod. Collegiato.
- D. Gae.

D. Gaetan Cornelio.
D. Antonio Fanzago Nod. Collegiato.
D. Lorenzo Gio: Giorgio Fanzago Nod. Coll.

Padova dalla Cancelleria della Magnifica
Città li 21. Febbrajo 1798.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.



PADOVA li 22. Febbrajo 1798.

Stabilita l'Apertura del Teatro Nuovo nella Presente Quadragesima, restano per ordine, e con intelligenza di chi comanda fissate l'infrascritte Discipline, che si rendono pubblicamente note per l'esatta loro osservanza.

Il Signor Ufficiale, che sarà destinato all'Ispezione, anderà inteso colla Nobile Presidenza per la distribuzione delle Sentinelle, per mantenere il buon ordine, e la quiete nel Teatro.

Sarà vietato a chiunque di qualsisia condizione, e grado d'entrare in Teatro con Torcie a vento accese.

Non potrà alcuno neppur con Torcie accese di cera ascendere le Scale, ed entrare nei

nei Corridori, essendo riserbata tal distinzione soltanto a chi rappresenta il Sovrano.

E' parimenti inibito risolutamente l'uso della Pipa in qualunque luogo del Teatro.

Non saranno accordate le Repliche senza le competenti permissioni, ed assensi.

Per allontanare ogni confusione, ed irregolarità, e perchè non sia impedita a chiunque la vista, non potrà alcuno trattenersi in piedi fra le File de' Scanni, sopra quali chi sederà, pagherà la dovuta mercede.

L'ingresso nella Scena è proibito a chiunque senza la permissione della Nobile Presidenza, escluse da tal inibizione le sole Persone necessarie, ed occorrenti al servizio.

In Platea non potrà entrare alcun Servo in Livrea se prima non supplirà al pagamento dello Scanno.

Se accaderanno violenze, disordini, fischj, battimento di Scanni, ed altre ingrate emergenze, potrà la Nobile Presidenza prestarsi alle opportune istantanee provvidenze, ed ordinare coll'intelligenza del Signor Ufficiale d'Ispezione gli arresti, che convenissero di qualunque Individuo, semprechè non fosse addetto al Militare, soggetto alla competente Autorità.

A comodo, ed uso delli Signori Uffiziali della Guarnigione, saranno destinate le due prime File de' Scanni, e sarà esclusa qualunque Persona.

Alle ore sette, e mezza pomeridiane avrà immancabilmente principio la Recita.

Durante la presente Quadragesima sarà chiuso il Teatro ne' giorni di Venerdì, in quelli della Settimana Santa, ed in qualche altro che sarà creduto conveniente dalla Nobile Presidenza.

(Gio: Battista Giusto Co: Bolis Presid. Cassier.

(Gio: Battista Scudolanoni Presidente.

(Giulio Cesare Co: Dottori Presidente.

Andrea Dorighetto Nod. Coll. Canc.



LA DEPUTAZIONE

ALLE SUSSISTENZE MILITARI.

MEntre la Deputazione Nostra prende le più forti misure, e veglia scrupolosamente pel miglior servizio delle Truppe di S. M. Imperatore e Re, Nostro Augusto Sovrano, procurandosi l'esatte note delli Generi esistenti in questo Territorio, e disponibili senza defraudo degli animali spettanti a' proprietari: Noi abbiamo lo sconforto di sapere che parecchj Inchiettatori e speculatori tradiscono le Nostre cure con inganno deciso della

sus-

sussistenza delle Regie Truppe, ed espongono la Deputazione a frequenti reclami.

Ad ovviare perciò li gravi disordini, che nascer potrebbero dalla deficienza ne' Regj Magazzini de' Generi ch'esistono nel Territorio, e che potrebbero essere militarmente requisiti, commettiamo a chiunque, che all'arrivo de' Nostri Ordini debba prontamente prestarsi alla somministrazione del Genere che verrà richiesto, e che dietro la consegna ne' Regj Magazzini sarà soddisfatto.

Che se studiasse alcuno di occultare i Generi sotto qualche pretesto o in qualsivisia forma, dividendoli in varie località ec., o se fossero essi deliberati a qualche speculatore; verranno dalla Deputazione prese le più serie deliberazioni in coerenza agli Ordini ricevuti da S. E. il Sig. Co: di Wallis Gen. Comand., asportando colla forza armata quei Generi che fossero stati occultati o inchiettati.

Ci lusinghiamo che niuno vorrà esporsi a simili misure, prestandosi spontaneamente e sollecitamente all'esecuzione de' Nostri Ordini, o di quei Commissionati, che con Nostro speciale Mandato si portassero nel Territorio alla raccolta dei Generi necessari alla sussistenza delle R. Truppe Imperiali.

Padova dalla Deputazione alle Sussistenze Militari li 23. Febbrajo 1798.

(Gianfrancesco Bia Deput. alle Sussis. Milit.

G. Dalla Libera Segret.

vol. 2. N.º XXXI.

H h

LI

LI PRESIDENTI

ALLE REGIE FINANZE.

Necessario un provvedimento a garanzia della importante Finanza de' Sali riflessibilmente pregiudicata per le seguite dispersioni di questo Genere, fanno pubblicamente intendere, e sapere;

Che tutti quelli, che in detta occasione ne avessero fatto acquisto, ed ammasso, debbano immediatamente notificarli alla Regia Amministrazione in questa Città, onde dietro all'Ordine, che verrà dato, portarli nel Pubblico Magazzino al Porteletto in Piazza delle Legne, dove saranno ricevuti a peso di Balanzone, e pagati al prezzo di Tariffa in ragione di Ducati 3. Gr. 12. effettivi al Moggio.

Quelli poi, che ne avessero fatto compra ad oggetto di rivendita, sono assolutamente precettati di portarli tosto senz'altro Ordine entro tre giorni al sopradetto Pubblico Magazzino, quali saranno ricevuti, e pagati come sopra.

Spirato detto termine di giorni tre s'intenderanno detti Sali di contrabbando, e gl'Inchiettatori, e tutti quelli, che cercassero far-

farne commercio, saranno soggetti a tutte le pene dalle Leggi cominate.

Padova li 24. Febbrajo 1798.

(Antonio Co: Zacco Lion Presidente .

(Andrea Co: Maldura Presidente .

(Antonio Co: Cittadella Presidente .

Giuseppe Galvan Segret.



LI PRESIDENTI

DELL' UFFIZIO DI POLIZIA DI PADOVA.

Oggetti importanti di Religione, sola base di un regolato Governo richiamando le cure Nostre sul Cattolico Istituto d' insegnarsi li giorni festivi nelle Chiese la Dottrina Cristiana alli Figliuoli, e Figliuole, risolutamente ordiniamo.

Che per il corso di tre ore dopo il mezzo giorno, nel qual tempo s' insegna la Dottrina Cristiana li giorni festivi, sia proibito a cadauno ne' luoghi pubblici, e nelle vicinanze delle stesse Chiese tanto in questa Città, che nel Territorio giuocar a qualsisia giuoco, suonare, ballar, gettar sassi, espone-

re lotti, vender robe da Ciarlatani, rappresentar commedie; e fare strepiti, bagordi, ed altri deviamenti, che impediscano, e disturbino le predette riduzioni, ed ammaestramenti; ed agli Osti, Locandieri, Barbieri, Caffettieri, Fruttajuoli, ed a chiunque altro, niuno eccettuato, resta inibito di tener aperte le loro Locande, Osterie, Botteghe, e Botteghe, nè permettere che nelle loro Case, e Recinti giuochi alcuno a carte, dadi, borelle, o ad altro giuoco, niuno eccettuato, in pena agl' inobbedienti di Ducati 20. correnti per cadauno, ed altre ad arbitrio della Giustizia, applicabili ai poveri Carcerati, dovendo li Ministri Nostri usar diligenza in esse ore, per divertir tali sconcerti, ritenendo, e conducendo essi Contraffattori.

Restano parimenti incaricati sotto la pena suddetta li Genitori, e chiunque in luogo di essi avesse veramente la cura dei Figliuoli, a condurli, o far che vadino ad erudirsi de' Precetti della Legge Divina, e delle Massime necessarissime del Cristianesimo, non potendo alcuno sia chi si voglia farsi lecito d' impedire in alcun modo quelli che li vanno raccogliendo per accompagnarli a così santa Opera.

Al caso che li Figliuoli non si mantenesero nelle Chiese con quel rispetto, e moderazione dovuta alli Sacrarj, o sprezzassero
le

le ammonizioni Cristiane, resta raccomandato al zelo delli Maestri di correggerli a misura dell'età loro con carità e dolcezza, perchè stiano rassegnati, e con quella riverenza che devono alla Casa di Dio.

Si eccitano li Reverendi Parrochi a promuovere ed assistere questo divoto, e necessario Esercizio coll'impegno del loro continuato fervido zelo, onde maggiormente resti accresciuto dal loro esempio un sì importante dovere.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti, e spedito circolarmente per tutte le Ville di questa Provincia, e consegnato a tutti li Parrochi con obbligo di farlo affiggere alle Porte delle loro Chiese, e più volte pubblicarlo all'Altare per l'inviolabile sua esecuzione.

Padova li 23. febbrajo 1798.

/ Marcantonio Lenguazza Presidente.

(Stefano Veronese Presidente.

(Antonio Lazara Presidente.

Brunoro Paresi Dott. Segret.

ANTONIO BARONE DI MITTROWSKY

GENERALE MAGGIORE E COMANDANTE
DI PADOVA.

IMportando moltissimo, che sia possibilmente mantenuta in questa Città la pubblica Sicurezza, ed essendo nostra principal cura di presiedere, e conservare il buon ordine tanto necessario, facciamo note al Pubblico col presente le disposizioni prese per questo interessantissimo oggetto.

I. Sono distribuiti per tutta la Città dei Corpi di Guardia, i quali sono sempre pronti a qualunque evento per prestar soccorso a chiunque, sia in occasione di fuoco, o altro inconveniente potesse accadere tanto di notte, come di giorno.

II. I Corpi di Guardia sono disposti, e distribuiti nei seguenti luoghi.

La Gran Guardia con un Capitano, e un Tenente, in Piazza dei Signori.

Un Corpo di Guardia con un Ufficiale, Casa Memmo in Prato della Valle.

Un Corpo di Guardia con un Ufficiale, Casa Teresa Dotto, a S. Sofia.

Un Corpo di Guardia con un Sergente, Casa Moro a S. Valentino.

Un

Un Corpo di Guardia, Casa Priuli in Borgo S. Croce.

Un piccolo Corpo di Guardia, Casa Girolamo Contarini al Ponte dell' Ospital Nuovo detto Ponte Pidocchioso.

Un Corpo di Guardia di Cavalleria, Casa dell' Ab. Sibiliato ai Filippini.

Un Corpo di Guardia al Magazzino dei viveri, Casa Pisani a S. Michiele.

Un Corpo di Guardia alla Cassa di Guerra, Casa Lion Cavazza dietro al Duomo.

Un Corpo di Guardia all' Arresto Generale, Casa Scovin in Contrada dei Specchj.

Un Corpo di Guardia al Collegio Generale, in Piazza delle Erbe.

Un Corpo di Guardia alla Commission Militare in Corte del Capitano.

Un Corpo di Guardia ai Trasporti Militari, al Ponte di S. Sofia.

Un Corpo di Guardia ai Forni Militari, all' Accademia Della.

Un Corpo di Guardia al Magazzino delle Legna, alla Punta Contarina.

Un Corpo di Guardia al Dipartimento di Polizia, in Corte del Capitano.

Un Corpo di Guardia per ogni Porta, per cui si entra in Città.

III. Ognuno sia Abitante della Città, o Forestiere potrà chiedere dalli suddetti Corpi di Guardia assistenza in caso di bisogno, e dovrà indicare alli medesimi, in occasione

ne

ne di fuoco, od altro disordine, il luogo dell' incendio, o di qualunque pericolo.

IV. Ognuno potrà parimenti dimandar ajuto dalli stessi Corpi di Guardia contro de' mal viventi, o perturbatori della pubblica quiete e tranquillità, e potrà anche all' occorrenza farli sul momento arrestare dalle Guardie medesime, le quali non negheranno loro soccorso sia contro dei Militari, o Abitanti della Città.

V. Quello che farà arrestare qualche Persona, sarà tenuto a dover dare immancabilmente in iscritto alla Guardia il proprio nome, cognome, abitazione, ed informazione della ragione per l'arresto di quell' Individuo, dovendo essere responsabile, caso fosse l'arrestato trovato innocente.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti a lume e cognizione di tutti.

Padova li 24. febbrajo 1798.

(MITTROWSKY Generale Maggiore.

NOI DEPUTATI DI PADOVA.

GIungendo a notizia di questo Corpo Rappresentante, che varj luoghi della Provincia siano turbati dalla comparsa di persone vagabonde, e sospette, che minacciano la tranquillità delle Famiglie, e la pubblica sicurezza, si trova opportuno di ordinare in cadauno di detti luoghi le Comunalì Pattuglie di quattro, o sei Persone per turno, le quali di giorno, e di notte, finchè cessa il bisogno, abbiano da batter le Strade interne, ed esterne del proprio Distretto, con Ordine di arrestare quelle Persone, che si trovassero infraganti, e così pur quelle, che fossero sorprese con armi, e si rendessero sospette di qualche criminoso attentato, facendo seguire la traduzione degli Arrestati nelle forze di questa Giustizia per le dovute considerazioni.

E il presente sia stampato, pubblicato, ed affisso in cadaun luogo della Provincia, dove si rendesse necessaria una tal provvidenza.

Padova li 24. Febbrajo 1798.

(Luigi M.^a March. Fantini Dep. Deleg. e Coll.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.
vol. 2. N.º XXXII. I i NOI

D E P U T A T I
D I P A D O V A

COLLI PROVVEDITORI DI SANITÀ.

COLL' oggetto di preservare la Provincia dall' epidemica malattia de' Bovini diffusa presentemente in alcuni Villaggi del Territorio limitrofo di Vicenza ordiniamo l' esatto adempimento di quanto segue.

I. Continuerà il divieto dell' introduzione di Bovini dal Vicentino sotto qualsivoglia titolo; al qual oggetto dovranno essere generalmente nelle Ville confinanti tagliate tutte le minori strade tanto pubbliche, che private, e posta la sbarra alle principali con la custodia di giorno, e di notte dei Villici, che saranno cambiati come il solito di tempo in tempo, e servire tutti indistintamente senza esenzione, come nel 1796. I trasporti da Territorio a Territorio dovranno farsi con i Cavalli. Saranno responsabili dell' esecuzione principalmente i Deputati di Sanità, e poi li Degani, ed Uomini di Comun.

II. Continuerà la proibizione assoluta delle

le Fiere, e Mercati, ed attruppamenti de' Bovini in tutto il Territorio.

III. I Trasgressori incorreranno nelle severe pene ordinate dalle Leggi già note, e vigenti all' Epoca del primo Gennaio 1796.

Sarà stampato, pubblicato, e diffuso tanto in questa Città, e quanto in tutti i luoghi del Territorio con obbligo ai Reverendi Parrochi di pubblicarlo dall' Altare *inter Missarum Solemnia* perchè non se ne possa allegare ignoranza.

Padova dalla Cancelleria di Sanità li 24. Febbrajo 1798.

(Marco Co: Cittadella Deputato, e Collegli.

(Angelo de Lazara Provveditor.

(Benedetto Trevisan Provveditor.

(Antonio Marchetti Provveditor.

(Co: Francesco Maria Busca Lion Provveditor.

Camillo Bonmartini Canc.

LI PRESIDENTI

ALLE REGIE FINANZE.

IN ordine al Proclama 6. corrente di S. E. General Comandante Co: di WALLIS all' Articolo XXIX. dovendo ritornare alla primiera lor consistenza tutte le Regalie, Contribuzioni, Dazj, e Gabelle ec. sotto qualunque nome fossero indicate, com' erano all' Epoca del primo Gennajo 1796., facciamo col presente pubblicamente intendere, e sapere;

Che conseguentemente a tale autorevole prescrizione sono, e s' intendono richiamate alla più esatta osservanza tutte le Leggi disciplinanti le Imposte Daziali, com' erano in attività a detto tempo, comminando alli Contraffattori le pene dalle Leggi medesime statuite.

Quindi continuar dovranno nel suo vigore tutte le Tariffè Daziali imposte per tutto l'anno 1796., tra le quali anco quella del 1794., che riguarda la Dogana di Padova sopra le Merci estere, e ch'era in attività sino al momento dei politici cambiamenti successi nel Mese di Aprile 1797.

Si dichiara però, che tutte le Merci non provenienti da Venezia, capitando alla Do-

gana di Padova senza la scorta del requisito, che qualifichi il fatto pagamento all'ingresso nello Stato Imperiale d'Italia, saranno tali Merci soggette alla medesima contribuzione verso questa Dogana.

Nel termine di giorni 15. dopo la pubblicazione del presente tutti gli obbligati agli Accordi dovranno comparire a ricevere il rispettivo Accordo dalla persona del Direttore per conto Regio esistente in questa Città, a cui dovranno esibire li titoli, e li documenti dei rispettivi acquisti.

Così pure tutti quei Trafficanti Territoriali d'ogni genere di commercio, e di commestibili, che nell'anno 1796, contribuivano le Imposte Daziali col mezzo di pubblici Accordi, dovranno comparire nel termine come sopra, a quest'Ufficio delle Finanze per ivi convenire sulla quantità dell'imposta, salvo il ricorso a questa Presidenza nel caso di discordia, per essere muniti del pubblico Accordo, altrimenti saranno soggetti alle pene dalle Leggi prescritte.

Li Ministri destinati ad esigere i Dazj a più facile riscontro della loro esattezza dovranno per ogni esazione rilasciare a' contribuenti le rispettive Bollette numerate, e stampate per conto della corrente Regia Amministrazione, indicando li nomi de' Proprietarj, e li generi assoggettati colla dichiarazione della summa complessivamente esbor-

sata tan'o in lettera, che in abaco, e ridot-
ta a valuta di Piazza, e tuttociò debbano sul
fatto in corrispondenza registrare nei Libri
rispettivi per ogni opportuno confronto.

Sarà inibita a' detti Ministri in aggravio
de' Contribuenti qualunque esazione, che non
fosse corrispondente alle Tasse, e consuetu-
dini correnti nel 1796., e confluyente per
conto de' Dazj nel Regio Erario, e sarà pur
inibito a chiunque il corrispondere in mano
de' Ministri qualunque summa oltre la de-
scritta nelle rispettive Bollette; ed Accordi
con ree intelligenze, e collusioni a danno
del Regio Erario, mentre al caso di rileva-
ta contraffazione s'intenderanno li Contri-
buenti soggetti a rifondere il doppio del Da-
zio defraudato, e nulli gli Accordi, e li Mi-
nistri soggetti ad essere non solo criminal-
mente processati, e levati dall'impiego, ma
inoltre alle pecuniarie dalle Leggi commi-
nate con impunità, e segretezza, e premio
della metà dalle pene pecuniarie a chiunque,
non essendo principal autore, portasse le no-
tizie a lume della Presidenza a tenor delle
Leggi medesime.

Si dichiara finalmente, che continueranno
nel loro vigore l' esenzioni tutte, ch'erano vi-
genti nel 1796., ma non potrà aver effetto
alcun' altra posteriormente all' Epoca sudetta
da qualunque siasi autorità conceduta in dan-
no del Regio Erario.

E il

E il presente dovrà essere stampato, pubblicato, e universalmente diffuso nella Città, e Provincia per la debita esecuzione.

Padova li 24. febbrajo 1798.

(Antonio Co: Zacco Lion Presidente.

(Andrea Co: Maldura Presidente.

(Atonio Co: Cittadella Presidente.

Giuseppe Galvan Seg.

NOI DEPUTATI

di Padova.

IN relazione al precedente Nostro Proclama dei 21. corrente facciamo prbblicamente intendere, e sapere, che il Foro Civile resta rimesso nella legale sua attività per gli effetti di Giustizia a condizione però, che li Giudici non laureati in Legge debbano intendersi destituiti, e surrogati al caso in luogo di supplenti da' Giudici laureati in Legge degli altri Tribunali, e ciò in ordine a superiore ricevuto comando.

Padova li 25. febbrajo 1798.

(Stefano Venezze Deputato Attuale), e
Collegli.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

D'OR-

D' ORDINE
DELLA SPETTABIL PRESIDENZA

del Collegio dei Nodari.

IN esecuzione del Proclama del giorno 21. Febbrajo corrente, emanato d'ordine delli Nobili, e Magnifici Signori Deputati Delegati, col quale viene commesso che quelli Avvocati, ed Intervenienti, che sono descritti nella Tabella del giorno stesso, fatta stampare d'Ordine delli Nobili, e Magnifici Deputati suddetti, questi soli possano esercitare le loro rispettive Professioni che però resta commesso ad ogni, e cadaun Nodaro di questo Foro, che possa ricevere qualunque Atto dalli soli Intervenienti che sono descritti nella Tabella suddetta, al qual effetto sarà consegnata la medesima ad ogni Nodaro per lume ec.

Padova dal Collegio de' Spettabili Signori Nodari li 26. Febbrajo 1798.

(Bonaventura Fanzago Presidente .

(Antonio Zonca Presidente .

(Gio: Battista Talento Presidente .

(Antonio Brusoni Contradditor .

Giuseppe Zabeo Nod. Coll. Canc.

D' OR-

D' ORDINE

DEL TRIBUNAL DELEGATO

*Alla Spedizion dei Processi Criminali
del Padovano.*

V Engono di nuovo eccitati alla compar-
sa sopra luogo della Giustizia inquirente tut-
ti li detentori di Mobili, Dinari, ed Effet-
ti dipendenti dallo spoglio della Casa del
Signor Antonio Pastorello in Montagnana,
a dover prontamente farne la indiminuta re-
stituzione al Proprietario medesimo, com' an-
co fu ordinato col precedente Stridore 26.
Gennajo, altrimenti una maggior remora a
questa debita restituzione renderà cadauno
contumace, e riguardato come doloso de-
tentore, e conseguentemente soggetto alle
criminali censure della Giustizia.

E il presente sia stampato, pubblicato, ed
affisso nella Terra di Montagnana, e in ca-
daun luogo di quel Distretto a universal no-
tizia.

Padova li 27. febbrajo 1798.

(Gio: Francesco Marangoni Presidente.

Gio: Francesco Momichi Seg.
vol. 2. N.º XXXIII. K k STRI-

STRIDORE:

Necessario essendo di rimettere le Nuove Porte del Dolo, però li Magnifici Signori Deputati Attuali di Padova col presente Stridore fanno pubblicamente intendere, e sapere, che nel venturo Lunedì sarà li 5. del prossimo Marzo dopo il Butà della Domenica sarà sospesa la Navigazione per le Porte del Dolo. Al momento del ripristino sarà con altro loro Stridore reso avvertito il Pubblico del giorno in cui sarà riaperta la Navigazione medesima.

Padova dalla Cancellaria della Magnifica Città li 27. Febbrajo 1798.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

TABELLA

DEgli Attuali Nodari *ad Istrumenta* Collegiati, e non Collegiati di Padova, che possono esercitar nella medesima, e Territorio soggetto il geloso Carico, a norma delle Leggi vigenti all'Epoca primo Gennajo 1796., così pure di quelli, che furono creati Nodari di Padova in aspettativa d'esser aggregati al Collegio, e che non possono stipular entro la Città, e Termini; non che degli altri dei diversi Distretti subordinati, e che sotto possono esercitar il loro Ministero Notariale nei Distretti medesimi, per i quali sono creati, e finalmente li Nomi dei Nodari *ad Acta Palatii* di Padova, il tutto a norma delle Leggi suddette.

NODARI COLLEGIATI.

- Sp. Giacomo Venturini.
- Sp. Antonio Zonca.
- Sp. Marc' Antonio Fanzago.
- Sp. Antonio Maria Storni Dott.
- Sp. Antonio Brusoni.
- Sp. Lorenzo Malfatti.
- Sp. Antonio Maria Zabeo.
- Sp. Andrea Dorighello.
- Sp. Domenico Graseni.

- Sp. Girolamo Masasco Bertipaglia .
Sp. Vincenzo Todescato .
Sp. Angelo Marenzi .
Sp. Francesco Santagnese Dott.
Sp. Gio: Battista Talento Dott.
Sp. Girolamo Traversa Dott.
Sp. Girolamo Minozzi .
Sp. Luigi Conti .
Sp. Giuseppe Berzi Dott.
Sp. Bonaventura Fanzago Dott. q. Matteo
Sp. Giuseppe Cucina .
Sp. Gio: Battista Ravenna Dott.
Sp. Carlo Ceresola .
Sp. Girolamo Fanzago qu. Pietro .
Sp. Antonio Vincelao Buzzacarini Dott.
Sp. Antonio Briseghella .
Sp. Giulio Storni .
Sp. Lorenzo Gio: Giorgio Fanzago q. Pie-
tro .
Sp. Francesco Fanzago Dott. qu. Matteo .
Sp. Gio: Battista Pettenello .
Sp. Giovanni Scardova Dott.
Sp. Giuseppe Zabeo .
Sp. Roberto Bertini Dott.
Sp. Giorgio Marenzi .
Sp. Antonio Fanzago qu. Matteo .
Sp. Manfredo Donati .
Sp. Giuseppe Braga Dott.
Sp. Giuseppe Locatelli .
Sp. Antonio Piazza Dott.
Sp. Giuseppe Modulo Dott.

*Nodari non Colleggiati di Padova creati prima
del 1752.*

- D. Antonio
- Ecc. Gregorio Minozzi Dott.
- D. Antonio Ravenna .
- Ecc. Antonio Galvan Dott.
- D. Antonio Brusco .
- D. Francesco Crivelari .
- D. Tommaso Donati .
- D. Illario Menoni .
- Ecc. Gio: Battista Arrigoni Dott.

*Nodari di Padova creati in aspettativa d'esser
aggregati al Collegio .*

- Ecc. Camillo Bernardini Dott.
- Ecc. Pietro Salio Dott.
- D. Pietro Vanzi .
- D. Gaetano Muneghina .
- Ecc. Francesco Antonio Traversa Dott.
- D. Giovanni Minozzi .

*Nodari ad Instrumenta di Piove; e suo
Distretto .*

- D. Gasparo Gotti .
- D. Angelo Molin .
- D. Paulo Pinato .
- D. Niccolò Lion .
- D. Gio: Battista Chiavenna .

D. Pa-

- D. Pasqual Grandi .
- D. Antonio Agostinetti .
- D. Santo Facchinetti .

Di Castelbaldo, e Distretto.

- D. Tommaso Parisotti .
- D. Andrea Dall' Aglio .
- D. Melchioro Quaglio .

Di Anguillara, e Distretto.

- D. Leonardo Mariegola .
- D. Gio: Battista Ravenna qu. Angelo .

Di Arquà, e Distretto.

- Ecc. Carlo Venturini Dott.
- Ecc. Pietro Ragusi Dott.
- D. Gaetano Cornelio .
- D. Angelo Alessi .

Di Conselve, e Distretto.

- D. Gio: Battista Zopellari .
- D. Giuseppe Bonicelli .
- D. Gio: Battista Marcolin della Battaglia .
- D. Antonio Maria Marcolin di Bovolenta .
- D. Francesco Squarcina di Bovolenta .
- D. Girolamo Masieri .
- Ecc. Carlo Chiocchi Dott. della Battaglia .

Di

Di Miran, e Distretto.

- D. Antonio Basadonna.
- D. Giuseppe Vedova.

Di Oriago, e Distretto.

- D. Gasparo de' Pauli dal Dolo.
- D. Pietro Mioni dal Dolo.
- D. Giovanni Boncio della Mira.
- Ecc. Luigi Celega Dott.

Di Theolo, e Distretto.

- D. Gio: Maria Muneghina q. Bernardo.
- D. Antonio Turcato.
- D. Francesco Perazzolo.
- D. Paulo Gennari.

Nodari ad Aeta Palatii di Padova.

- D. Antonio Rocca.
- D. Carlo Gio: Battista Bortolazzi.
- D. Lorenzo Magnavin.
- D. Francesco Tagliaferri.
- D. Girolamo Grassi.
- D. Antonio Modulo.
- Ecc. Giulio Lupo Dott.
- D. Gio: Battista Bonomo.
- D. Giuseppe Testa.

D. Gio:

- D. Gio: Maria Muneghina qu. Bernardo.
D. Ignazio Brusoni.
D. Orazio Piazza qu. Domenico.
D. Antonio Maria Fabris.
Ecc. Francesco Antonio Telaroli Dott.
Ecc. Francesco Xaverio Soffietti Dott.
Ecc. Domenico Celega Dott.
D. Enrico Antonio Rossi.
D. Agostino Mattarello.
Ecc. Giuseppe Rossini Dott.
D. Niccolò Revese.
D. Lorenzo Baldan.
D. Francesco Brusco.
D. Bortolo Gueraldi.
D. Bortolo Munari.
D. Antonio Colombina.
D. Prodocimo Fanton.
D. Camillo Bonmartini.
Ecc. Marc' Antonio Galvani Dott.

Padova li 22. Febbrajo 1798.

*Giuseppe Zabeo Nod. Coll., e Canc. del
Collegio de' Nodari.*

T A R I F F A

PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO

I N S T I T U I T O

SUL GUASTO DEL PORTELLO

AL SITO DETTO DEL CAPITELLO

Da pagarsi dagli Andanti, e Venienti per esso, eccettuando dal medesimo li Carri, e Carrette cariche di letame, o vuote, e parimenti li Vetturi vuoti, li Soldati a Cavallo, li ritorni vuoti dalla Posta, gli Animali, che andassero al pascolo, oppure che fossero di ritorno scarichi, o staccati, non ad uso di Cavalcatura, il Cavallo di riserva dietro ai Carrozzi Postali, e tutto ciò che non è compreso nella presente Tariffa.

<p>Da Ponte di Brenta.</p>	<p>Da Fusi- na o da altri Luo- ghi infe- riori a Strà bat- tendo la Strada dell' Argi- ne lungo il Piovego , tanto da una parte, quanto dall'altra, andando a Padova.</p>	<p>Dal ponte di Strà , e luoghi su- periori , battendo il controscrit- to Argine , tanto da una parte , quantadall' altra, pur- chè sieno A- bitanti , e Villeggian- ti dentro i suddetti confini , ed andando a Padova.</p>
------------------------------------	---	--

<p>Carrozze , Carrozzi- ni, Sterzi, Carrette , ed ogni al- tro Legno di qualun- que deno- minazio- ne per uso de' Passeg-</p>	<p>Con due Ca- valli 1. s. 10 l. s. 5 l. s. 2 p. Con tre l. s. 12 l. s. 6 l. s. 3 p. Con quattro l. s. 15 l. s. 8 l. s. 4 p. Con cinque l. s. 18 l. s. 12 l. s. 6 p. Con sei l. s. 20 l. s. 12 l. s. 8 p.</p>
---	---

gie.

Da Ponte Da Fusi- Dal Ponte
di na ec. di
Brenta Strà, ec.

gieri con
Cavalli ,
tanto di Con
Posta, che più di
di vettura sei Ca-
o di pro- valli per
prietà , a ogniCa-
quattro vallo di
ruote tan- più del-
to andan- li sei l. 1 s. l. s. 10 l. s. 5 p.
ti, quanto
venienti .

Con
più di
sei Ca-
valli per
ogniCa-
vallo di
più del-
li sei l. 1 s. l. s. 10 l. s. 5 p.

Sedie,
Carretti ,
ed ogni
altro Le-
gno a due
ruote di
qualunque
denomi-
nazione
per uso
dei Pas-
seggeri
andanti, e
venienti.

Con un
solo Ca-
vallo l. s. 3 l. s. 2 l. s. 1 p.
Condue l. s. 8 l. s. 4 l. s. 2 p.

Da Ponte Da Fusi- Dal Ponte
di na ec. di
Brenta Strà, ec.

	Con due				
	Cavalli	1. 1 s. 15 l.	0 s. 15 l.	s. 8 p.	
	Con tre	1. 2 s.	1. 1 s.	1. s. 10 p.	
Carrozze	Con				
Postali, o	quattro	1. 2 s. 10 l.	1. s. 5 l.	s. 12 p.	
Corriere	Con				
conducen-	cinque	1. 3 s. 5 l.	1. s. 12 l.	s. 16 p.	
ti Perso-	Con sei	1. 4 s.	1. 2 s.	1. 1 s.	p.
ne, e Tra-	Con più				
messi, o	di sei,				
soli Tra-	per ogni				
messi.	Cavallo				
	di più				
	delli				
	sei	1. 1 s.	1. s. 10 l.	s. 5 p.	
	Con				
	un Ca-				
	vallo	1. s. 10 l.	s. 5 l.	s. 2 p.	
	Con				
	due	1. 1 s. 10 l.	s. 15 l.	s. 8 p.	
	E ve-				
	rendo				
Sedie	condot-				
Corriere.	te da più				
	di due				
	Cavalli,				

<i>Da Ponte</i>	<i>Da Fusi-</i>	<i>Dal Ponte</i>
<i>di</i>	<i>na ec.</i>	<i>di</i>
<i>Brenta</i>		<i>Strà, ec.</i>

	per ogni			
	Cavallo			
	di più			
	delli due l.	s. 15 l.	s. 8 l.	s. 4 p.
	Con un			
	Cavallo l.	s. 4 l.	s. 2 l.	s. 1 p.
	Condue l.	s. 10 l.	s. 5 l.	s. 2 p.
	Con tre l.	s. 15 l.	s. 8 l.	s. 4 p.
Carretti	Ese con-			
a due ruo-	dotti da			
te, ad u-	più di tre			
so di Tra-	Cavalli			
sporti di	oltre la			
qualun-	suddetta			
que gene-	Tariffa			
re, andan-	paghe-			
ti, e ve-	ranno			
nienti.	per Ca-			
	vallo o			
	gni di			
	più	l. s. 6 l.	s. 3 l.	s. 1 p.
	Con			
	due Ani-			
	mali l.	s. 10 l.	s. 5 l.	s. 2 p.
	Con tre l.	s. 12 l.	s. 6 l.	s. 3 p.
Carri, e	Con			

Car-

Da Ponte Da Fusi- Dal Ponte
di na ec. di
Brenta. Strà, ec.

Carretti	quattro	l. s. 15 l.	s. 8 l.	s. 4 p.
carichian-	Con			
danti , e	cinque	l. 1 s. 5 l.	s. 12 l.	s. 6 p.
venienti .	Con sei	l. 1 s. 10 l.	s. 15 l.	s. 8 p.
	E se			
	condot-			
	ti da più			
	di sei			
	Animali,			
	oltre			
	la sud-			
	detta			
	Tariffa			
	paghe-			
	ranno			
	per ogni			
	Cao di			
	Animali.			
		l. s. 8 l.	s. 4 l.	s. 2 p.

Carrì con Vettu-
ri carichi di uva,
condotti da qua-
lunque numero di
Animali con qua-
lunque quantità,
andanti , e ve-
nienti .

l. 5 s. l. 2 s. l. 1 s. imp.

E se

Da Ponte Da Fusi- Dal Ponte
di na ec. di
Brenta. Strà, ec.

E se li detti Carri
con Vetturi aves-
sero le coperte del-
le Ruote larghe On-
cie nove, pagheran-
no solamente an-
danti, e venienti 1. 1 s. L. s. 10 l. s. 5 p.

Cavalli, e Muli
andando alle Fiere
o ritornando dalle
medesime 1. s. 4 l. s. 2 l. s. 1 p.

Detti da Soma
carichi, o da ca-
valcar, per cadauno 1. s. 2 l. s. 1 l. s. p. 6

Detti maliziosa-
mente staccati da
Sedie, Carrozze,
Carri, Carette, per
cadauno 1. 1 s. 10 l. s. 15 l. s. 8 p.

Asini, che andas-
sero o ritornassero
dalle Fiere, per ca-
dauno 1. s. 2 l. s. 1 l. s. p. 6

Detti da Soma o
da cavalcar per ca-
dauno 1. s. 1 l. s. 1 l. s. p. 6

Animali Bovini,

che

(272)

Da Ponte da Fusi- Dal Ponte
di na ec. di
Brenta. Strà, ec.

che andassero al
Macello, o alle Fie-
re, oppure che ri-
tornassero dalle me-
desime, per cadauno l. s. 3 l. s. 2 l. s. 1 p.

Detti maliziosa-
mente staccati da'
Carri, per cadauno l. 1 s. 10 l. s. 15 l. s. 8 p.

Vittelli non tra-
sportati, che an-
dassero al Macello,
o alle Fiere, oppu-
re che ritornassero
dalle medesime,
per cadauno l. s. 1 l. s. 1 l. s. p. 6

Padova dalla Presidenza Finanze 27. Feb-
braio 1798.

(Antonio Co: Zacco Lion Presidente .

(Andrea Co: Maldura Presidente .

(Antonio Co: Cittadella Presidente .

Giuseppe Galvan Seg.

TA.

T A R I F F A
PER IL PAGAMENTO
D E L P E D A G G I O

Di tutto il tratto della Strada, che si frapponne dalla Porta Savonarola di Padova al Zocco, passando la Stangara delle Brentelle, eccettuando dal medesimo li pubblici Corrieri tanto negli ordinarj loro Viaggi per Estero, quanto le loro Persone, li Carri, e Carrette cariche di Letame, o vuote, e parimente li Vetturi vuoti, li Soldati a Cavallo, li Ritorni vuoti della Posta, gli Animali che andassero al Pascolo oppure che fossero di Ritorno Scarichi, o Staccati, non ad uso di Cavalcaturo, il Cavallo di riserva dietro a Carrozzi Postali, e tutto ciò che non è compreso nella presente Tariffa.

Viene perciò questa Tariffa approvata, perchè abbia ad essere stampata ed affissa nel luogo destinato all'esazione, fermamente volendosi che chiunque siasi nazionale, suddito, od Estero di qualunque condizione, e carattere abbia a pagare questo Pedaggio a norma della Tariffa stessa, cioè letteralmente dovrà in essa venire trascritto.

Carozze, Carroz-	Con due Cavalli	l. 1 s.
zini, Sterzi, Car-	con tre Cavalli	l. 1 s. 5
rette ed ogni al-	con quattro Ca-	
tro Legno di qua-	valli	l. 1 s. 10
lunque denomina-	con cinque Ca-	
zione per uso de'	valli	l. 2 s. 10
Passaggieri, con	con sei Cavalli	l. 4 s.
Cavalli tanto di	con più di sei	
Posta, che di Vet-	Cavalli, per o-	
tura, o di proprie-	gni Cavallo di	
tà, a quattro ruote,	più delli sei	l. 2 s.
andanti, e venienti.		

Sedie, Carretti,	Con un solo Ca-	
ed ogni altro Le-	vallo	l. s. 5
gno a due ruote,		
di qualunque de-		
nom nazione, per		
uso de' Passaggieri		
andanti, e ve-		
nienti,	con due cavalli	l. s. 15

Carrozze, o sia	Con due Cavalli	l. 3 s. 10
Corriere Postali	con tre Cavalli	l. 4 s.
conducenti Perso-	con quatt. Cavalli	l. 5 s.
ne, e Tramessi, o	con cinqu. cavalli	l. 6 s. 10
soli Tramessi setti-	con sei cavalli	l. 8 s.
manalmente, an-	con più di sei	
danti, e venienti.	Cavalli, per o-	
	gni Cavallo di	
	più delli sei	l. 2 s.
	Ca.	

Caretti a due ruote, ad uso di trasporti di qualunque genere, con un solo Cavallo, andanti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 2
	da Ruban	1.	s. 3
	dal Mestrin	1.	s. 5
	d'Arslesega	1.	s. 6
	dal Zocco Territorio Vicent.	1.	s. 8

Detti con due cavalli, andanti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 5
	da Ruban	1.	s. 8
	dal Mestrin	1.	s. 12
	d'Arslesega	1.	s. 17
	dal Zocco, Territorio Vicentino	1.	I s.

Detti con tre cavalli, andanti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 6
	da Ruban	1.	s. 12
	dal Mestrin	1.	s. 15
	d'Arslesega	1.	I s.
	dal Zocco, Territorio Vicentino	1.	I s. 5

E se condotti da più di tre cavalli, oltre la sudetta Tariffa, pagheranno per ogni cavallo di più andanti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 2
	da Ruban	1.	s. 4
	dal Mestrin	1.	s. 6
	d'Arslesega	1.	s. 8
	dal Zocco, Territorio Vicentino	1.	s. 10

	Da Sermeola	l.	s.	5
Carri, e Carrette carichi, condotti da due Animali andanti, e venienti	da Ruban	l.	s.	8
	dal Mestrin	l.	s.	12
	d' Arslesega	l.	s.	17
	dal Zocco, Territorio Vicentino.	l. I	s.	

	Da Sermeola	l.	s.	6
	da Ruban	l.	s.	12
Detti condotti da tre Animali andanti, e venienti	dal Mestrin	l.	s.	15
	d' Arslesega	l. I	s.	
	dal Zocco, Territorio Vicentino.	l. I	s.	5

	Da Sermeola	l.	s.	8
	da Ruban	l.	s.	14
Detti condotti da quattro Animali andanti, e venienti	dal Mestrin	l. I	s.	
	d' Arslesega	l. I	s.	5
	dal Zocco, Territorio Vicentino.	l. I	s.	10

	Da Sermeola	l.	s.	9
	da Ruban	l.	s.	15
Detti condotti da cinque Animali andanti, e venienti	dal Mestrin	l. I	s.	2
	d' Arslesega	l. I	s.	10
	dal Zocco, Territorio Vicentino.	l. I	s.	15

Det-

Detti condotti da sei Animali an- danti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 15
	da Ruban	1. 1	s. 6
	dal Mestrin	1. 1	s. 16
	d' Arslesega	1. 2	s. 12
	dal Zocco, Terri- torio Vicentinol.	3	s.

E se condotti da più di sei Animali, oltre la sudetta Ta- riffa, pagheran- no per ogni Cao di Animal di più, andanti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 8
	da Ruban	1.	s. 14
	dal Mestrin	1. 1	s.
	d' Arslesega	1. 1	s. 5
	dal Zocco, Ter- ritorio Vicen- tino.	1. 1	s. 10

Carri con Vettu- ri carichi di Uva condotti da qua- lunque numero di Animali, con qua- lunque quantità, andanti, e venienti	Da Sermeola	1. 2	s. 10
	da Ruban	1. 4	s. 8
	dal Mestrin	1. 6	s.
	d' Arslesega	1. 9	s.
	dal Zocco, Ter- ritorio Vicen- tino.	1. 10	s.

E se li detti Car- ri con Vetturi a- vessero le coperte delle ruote larghe oncie nove, paghe- ranno solamente andanti, e venienti	Da Sermeola	1.	s. 10
	da Ruban	1.	s. 18
	dal Mestrin	1. 1	s. 4
	d' Arslesega	1. 1	s. 15
	dal Zocco, Ter- ritorio Vicen- tino.	1. 2	s.

Animali sciolti.

Cavalli, e Muli, andando alle Fiere, o ritornando dalle medesime, per cadauno	l.	s.	4
Detti da Soma carichi, o da cavalcar, per cadauno	l.	s.	2
Detti maliziosamente staccati dalle Carrette, per cadauno	l. i	s.	10
Asini che andassero, o ritornassero dalle Fiere, per cadauno	l.	s.	2
Detti da Soma, o da cavalcar, per cadauno	l.	s.	1
Animali Bovini, che andassero al Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime, per cadauno	l.	s.	3
Detti maliziosamente staccati da' Carri, per cadauno	l. i	s.	10
Vitelli non trasportati, che andassero al Macello, o alle Fiere, o pure che ritornassero dalle medesime per cadauno	l.	s.	1

Padova dalla Presid. Finanze li 27 Febr. 1798.

(Antonio Co: Zacco Lion Presidente.

(Andrea Co: Maldura Presidente.

(Antonio Co: Cittadella Presidente.

Giuseppe Galvan Segr.

LI

LI PRESIDENTI

ALLE REGIE FINANZE.

A Salvezza dei riguardi di Erario per l'annua Regalia, e Dazio Acconcia Pelli, non meno che a sostentamento delle Arti de' Callegheri, e de' Zavatteri espressamente comandano:

Primo. Che li Beccheri tutti della Città, e Territorio, non meno che ogni altro particolare Macellatore per le Pelli così dette Raminghe, nessuno eccettuato, debbano indiminutamente consegnare le Pelli tutte Bovine, Vaccine, e Vittelline al Fondaco di questa Città: ovvero a' suoi legittimi raccoglitori, che saranno muniti di Licenza a stampa firmata dalla Dita del Conduttore del Fondaco il quale pagherà l'importo di dette Pelli a peso fresco al prezzo legale di L. 30. al cento Valuta Piazza.

Secondo. Che al detto Fondaco sieno pure portate le Pelli Cavalline, e Somarine al prezzo solito, non dovendo neppur queste essere disposte altrove e tutto ciò che si comprende in questi due Articoli, sotto le pene dalle Leggi prescritte della perdita delle Pelli, Carri, Animali, e Barche che le trasportassero in contraffazione; e quella
inol-

inoltre di L. 50. de' piccoli per cadauna Pelle, giusta i Proclami nel proposito disponenti.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e Territorio a universal notizia.

Padova li 2. Marzo 1798.

(Antonio Co: Zacco Lion Presidente.

(Andrea Co: Maldura Presidente.

(Antonio Co: Cittadella Presidente.

Giuseppe Galvan Segret.



N O I

DEPUTATI DI PADOVA.

FRa gli oggetti più interessanti la sicurezza del transito, e la facilità del Commercio quello essendo di tener dall' un canto riparate le Strade da Sconnessioni, Buche profonde, sinosità, e mantenerle in uno stato piano e ruotabile, e dall' altro che le Arginature, li Ponti si mantengano in una posizione sempre consistente, e solida; riescono sensibili a quest' Aulica Provvisoria Reggen-

genza li reclami dell'osservabile abbandono che regna quasi generalmente su questo argomento.

Restano perciò incaricati i Comuni tutti, particolari persone, e Consorzi a' quali spettasse di prestarsi tosto alle Operazioni necessarie in tutti gl' indicati rapporti; poichè se colle visite sopra luoghi, che ci riserviamo di far seguire col mezzo d' Officiali, e Ingegneri si riscontrerà alcun difetto, saranno castigati e corretti proporzionatamente alla loro incuria, e mancanza.

Si vieta a tutti risolutamente l'arbitrio di chiudere i Diversivi, Scoladori, alvei, o Canali, anche sotterranei di qualsivoglia natura, e molto meno formar Vaoni sotto le pene le più affliggenti, e severe ai trasgressori, oltre il costringerli colla forza all' adempimento del loro dovere.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e Provincia per l'inviolabile sua esecuzione.

Padova dalla Cancell. della Magnifica Città li 6. Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghi.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

DEPUTATI DI PADOVA.

Restituite questa Città, e Provincia allo stato in cui erano al primo Gennajo 1796. in vigor dell' Editto 6. Febbrajo prossimo scorso di S. E. Generale Comandante Co: di Wallis manifestante la precisa volontà dell' Augusto Nostro Sovrano Imperatore, e Re Francesco II. vengono conseguentemente ad esser ripristinate, e rimesse nella primiera loro sede, e facultative anco le Presidenze, ed Offizj che esistevano a quell' Epoca per dover dirigersi nelle naturali loro Funzioni secondo la rispettiva Costituzione le Leggi Generali, Comuni: e Statutarie, e le particolari, che vi riguardessero.

Trovandosi pertanto due Presidenze quì istituite pei sublimi oggetti di Pietà, e Religione, l' una de' Nobili Deputati alle Chiese, e l' altra de' Nobili Sopraintendenti alle Pie Cause, oltre alla Analogia hanno fra loro degl' intimi essenziali rapporti; Si fa col presente noto a regola universale, che li Deputati alle Chiese ripigliando la loro sede primiera agiranno anco in avvenire per ciò, che concerne alle Chiese, Monasterj, e Luoghi Pii giusta la forma delle Leggi, e consuetudini vigenti all' accennata Epoca primo Genn. 1796.

All'

All' Offizio Direttorio alle Cause Pie sostenuto da Nobili Deputati, e Soprintendenti, resta parimenti preservata l'ispezione, ed Autorità, ch' esercitavano nel 1796. per le Investite de' Capitali in Mano-Morta, Tenute de' Beni de' debitori, quanto la loro economia e vendita, non che l' esercizio delle Commissarie Laicali di seconda Classe, e Miste della terza.

Occorrendo poi bene spesso trattarsi di delicati Argomenti di Polizia, Economia, e disciplina de' Corpi Ecclesiastici, Congregazioni, e Pii Istituti della Città, e Provincia anche coi riguardi al Regio Erario, dovranno in tutti questi casi le Deputazioni, e Presidenze di sopra accennate unirsi in conferenza per discutere, ed uniformarsi a quelle prescrizioni, e regole, che Loro incombevano al primo Gennaio 1796. fino a tanto che all' Invittissimo Monarca Nostro Signore piacesse altrimenti disporre su tal proposito.

I Deputati alle Chiese nelle cose della loro ordinaria competenza saranno assistiti dal solito loro Cancelliere, come gli altri soggetti alle Pie Cause del loro proprio Ministero.

Ad entrambi poi tali Deputazioni in conferenza unite, a presiedere sulli Affari Ecclesiastici, e Regolari viene assegnato il Nobile loro Ministero Attuale colli di lui Subalterni.

E perchè tutto deggia procedere coll'ordine dovuto, sono invitati tutti li Superiori Locali delle Religiose Comunità di questa Città, e Provincia a presentarsi a questa Deputazione in conferenza entro il termine di giorni otto affine di renderla in iscritto informata dello stato attuale de' loro Corpi per lume, e per quelle ulteriori deliberazioni che la Suprema Maestà del Sovrano trovasse opportuno di prendere intorno la Polizia, l'Economia, e Disciplina de' Corpi medesimi.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Provincia per lume, e direzione universale.

Padova 7 Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghi.

Allegri Consultor.



N O I

DEPUTATI DI PADOVA.

Riservata la Provista delle Lane Nazionali soltanto a quelli, i quali hanno Fabri-

brica di Lanificio, e proibita per ciò a qualunque altro per quegli oggetti di Pubblica e privata utilità, li quali furono contemplati dalle emanate Provvidenze vigenti del 1796. Rileva questa Deputazione avanzato l'arbitrio degli Incettatori di questo Genere in tanta estensione, che li Fabbricatori, a quali senza questo essenziale prodotto manca l'esistenza delle loro Fabbriche, non possono farne gli acquisti se non ad un eccedente prezzo, a cui fu fatto ascendere dalla contraffazione.

Ogni riguardo d'interesse Pubblico, e privato esige la pronta repressione di questo Mercimonio, e perciò viene col presente fatto intendere, e sapere.

I. Che richiamate essendo allo stato in cui erano del 1796. dal Regio Imperiale Sovrano Editto 6. febbrajo prossimo passato le prerogative de' Corpi, sia e s'intenda proibita a qualunque non avesse Fabbrica di Lanificio qualsivoglia Provvista o incetta di Lane Nazionali in questa Città, e Provincia, intendendosi costituiti in facoltà di provvederle colli metodi che vigevano del 1796. generalmente li Fabbricatori di Lanificio.

II. Vengono dichiarati nulli, e di niun valore tutti li Contratti, li quali dal dì della pubblicazione del presente si rilevassero fatti di Lane esistenti sul Corpo de' Pecorini viventi dagli Incettatori, e non aventi re-

qui-

quisito, e sarà inquisito rigorosamente contro li Contraffattori, li quali maliziosamente macchinassero date precedenti a' contratti, li quali oltre la nullità de' Contratti stessi, soggiaceranno alle pene comminate dalle Leggi vigenti all' Epoca Primo Gennaro 1796. del fisco delle Lane disponibili metà al Denonziantе, ed in mancanza di quest' ultimo ad arbitrio Nostro, e castigati col riflesso ai casi, ed alle Persone.

Ed il presente, stampato che sia, sarà pubblicato, e diffuso a luoghi soliti di questa Città, e Provincia per universale cognizione, e per l' inviolabile suo adempimento. In quorum &c.

Padova 7. Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato
Delegato, e Colleghi.

Allegri Consultor.

D E P U T A T I

D I P A D O V A .

MEntre questa Governativa Rappresen-
tanza si va con ogni studio prestando a rin-
vigorire l'ordinario corso della pubblica am-
ministrazione, riconosce ad un tempo, che
molti contribuenti d'Imposte ordinarie si
trovano tutt' ora in riflessibile difetto dei
dovuti pagamenti. Non potendosi pertanto
trascurare questo ramo di Regia esazione,
e dovendo uniformarsi alle rispettabili di-
sposizioni del Decreto del Regio Governo
Generale delli 6. febbrajo prossimo passato,
si fa pubblicamente sapere.

Che la esazione di tutti i residui d'Im-
poste ordinarie di pubblico diritto, cioè
Gravezze, Decime, Campatici, Tansa d'
Industria, ed Imposta di Cinque per Cen-
to a tutto l'anno 1797., non che dei re-
sidui di Gravezze di Città a tutto l'anno
1796. sarà aperta ai competenti Offizj, sen-
za l'aggravio di veruna penalità, per lo spa-
zio perentorio di giorni trenta da contarsi
da quello della pubblicazione del presente
avviso.

E che anche li pagamenti delle Civi-
che

che Gravezze saranno effettuati alla Cassa del Regio Imperial Erario, dove per maggior facilità è trasportata tutta l'Amministrazione delle Imposte medesime.

Siamo perciò nella ragionevole lusinga, che concorrendo li debitori con zelo a ciò che il dovere, e la giustizia li chiama, ed in riflesso ancora al grazioso favorevole dono delle penalità, potranno ottenere nella affluenza dei pagamenti un effetto proporzionato alle da Noi concepite speranze.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e Provincia ad universale notizia.

Padova li 8. Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato
Delegato, e Colleghi.

Allegri Consultor.

STRIP

STRIDORE
DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA

E P E R E S S I

LA PRESIDENZA
ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE.

FA pubblicamente sapere, che Domenica 11. corrente Marzo sarà riaperta la Navigazione, relativamente all'altro Stridore 27. Febbrajo scaduto, della Brenta, che conduce da Padova a Venezia, e che sarà in detto giorno ultimato il Lavoro del Riattamento della Porta del Sostegno del Dolo.

Data li 8. Marzo 1798. Padova.

(Angelo de Lazara Presidente.

(Francesco Gusella Presidente.

Giuseppe Cassinis Segr.

LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE

DI PADOVA

E P E R E S S I

LA PRESIDENZA

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

Occupandosi questa Presidenza nell'ingiontigli nuovi Carichi di buona Disciplina, Custodia, e Riparazione alli danni, che apportano li Fiumi, ed Acque tutte che affluiscono in questa Provincia, rivolge a questo momento le principali sue mire onde finalmente venga eseguita l'otturazione della Rotta successa nell'Argine destro del Muson sotto la Comune di Vigodarzere, e che da tanto tempo sta aperta con riflessibile Indolenza.

Non effettuabile però l'otturazione della Rotta suddetta, e la sicurezza di quel Circondario, se ristaurata non sia nelle debite forme, ed in modo sussistente la Chiavica detta del Comun principalmente, e successivamente le altre pure denominate del Maldura, e del Zigno, deveniamo però a prescrivere a tutti li Possidenti Beni dentro gli

gli Argini di Brenta, Muson, ed Arzaron sino alli confini di Saletto, non che a quelli altri pure, che inondati restano dalle Acque, e Rotte del Muson suddetto di dovere entro il termine di giorni quindici pagare il fissato getto di Campatico in ragione di Lire 3. per cadauno Campo nelle mani di D. Domenico Giacomelli da Noi destinato Esattore.

Stabilita pertanto questa inalterabile Nostra deliberazione onde porgere il dovuto riparo alli danni, che sono corsi, e per poter mettersi al coperto di nuove triste insorgenze nella vicina Primavera, commettiamo a tutti gl' Interessati suddetti di dover nel tempo prescritto pagare le succennate rispettive Summe in ragione di L. 3. per ogni Campo, e per il giusto numero, che possiedono, non potendo alcun dei medesimi per qualunque pretesto o causa pretendere di esimersi dal pagamento, senza far prima il deposito della Summa dovuta, onde non siano intanto ritardati, ed arenati li necessari lavori, per i quali con altro Proclama saranno chiamati li concorrenti agl' indicati restauri delle Chiaviche, per essere deliberata la fattura al minor offerente.

Formato il dovuto Catastico delli Beni soggetti alle Chiaviche suddette, e che inondati vengono dalle Rotte, sarà con la norma di questo fatta la debita esazione dal so-

pradetto Esattore, dal quale pure sarà reso a questa Presidenza un esatto conto dell'effettuata Esazione, e de' renitenti al pagamento per essere al caso questi costretti ad adempiere al dovere di equità, e di giustizia.

Fissata con tali misure la presente Nostra deliberazione prescriviamo, che il presente sia stampato, e pubblicato in questa Città, e nelle Ville di Vigodarzere, e Saletto, e che ne sia consegnata una Stampa sul Luogo de' Beni a ciascuna Dita, o suoi Rappresentanti, onde ignorare non possano le troppo giuste prescrizioni, e conseguentemente l'esatto adempimento.

Padova li 4. Marzo 1798.

(Angelo de Lazara Presidente.

(Francesco Gusella Presidente.

Giuseppe Cassinis Segr.

Approvato dal Regio Governo Generale
li 7. Marzo 1798.

Allegri Consultor.

T A R I F F A

CON LA QUALE SI DOVRA' VENDER IL SALE
IN PADOVA, E NEL TERRITORIO

Qual si voglia quantità di Sale, ch' ecceda il peso di una libbra, doverà venderli a peso grosso di Venezia, e non più a misura, ed a peso di Balanzon, e non di Stadera:

NELLE VENDITE GROSSE

Il prezzo per ogni quantità di Sale, ch' ecceda una Libbra di peso sarà in ragione di Soldi *Cinque* la Libbra grossa di Venezia in Moneta alla parte, ovvero di Soldi *Sei* in Moneta corrente di Piazza.

NELLE VENDITE AL MINUTO

Che non eccedano una Libbra di Sale, si useranno le Misure stabilite, e Bollate con il Bollo Regio.

Misura da Soldi	1)	Tutto in Valuta corrente di Piazza, ed in qualunque ge- nere di Moneta ammessa nel- lo Stato senza alcun soprag- gio, o ragguglio.
Detta da Soldi	2)	
Detta da Soldi	3)	
Detta da Soldi	4)	
Detta da Soldi	6)	

Con dichiarazione, che per l'ultima mi-
sura di *Soldi Sei* sarà in libertà del Compra-
tore farsi dar una Libbra di Sale a peso, in
vece della misura, il che non potrà essere
sotto alcun pretesto ricusato da' Venditori.

Padova dalla Presidenza alle Regie Finan-
ze li 5. Marzo 1798.

- (Antonio Co: Zacco Lion Presidente.
- (Andrea Co: Maldura Presidente.
- (Antonio Co: Cittadella Presidente.

Il Cancell. Fiscale
dell' Erario Regio Imperiale.

LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA.

E P E R E S S I

LI DEPUTATI AGL'INCENDJ.

Conformate, e stabilite le discipline di provvidenza, onde impedire li progressi, e funeste conseguenze degli Incendj; La Paterna Carità, e Zelo distinto dell' Illustrissimo Signor Generale Barone di MITTROWSKY, e de' Nobili Deputati agl' Incendj richiamando ad una inviolabile osservanza le provvidenze stesse, fanno pubblicamente intendere e sapere;

Che accadendo in avvenire qualche Incendio in questa Città al suono del Tamburo non interrotto, o della Campana di Palazzo siano obbligati ad accorrere con prontezza tutti li Murari, e Marangoni, ed in particolare li Capi-Mistri, non che tutti li Portadori co' loro Mastelli per portar l'acqua occorrente, e per gettarne ovunque richiedesse il bisogno, in pena mancando di Ducati 10. per cadauno, e di altre pene Corpora.

porali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima il sopradetto Sig. Generale.

Che sotto le pene medesime, e ad ogn' uno de' suindicati segni debbano pure concorrere al luogo dell' Incendio non solo le indicate Maestranze, e Portadori, ma anco li Comandadori, che saranno destinati dalla Fraglia per eseguire quanto Loro viene ingiunto dalle discipline di Provvidenza, non potendo per qualunque motivo niun degli obbligati pretender mercede di sorte alcuna per l' opera prestata durante l' Incendio, ma bensì mancando al Loro dovere sarà ciascuno soggetto alle Pene comminate;

Che vi saranno cinque Depositi cioè quattro, uno per Quartiere, ed il quinto nel Luogo vicino all' Accademia, cioè al Ponte di Legno, che sarà chiamato Deposito Regio Cesareo in vicinanza alli Forni; quali Depositi saranno muniti di tutti gli Attrecci occorrenti, che al caso d' Incendio saranno consegnati, e dovranno esser custoditi, e da chiunque ne avesse uso restituiti al Deposito; e siccome gli Attrecci tutti saranno marcati con l' Aquila Imperiale, ed Arma di questa Città, così al caso venissero derubbati, saranno li delinquenti non solo, ma anco li compratori severamente castigati oltre la restituzione del Capo derubbato.

Che

Che tutti li Nonzoli di tutte le Chiese al caso d'Incendio per picciolo, che fosse saranno obbligati di tosto rendere avvisati li Deputati del loro Quartiere, e dietro a Loro ordine suonare Campana a Martello, e ciò in Pena di Ducati 10. o altro ad arbitrio mancando di eseguire il proprio dovere,

Che tutte le persone obligate di accorrere all'Incendio dovranno dipender da' Signori Deputati, e Loro Sostituti quali unitamente agli Uffiziali d'Inspezione avranno la soprintendenza al più pronto riparo, e veglieranno con tutto il Loro Zelo, onde non siano danneggiate le sostanze di chi per disventura è attaccato dall'Incendio; ed acciò tanto li Magnifici Deputati, quanto i Loro Sostituti siano noti agli Uffiziali, e Operaj saranno questi contraddistinti con Coccarda di color Bianco, ed i loro Ministri con segno di simile colore sopra il Capello.

Che le pene pecuniarie tutte quali saranno immancabilmente levate a contrafacienti siano, e s'intendano applicate a' Proprietarij delle Case, che patiranno l'Incendio, ed al caso venissero ricusate alla Cassa Incendj.

Che ad oggetto di impedire li pericoli d'Incendj possano li Nobili Deputati agli Incendj visitare in qualunque momento le Case, Magazzeni da Legname, Depositi di Legne, Paglia, Fieno, ed altri recipienti di

cose Combustibili, Case di Fornari, Pistori, Fabri, Caserme, e qualunque altro luogo occorresse, non dovendo impedirsi da chiunque l'ingresso a' Deputati per li dovuti confronti, ed esami.

Affine poi non possa da chiunque fingersi ignoranza sarà il presente Proclama non solo pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, ma altresì consegnata una Copia alli Capi delle rispettive Fraglie, agli Uffiziali, ed a' Nonzoli delle Parrocchie, acciò da ognuno di essi vengano pontualmente adempite le rispettive Loro incombenze.

Padova li 10. Marzo 1798.

- (Giulio Cesare Dottori Deputato.
- (Giuseppe Rosa Deputato.
- (Giulio Lupo Deputato.
- (Gio: Battista Giusto Bolis Deputato.
- (Gio: Battista Dondi Orologio Amai Deputato.
- (Valerio Maria Furetti Deputato.
- (Alberto Zacco Deputato.
- (Lodovico Lazara Deputato.

Giuseppe Zabeo
Nodaro Collegiato Cancellier,

NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA.

E P E R E S S I

LA PRESIDENZA

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

Necessario essendo ultimare per un miglior servizio alcuni Lavori nelle Porte del Sostegno del Dolo fa pubblicamente sapere, che in alcune poche ore delle Giornate di Oggi; di Venerdì, e Sabato; passate che siano le solite Barche di Volta tanto andanti, che venienti da Venezia, sarà impedito alle altre Barche avventizie in detti Giorni, e nelle poche suddette ore della Sera il libero passaggio.

Padova li 14. Marzo 1798.

(Angelo de' Lazara Presidente all' Adige
Fiumi, ed Acque.

(Francesco Gusella Presidente all' Adige
Fiumi, ed Acque.

Giuseppe Cassinis Segr.
Pp 2 NOI

NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA.

Veniamo ad intendere che l'abuso introdotto nell'interruzione sulle quarté Dispute delle Questioni Civili, che si agitano per questo Foro sia giunto a grado, che non lascia luogo al Giudice di ben intendere le ragioni del quarto Avvocato disputante, perciò si prescrive che per tutto il corso della prima Mezzarola, se non venghino lette Carte, non possi l'Interveniente interrompere l'Avvocato, salvo l'uso dell'interruzione discreta nel tempo della seconda Mezzarola, & ita &c., & aliter &c.

Ed il presente sia stampato, affisso, e pubblicato in questa Città, e fatto tenere per li Capi-luoghi della Provincia per la sua inalterabile esecuzione.

Padova dalla Cancell. della Magnifica Città li 14. Marzo 1798.

(Stefano Venezze Deputato Attuale, e
Colleghe.

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.
NOI

NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA.

IN esecuzione del Decreto di Sua Eccellenza Comandante Generale Co: de WAL-LIS espresso in Lettera di Sua Eccellenza PELLEGRINI Regio Commissario del giorno 9. Marzo corrente, si fa pubblicamente intendere, e sapere, che restano da tal momento sciolte, e levate le intromissioni, e sequestri apposti dalla passata Autorità sopra li beni delle Nobili Famiglie Contarini, e Giovanelli, cosicchè senza alcun riguardo agli atti predetti potranno le Nobili Famiglie stesse disporre li beni medesimi, e delle loro rendite senza alcun riguardo agli atti sopradetti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi tutti ove esistono li beni intromessi, e sequestrati, non che fatto pubblicare nelle Chiese Parrocchiali dalli Reverendi Parrochi in giorno Festivo, e nell' ora della maggior frequenza di Popolo ad universale notizia, ed acciò alcuno non abbia ad infinger ignoranza nella contribuzione
de-

degli Affitti, e Livelli a loro dovuti. In quorum &c.

Padova dalla Cancellaria Fiscale dell' Erario Regio Imperiale li 15. Marzo 1798.

(Stefano Venetze Deputato Attuale, e Colleghe.

Il Cancell. Fiscale
dell' Erario Regio Imper.



NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA

Giesto essendo, che li N. N. Compardroni, e L. L. C. C. interessati nella Pallada del Bassanello, e Transito, ritornino nel diritto dell' esazione, che loro apparteneva nel Gennaio 1796.; facciamo col presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere.

Che tutti li Barcaroli, Burchieri, e Marinieri conducenti, Barche, Burchj, Zatte, Burchielli, Battelli da Libo, ed altro Naviglio soggetto al pagamento, nel passare per detta Pallada, e Transito del Bassanello, debbano pontualmente contribuire al Palatiere, o sia Custode esistente alla Porta Sa-

rasinesca, quanto dalla infrascritta pubblica Tariffa restò prescritto, nè ardiscano negar sotto qualunque colore, o pretesto la contribuzione suddetta sotto le pene sotto descritte, ed altre ad arbitrio ec.

SEGUE LA TARIFFA SIN'ORA VIGENTE

Ciaschedun Barcajuolo da Padova andando, e tornando sì di giorno, come di notte per Barca - L. 1:

Ciaschedun Barcajuolo da Monselice, Este, San Zuanne, Frassene, Vicenza per le sue Barche, ed ogni altra Barca grande - L. 1:

Ciaschedun Burchiere per cadaun Burchio di Vino, ed ogni sorte di Burchj andando, e ritornando per cadauna volta, e così carichi, come vuoti sì nell'andata, che nel ritorno - L. 1: 4

Ciaschedun Zattiere per cadauna Zattera - L. 2: 8

Parimenti cadauna Barca di qualsia sorte, che passerà sì per la Palлада di Monte Alban, come per il Canal del Goro, e Pizzon, ed ogni altro Canale, ch'era per l'innanzi sottoposto alla presente contribuzione, per ognuna sì nell'andar, come nel ritorno - L. 1:

Ri-

Riservando dal pagamento sopradetto sì nell'andar, come nel ritorno le Gondole, non che le Barche, Burchj, Burchielli, e Sandoli da Chiozza solamente, quali però non passino per la Pallada del Bassanello, e le Barche piccole da Villa, che vengono al Mercato da Chiozza, secondo il fin ora praticato.

Si dichiara altresì, che se alcun Barcajuolo Burchier, ovvero Zatter sarà renitente a pagar la Tariffa suddetta, e volesse passar senza il debito pagamento, s'intenda immediate caduto nella pena di Ducati 25. per ogni volta, che contraffarà, da esser applicata giusta il solito.

E il presente sarà stampato a spese degli Istanti indi pubblicato, ed affisso a universale notizia. In quorum &c.

Padova 15. Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato.

(Stefano Venetze Deputà Attuale.

(Alvise Camposanpiero Deputato.

(Benedetto Trevisan Deputato Attuale.

Giuseppe Galvan Segret.

NOI DEPUTATI ATTUALI

**RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA.**

IN relazione alle riveribili Lettere in questa mattina da Noi ricevute del Nobil Signor ANTONIO Baron di MITTROWSKY General Comandante di questa Città, inrentemente agli Ordini di S. E. Comandante Generale Co: di WALLIS, facciamo pubblicamente intendere, e sapere a tutti gli Abitanti di questa Città, e Provincia quanto segue.

Che tutte le Armi pubbliche, o della Guardia Civica debbano essere rimesse al Signor Tenente d' Artiglieria TOMMASO SBARTZ.

Le altre poi appartenenti ai Particolari, e che tuttavia fossero nel Deposito saranno restituite ai rispettivi Proprietari, provato però che abbiano esser esse di Loro proprietà.

Che li 26. Schioppi buoni, li 15. cattivi, le 211. Pistolle, le 28. Canne da Fucile, e la Sciabla di Cavalleria esistenti sopra questo S. Monte di Pietà saranno vedute, e visitate dallo stesso Signor Tenente, il quale poscia farà il suo rapporto, indicando se

possino ancora esser adoperabili, e per quanto ogn'una sia stata impegnata.

E finalmente esser precisa, e superiore disposizione, che qualunque siasi Abitante della Città, o della Provincia, il quale avesse comprato, o fatto acquisto in qualunque maniera di Schioppi, od altra sorte di Armi Imperiali da due anni a questa parte, le debba portare immancabilmente dal Signor Maggior di Artiglieria in questa Città, dal quale saranno ricevute, e pagate a norma del valore.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai soliti luoghi in questa Città, e Termini, nonchè spedito alle Castella, e Terre della Provincia, acciò con lo stesso metodo sia reso pubblico, e ad universale notizia. Et ita &c.

Padova dalla Cancellaria della Magnifica
Città li 16. Marzo 1798.

(Stefano Venetze Deputato Attuale, e
Collegi,

Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

SOMMARIO STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO SECONDO.

1798. VENEZIA

Febbrajo. Pag.

- 19 *Dovendosi dagli abitanti ec.* Maggior Consiglio riconosciuto e convocato per eleggere dodici N. N. H. H. Patrizj Veneti a prestare il giuramento di fedeltà a S. M. I. 30
- *Il vivo zelo ec.* Lettera del Bar. de Tugut, primo Ministro di S. M. I. a S. E. Rev. Patriarca di Venezia eletto Consigliere Intimo Attuale di Stato 52
- 23 *Che per tutta ec.* Carne da Zara a soldi diecisette, e la Nostrana a soldi venti per tutta Quaresima 129
- 26 *Trovando noi ec.* Moneta Carantini soldi venti 62
28. *Varie domande ec.* Risposte a dodici domande dirette dal Con-

V E N E Z I A .

1798.		
Febbrajo .		Pag.
	siglio di Udine sopra il Pro-	
	clama 6. Febbrajo	188
Marzo .		
14	<i>Li continui reclami ec.</i> Nuova Ana-	
	grafi per la notturna urbana	
	custodia	204
16	<i>Avendo S. M. ec.</i> Regio Ammini-	
	stratore de' Sali il Nob. Con-	
	te Giulio Savorgnan	207
17.	<i>Essendo corrispondente ec.</i> Discipline	
	sopra i sali richiamate	208
21	<i>Dietro gli ordini ec.</i> Pena di carce-	
	re comminata a' bargaruoli che	
	traducono in terraferma sar-	
	genti, caporali, o soldati Au-	
	striaci mancanti di licenza in	
	iscritto	211
—	<i>Essendosi degnata ec.</i> Regio Ammi-	
	nistratore del Tabacco il Nob.	
	Girolamo Manfrin, e discipli-	
	ne circa tale Regalia vigenti	
	nel Gennaio 1796. richia-	
	mate	212
23	<i>Ci previene Sua Altezza ec.</i> Le Pat-	
	tuglie Notturne devono essere	
	rispettate	215

P A D O V A.

1798.

Gennajo.	Pag.
29 <i>Rende noto ec. Avviso per l'alloggio delle truppe Imperiali</i>	224
Febbrajo.	
6 <i>Noi Oliviero Co: di Wallis ec. Essendo necessario ec. Organizzazione della Terraferma</i>	3
— <i>Dopo l'ingresso ec. Ordine del Giuramento di fedeltà a S. M. I. da prestarsi in Terraferma</i>	17
8 <i>In vista d'un Rescritto ec. Bovini della Carintia e Carnia per macello</i>	20
9 <i>Veniamo di ricevere ec. Ordine circa viaggiatori e forestieri</i>	225
12 <i>Confermati ec. Eccitamento a' Giudici Civili e Criminali a continuare il loro uffizio</i>	226
13 <i>Rendiamo noto ec. Avviso per la prestazione del giuramento</i>	227
15 <i>Si dichiarano ec. Sei giorni dichiarati feriali per il foro</i>	228
— <i>In coerenza ec. Ordine ai Gastaldi e custodi delle case vuote</i>	229
19 <i>Preseritta dalle Leggi daziali ec. Proclama per il dazio Pestrin, e Macina sopra Pestrin</i>	230

In-

P A D O V A

1798.		Pag.
Febbrajo.		
20	<i>Interessando moltissimo ec. Nettezza delle pubbliche strade</i>	231
21	<i>Per effetto ec. Dilazione delle ferie forensi fino a nuov'ordine</i>	233
—	<i>Prestandoci a richiamar l'ordine ec. Collegio de' Nodari richiamato ai metodi vigenti al 1. Gennaio 1796.</i>	ivi
—	<i>Tabella degli Avvocati e Interventi del foro Padovano</i>	235
22	<i>Stabilità ec. Discipline per il Teatro Nuovo aperto nella quartaesima</i>	238
—	<i>Tabella degli attuali Nodari di Padova</i>	259
23	<i>Mentre la Deputazione nostra ec. Contra gl' inchiettatori di generi necessarj alla sussistenza</i>	240
—	<i>Necessario un provvedimento ec. Avviso a chi avesse comprato sale di pubblica ragione</i>	242
—	<i>Oggetti importanti ec. Ordini perchè nelle Feste s'insegni la Dottrina Cristiana nelle chiese</i>	243
24	<i>Importando moltissimo ec. Disposizioni per la pubblica sicurezza</i>	246
—	<i>Giungendo a notizia ec. Pattuglie diurne</i>	246

P A D O V A .

1798, Febbrajo .	Pag.
ne e notturne per estirpar dal distretto i vagabondi criminosi	249
24 <i>Coll' oggetto di preservare ec.</i> Ordini per preservare i bovini dall' epidemia	250
— <i>In ordine al Proclama 6. corrente ec.</i> Richiamo di tutte le discipline riguardanti imposte daziali	252
25 <i>In relazione ec.</i> Giudici non laureati in Legge esclusi dal Foro	255
26. <i>In esecuzione ec.</i> Ordine ai Nodari circa Intervenienti	256
27 <i>Vengono di nuovo ec.</i> Detentori degli effetti levati dalla Casa Pastorello di Montagnana devono restituire	257
— <i>Necessario essendo ec.</i> Stridore per la navigazione alle porte del Doglio	258
— <i>Tariffa per il pagamento del Pedaggio istituito sul Guasto del Portello al sito detto del Capitello</i>	265
— <i>Tariffa del Pedaggio dalla porta di Saonarola al Zocco</i>	273
Marzo .	
2 <i>A salvezza dei riguardi di Erario ec.</i>	Or.

P A D O V A,

1798, Marzo.		Pag.
	Ordine ai beccheri di consegnar le pelli al Fondaco	279
4	<i>Occupandosi ec.</i> Esazione di lire tre al campo per la Rotta del Muson	290
5	<i>Tariffa</i> del Sale in Padova e nel Territorio	293
6	<i>Fra gli oggetti più interessanti ec.</i> Ordine per conservare le strade ruotabili	280
7	<i>Restituite questa Città e provincia ec.</i> Repristinati i Nob. Deputati alle Chiese, e i Sopraintendenti alle Pie Cause	282
—	<i>Riservata la Provvista ec.</i> Proibita l'incetta di lane nazionali a chi non ha fabbrica di lanificio	284
8	<i>Mentre questa Governativa Rappresentanza ec.</i> Dentro giorni trenta devono pagarsi tutti i residui d'imposte ordinarie di pubblico diritto	287
10	<i>Confermate e stabilite ec.</i> Discipline in caso d'incendj	295
14	<i>Necessario essendo ec.</i> Proibizione alle barche che non sono di volta, di passar le porte del Do	

P A D O V A .

1798.		Pag.
Marzo	Dolo, per motivo dei lavori da ultimarvisi	299
14	<i>Veniamo ad intendere ec.</i> L'interveniente non può interrompere l'Avvocato nel corso della prima mezzarola	300
15	<i>In esecuzione ec.</i> Levo dei sequestri su i beni delle Nob. Famiglie Contarini e Giovanelli	301
—	<i>Giusto essendo ec.</i> Tariffa pel passaggio delle barche alla Palada e Transitio del Bassanello	302
16	<i>In relazione ec.</i> Restituzione delle armi pubbliche, della Guard. Civ.	305

R O V I G O E D A D R I A .

1798.		
Febbrajo	25 <i>Oggetti di pubblica sicurezza ec.</i> Proibiti gli spari di qualunque sorta	217
Marzo	6 <i>Dalle varie imposizioni ec.</i> Debitori de' Campatici chiamati al pagamento	218
10	<i>Dovendo nella presente opportuna stagione ec.</i> Avviso per li ripari al	
vol. 2.	N.º XL.	R r Po,

ROVIGO ED ADRIA.

1798.
Po, Canal Polesella, e Canal Bianco da perfezionarsi 219
10 *Collo Stridore 6. corrente ec.* Avviso ai creditori verso la passata Municipalità 221
12 *Coll'oggetto importante ec.* Richiamate le leggi e provvidenze vigenti al primo Gennaro 1796. circa Chiese, Scuole e Luoghi Pii 222

TREVISI.

1798.
Febbrajo
13 *Rendono note ec.* Sussistenze e Commercio 19
23 *Ripristinato alla primiera ec.* Ordini del nuovo Governo 77

V I C E N Z A .

1798.		Pag.
Febbrajo		
11	<i>Avendo intrapreso ec. Pubblici Rappresentanti 1796. ripristinati</i>	21
14	<i>Abolite ec. Dritti e facoltà pubbliche reintegrati</i>	26
—	<i>Rientrato ec. Cavalieri di Comun rimessi</i>	28
16	<i>Ad oggetto ec. La dettagliata relazione ec. Ufficio alla provvista de' grani</i>	23
17	<i>Onde sia pubblica ec. Ordine per Officiali esteri</i>	41
—	<i>A fine che sia ec. Orologio rubato</i>	44
20	<i>Repristinati ec. Discipline per l'epidemia de' Bovini</i>	33
—	<i>Essendo necessario ec. Invito ai Pubblici Corpi per prestar il giuramento a S. M. I.</i>	39
—	<i>Per allontanar i disordini ec. Macello carni</i>	49
25	<i>Per rendere a cognizione ec. Soldati disertori</i>	65
26	<i>Affinchè la seguente Tariffa ec. Pedagogo Caimpenta e Zocco</i>	68
—	<i>Eminentissimi riguardi ec. Deputati alla Polizia</i>	89
27	<i>Esigendo i gelosi riguardi ec. Sepolcri</i>	73
	Rr 2	Ad

V I C E N Z A .

1798:	Pag.
Febbrajo	
27 <i>Ad onta de' replicati Proclami ec. Polizia dei volti del Pubblico Palazzo</i>	75
28 <i>Ripristinati i Dazj ec.</i>	91
— <i>L'Editto sette Febbrajo ec. Discipline del Dazio Tabacchi</i>	94
Marzo	
1 <i>Sovrane disposizioni ec. Discipline per Osti, Bettolieri, Affittalotti ec.</i>	114
4 <i>Inerentemente ec. Cause di Appellazione</i>	119
9 <i>Annulate dall' Articolo 30. ec. Diritto di fiere della Nobile Famiglia Balbi Valier ripristinato</i>	135
— <i>Richiamate alla sua più esatta ec. Dazio dell' Acconciapelli ripristinato</i>	137
— <i>Essendo Sovrana volontà ec. Regalie pubbliche ripristinate</i>	139
10 <i>Restituito alla sua primiera ec. Dazio pestrino</i>	142
11 <i>Trovandosi oggimai repressa l'epidemia bovina ec. Fiere riaperte</i>	144
12 <i>Interessanti oggetti ec. Forestieri senza espressa licenza non possono</i>	abi-

VICENZA.

1798.
Marzo

	Pag.
abitare nella Città e Provincia	200
13 <i>In ordine al Proclama ec.</i> Ordine sopra la vendita dei Tabacchi	202

VERONA.

1798.
Febbrajo

17 <i>A norma delle veglianti ec.</i> Compra di effetti militari proibita ec.	55
— <i>A norma dell'arrivatomi ec.</i> Parte del Bresciano incorporata al Veronese	56
— <i>Per ordinare gli alloggi militari ec.</i> nelle case private	57
— <i>Si fa sapere ec.</i> Vitturini e posta	59
18 <i>Lo stato deplorabile ec.</i> Debitori alla cassa Publica eccitati a pagare	60
23 <i>Si fa sapere ec.</i> Giudici ordinarj 1796. ristabiliti	63
27 <i>Il dovuto zelo ec.</i> Dazj, gabelle, regalie	100
— <i>Per adempiere ec.</i> Finanze, appalti, imprese	102
	La

V E R O N A

1798.

28 *La riflessibile penuria ec.* Ordine per
Legna da fuoco 109

Marzo

1 *Attesa la favorevole ec.* Pedaggio al
ponte della Bevilacqua 105

2 *Divenuti Sudditi di S. M. I. ec.* Ar-
mi da fuoco e da punta proi-
bite 112

— *Dovendosi ec.* Bollo di Stadere e Mi-
sure 121

7 *Esecutivamente ec.* Legne e Fasci 124

— *Uno de' principali ec.* Giustizia civile 146

8 *Esige anco l' argomento del carbo-*
ne ec. 150

10 *Dovendosi passare ec.* Avviso per l'
incanto del provvedimento di
carne bovina 186

UDINE E FRIULI.

1798.

Febbrajo

- 17 *E' ormai tempo che le leggi ec. Regolazioni pe' pubblici boschi* 171
23 *Li Rappresentanti ec. Animali bovini della Carintia e Carnia* 64

Marzo

- 1 *Essendo comparsi ec. Invito ai possessori dei Boni Francesi* 130
4 *Per ordine ec. Gli osti ec. devono di sera in sera dar esatta nota de' Forestieri* 174
5 *In dovuto adempimento ec. Giudicatura civile e criminale, ville separate* 131
6 *Per replicati Ordini ec. Consegna da farsi dentro sei giorni di tutte l'armi da fuoco, punta e taglio, affidate alle Guardie Civiche* 175
— *Dietro nuove istruzioni ec. Animali bovini* 134
10 *Con il Proclama Provisorio ec. Ordini circa Pane e Pistori* 178

Fine del Tomo Secondo.

UDINE E TRIESTE.

MOS ET LEX
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. iv.

Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano:



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1911

LIBRERIA ANTIQUARIA
BRUNO DOLCETTI
S. Marco, Calle Fiubera 940
VENEZIA

Scaffale

N.

Cos. L.









